

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

342ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 5 DICEMBRE 1978

Presidenza del vice presidente VALORI,
indi del vice presidente CARRARO
e del vice presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

INDICE

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Deliberazione su domanda:

PRESIDENTE Pag. 1506
GUARINO (*Sin. Ind.*), relatore 15016

CONGEDI 14951

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 14953

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 14951
Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1423:
PRESIDENTE 14953
MIROGLIO (*DC*) 14953
Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante 14952

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente Pag. 14952

Presentazione del testo degli articoli proposto dalla 8ª Commissione permanente per il disegno di legge n. 1423 14953

Presentazione di relazione 14952

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 14951

Discussione:

« Modifiche alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni, per quanto riguarda gli ufficiali a disposizione e in aspettativa per riduzione di quadri dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia » (1296);

« Modifiche all'articolo 20 della legge 5 maggio 1976, n. 187, concernente la promozione prima dei limiti di età per gli ufficiali delle Forze Armate e dei Corpi di polizia » (1130), d'iniziativa del senatore Schietroma;

« Nuove norme per la valutazione e promozione degli ufficiali delle Forze armate, al raggiungimento del limite di età » (1049), d'iniziativa del senatore Della Porta e di altri senatori;

« Proroga del termine previsto dagli articoli 15 e 17 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, riguardante il collocamento in aspettativa degli ufficiali delle Forze armate » (1463), d'iniziativa del senatore Giust.

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1296:

CAROLI, sottosegretario di Stato per la difesa Pag. 15004 e *passim*
 DE ZAN (DC) 15014
 GIUST (DC), relatore 15002 e *passim*
 MARGOTTO (PCI) 14998, 15015
 PASTI (Sin. Ind.) 15008, 15013

Discussione:

« Interpretazione autentica della legge 11 marzo 1958, n. 208, e della legge 26 aprile 1974, n. 169, sull'indennità agli amministratori delle province e dei comuni; modificazione della legge 26 aprile 1974, n. 169 » (1387), d'iniziativa del senatore De Sabbata e di altri senatori.

Approvazione con il seguente titolo: « Integrazione della legge 26 aprile 1974, n. 169; interpretazione autentica delle leggi 11 marzo 1958, n. 208, 9 febbraio 1963, n. 148, 2 aprile 1968, n. 491, e 26 aprile 1974, n. 169, sull'indennità agli amministratori delle province e dei comuni »:

ANDÒ (DC), relatore 14995
 DARIDA, sottosegretario di Stato per l'interno 14996
 DE SABBATA (PCI) 14990, 14997
 RUFFINO (DC) 14993

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Interventi per alcune zone del territorio nazionale colpite da calamità naturali » (1423) (*Relazione orale*):

PRESIDENTE Pag. 14953 e *passim*
 ALBERTINI (PSI) 14957
 ANDERLINI (Sin. Ind.) 14989
 BALBO (Misto-PLI) 14988
 BENAGLIA (DC) 14972
 BOLLINI (PCI) 14971, 14980
 DEL PONTE (DC) 14963 e *passim*
 FONTANA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici 14967 e *passim*
 MIROGLIO (DC), relatore 14954 e *passim*
 OTTAVIANI (PCI) 14960, 14975
 PRODI, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14980, 14981
 SANTALCO (DC) 14975, 14984

Rinvio della discussione:

« Conversione in legge del decreto-legge 13 novembre 1978, n. 703, concernente l'insediamento della centrale elettronucleare del Molise » (1464):

PRESIDENTE 14998
 de' COCCI (DC) 14998

ENTI PUBBLICI

Annuncio di richiesta di parere parlamentare su proposta di nomina 14953

INTERROGAZIONI

Annuncio 15016
 Da svolgere in Commissione 15020

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE

DI MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 1978 15020

Presidenza del vice presidente VALORI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

BALBO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 1° dicembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo per giorni 2 il senatore Galante Garrone.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. In data 4 dicembre 1978, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 2534. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 693, recante norme in materia di imposta di registro per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani » (1484);

C. 2268. — « Adesione al Protocollo per la riconduzione dell'Accordo internazionale sull'olio di oliva del 1963, adottato a Ginevra il 23 marzo 1973, e sua esecuzione » (1485);

C. 2363. — « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare ungherese, intesa ad evitare le dop-

pie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, con annesso Protocollo, firmata a Budapest il 16 maggio 1977 » (1486);

C. 1889. — « Revisione dei criteri di determinazione dei ruoli organici del personale non docente statale delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche » (1487).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. In data 4 dicembre 1978, è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

COCO, BARTOLOMEI, DE VITO, DE GIUSEPPE, DE CAROLIS, CRAVERO, LA PENTA, ORLANDO, DEL NERO, ANDÒ e CARRARO. — « Disposizioni sull'istituzione dei tribunali della libertà e sulla impugnazione dei provvedimenti relativi alla libertà personale dell'imputato » (1488).

In data 4 dicembre 1978 sono stati inoltre presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste:

« Ulteriore proroga per gli assessori regionali dell'agricoltura della potestà di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306, in materia di contrattazione per la determinazione del prezzo del latte » (1482);

dal Ministro della sanità:

« Ulteriore proroga di alcuni termini previsti dalla legge 2 maggio 1977, n. 192, concernente norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi » (1483).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

P R E S I D E N T E . I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Modifica agli articoli 10 e 29 della legge 26 aprile 1974, n. 191, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (1473) (*Approvato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previo parere della 11ª Commissione;

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura):

Deputati de CARNERI ed altri; ZANIBONI ed altri; TANTALO; FERRI ed altri. — « Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, con le modificazioni e integrazioni della legge 14 agosto 1971, numero 817 » (1468) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previo parere della 2ª Commissione;

« Ulteriore proroga per gli assessori regionali dell'agricoltura della potestà di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306, in materia di contrattazione per la determinazione del prezzo del latte » (1482), previ pareri della 1ª e della 10ª Commissione;

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Abrogazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1428, relativa all'esonazione dai vincoli di inedificabilità nelle zone di rispetto dei cimiteri militari di guerra » (1471) (*Approvato dalla 14ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 4ª e della 8ª Commissione;

« Ulteriore proroga di alcuni termini previsti dalla legge 2 maggio 1977, n. 192, con-

cernente norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi » (1483), previo parere della 1ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

Disegno di legge costituzionale. — MANCINO. — « Modifica del secondo comma dell'articolo 92 della Costituzione » (1461);

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

GIOVANNETTI ed altri. — « Ambito di applicazione del beneficio della liberazione anticipata preveduto dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario » (1453), previo parere della 1ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 693, recante norme in materia di imposta di registro per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani » (1484) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 2ª e della 8ª Commissione.

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E . In data 4 dicembre 1978, a nome della 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni),

il senatore Santonastaso ha presentato la relazione sul seguente disegno di legge:

« Disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (1403).

Annunzio di presentazione del testo degli articoli proposto dalla 8ª Commissione permanente per il disegno di legge n. 1423

PRESIDENTE. La 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) ha presentato il testo degli articoli, proposto dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: « Interventi per alcune zone del territorio nazionale colpite da calamità naturali » (1423).

Annunzio di richiesta di parere parlamentare su proposta di nomina in ente pubblico

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Michele Guido Franci a presidente dell'Ente autonomo fiera campionaria internazionale di Milano.

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, è stata deferita alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo).

Annunzio di relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di enti

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le relazioni concernenti la gestione finanziaria:

del Consorzio autonomo del Porto di Genova, per gli esercizi dal 1973 al 1976 (*Doc. XV, n. 14*);

della Cassa marittima Tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, della Cas-

sa marittima Adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie e della Cassa marittima Meridionale per gli infortuni sul lavoro e le malattie, per gli esercizi dal 1967 al 1974 (*Doc. XV, n. 107*).

Tali documenti saranno inviati alle Commissioni competenti.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1423

MIROGLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIROGLIO. A nome della 8ª Commissione permanente chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge: « Interventi per alcune zone del territorio nazionale colpite da calamità naturali » (1423).

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Miroglio si intende accolta.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Interventi per alcune zone del territorio nazionale colpite da calamità naturali » (1423) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interventi per alcune zone del territorio nazionale colpite da calamità naturali », per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Do pertanto la parola al relatore, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno n. 1 presentato dalla Commissione.

Si dia lettura dell'ordine del giorno.

BALBO, segretario:

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1423, considerato che con l'eserci-

zio 1978 cessano gli interventi previsti dalla legge 26 maggio 1975, n. 183, e rilevato che nelle zone dell'Irpinia, del Sannio e della provincia di Caserta la ricostruzione abitativa è stata effettuata in misura inferiore al 50 per cento del fabbisogno, mentre assai limitata è stata la ricostruzione delle opere di pubblico interesse e la realizzazione di infrastrutture; rilevato altresì che in dette zone non è stato affrontato il problema del risanamento dei centri abitati, con pregiudizio del riassetto del tessuto urbanistico; considerato in particolare che dal 1° gennaio 1979 si determinerà la *vacatio legis* per quanto concerne gli interventi ancora occorrenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e per la rinascita delle zone colpite dal terremoto del 1962, con gravi riflessi sui 70 comuni dell'Irpinia, del Sannio ed alcuni comuni della provincia di Caserta, la cui popolazione vive in uno stato di accentuata esasperazione conseguente al disagio abitativo e alla stasi delle attività economiche,

impegna il Governo a presentare con sollecitudine un apposito disegno di legge in ordine alla proroga degli interventi per la ricostruzione e la rinascita economica delle zone colpite dal terremoto del 1962, prevedendo un adeguato stanziamento di mezzi economici.

9. 1423. 1

LA COMMISSIONE

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

MIROGLIO, *relatore*. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge 1423 al nostro esame prevede, come è noto, interventi per alcune zone del territorio nazionale colpite da calamità naturali, e precisamente la parte nord-orientale del Piemonte, in particolare la Val d'Ossola, la Valstrona e la Valsesia, sconvolte da una tremenda alluvione il 7 agosto ultimo scorso, la Valle d'Aosta, interessata da un violento nubifragio il giorno 7 ottobre 1977, la regione Umbria nella zona del ternano, colpita da eventi sismici il 30 luglio e il 5 e 7 agosto del

1978, nonchè un ulteriore intervento successivo in favore delle regioni Campania e Umbria per consentire il completamento delle opere di ripristino dei danni provocati da pregressi eventi sismici nelle zone del Sannio, dell'Irpinia e della Valnerina.

Successivamente, in sede di esame da parte della Commissione di merito detti interventi sono stati estesi alle province di Messina e Agrigento in Sicilia, danneggiate dal nubifragio del 20 ottobre 1978, nonchè alla provincia di Teramo, in Abruzzo, danneggiata dagli eventi alluvionali dell'ottobre 1978, e al territorio comunale di Pozzuoli a seguito di fenomeni bradisismici verificatisi nel 1970. In quell'occasione sono state altresì aumentate alcune somme previste per la regione Umbria e la regione Campania. L'evento alluvionale del 7 agosto 1978, che ha dato l'avvio a questo provvedimento, alla luce dei danni che si sono verificati nella parte nord-orientale del Piemonte e sud-occidentale del Canton Ticino ha presentato caratteri di eccezionalità e risulta certo di gran lunga il più grave tra gli eventi calamitosi sopra elencati. L'evento che, come abbiamo già ricordato, ha interessato particolarmente la Val d'Ossola e le sue valli laterali (Isorno, Vigezzo, Anzasca, Antrona), la Valstrona e la Valsesia, ha provocato la perdita di vite umane (si sono riscontrate 15 vittime, 15 feriti e 4 dispersi solo per la parte italiana) e rilevanti danni ai servizi primari, alle infrastrutture, agli abitati, all'agricoltura, alla copertura vegetale, nonchè gravi ulteriori dissesti dell'assetto idrogeologico del territorio colpito.

Ovviamente la gravità dell'evento ha mobilitato tutte le forze che per compito di istituto intervengono in tali dolorose circostanze. In particolare la regione Piemonte è stata immediatamente presente e ha predisposto ed attuato schemi organizzativi e di coordinamento per avviare a soluzione con tempestività i numerosi gravi problemi, utilizzando, oltre alle proprie strutture tecniche, l'azione coordinata di tutte le forze sociali disponibili nelle zone colpite, d'intesa e con il supporto degli enti locali e dello Stato; un'azione tempestiva, intelligente, che si poneva precisi obiettivi, quale quello di

giungere, tra l'altro, all'immediata attuazione di interventi di pronto soccorso a tutela della pubblica incolumità con il ripristino di infrastrutture primarie, nonché alla acquisizione di preliminari elementi conoscitivi, quale premessa indispensabile per lo avvio di una organica e sollecita politica di ripristino di tutte le opere pubbliche e di tutte le attività presenti nel territorio. Infatti, superata la primissima fase dell'emergenza, in quella zona sono stati attentamente esaminati i problemi più gravi che non potevano, per l'entità dei danni e per la gravità della situazione, essere risolti immediatamente. In particolare il problema delle comunicazioni internazionali lungo la Val Vigizzo, percorsa dalla strada statale 337 e dalla ferrovia vigezzina, si evidenziava in tutta la sua gravità per le numerose interruzioni che interessavano in più punti entrambe le linee di comunicazione, pregiudicando tra l'altro il collegamento giornaliero dei 900 pendolari con la Svizzera. Sempre nel novero delle iniziative assunte dalla regione Piemonte giova ricordare che le iniziative stesse sono state improntate non solo alla necessità di risolvere i problemi di ricostruzione ma, avviata l'operazione di accertamento e verifica delle cause che hanno provocato la situazione di disastro, a cogliere l'occasione per l'avvio di una verifica sui corretti usi del territorio per avviare nel quadro dei medesimi una coerente politica di ricostruzione e di rilancio degli obiettivi di sviluppo corretto e programmato. Parallelamente, con l'ausilio dei geologi, del personale dell'ispettorato delle foreste e del genio civile veniva avviata un'indagine per accertare l'entità, le cause e il grado di pericolosità dei dissesti idrogeologici. Le indagini succitate, che non hanno trascurato nessun settore, dalla viabilità all'agricoltura, dalle opere idrauliche alla sistemazione idrogeologica della zona, dalla industria al commercio e all'artigianato, dal turismo allo sport, agli edifici di civile abitazione, hanno permesso di individuare la necessità di avviare ben 225 interventi di pronto soccorso per un importo complessivo di oltre 7 miliardi e soprattutto ancora una volta da esse è emersa la necessità di concentrare da parte del Governo l'atten-

zione su una realtà finora eccessivamente trascurata: sul suolo degradato, la cui mancata difesa è al tempo stesso causa ed effetto troppe volte di catastrofi sempre più gravi; sulle risorse territoriali (acqua, energia, boschi) che molto spesso sono colpevolmente inutilizzate; sul fatto che la tragedia dell'Ossola è solo una tragica testimonianza di quello che ormai è lo stato di dissesto del nostro territorio, che tra l'altro evidenzia la necessità di generalizzare l'obbligo di studi geologici per i comuni, le comunità montane, i comprensori, per porre fine alla realizzazione di opere di urbanizzazione che spesso da « attentati al territorio » si trasformano in « attentati alla vita », nonché a sistemazioni montane o di corsi d'acqua che per la loro irrazionale impostazione e gestione si traducono in un'inutile dispendio di denaro pubblico.

E, proprio nel momento in cui il Parlamento è impegnato nella preparazione del programma decennale di interventi per la difesa del suolo, ci dobbiamo proporre, quanto meno, di dare una risposta a quanti negli anni scorsi si sono adoperati, con inutili quanto inascoltate campagne di stampa, a battersi affinché la difesa dell'ambiente e del territorio divenisse un dato culturale di carattere generale e hanno avvertito che le gravissime manomissioni sul territorio stesso, a volte anche autorizzate (mi riferisco soprattutto alle estrazioni di materiali dai greti dei torrenti e dei fiumi), non avrebbero potuto che provocare dei danni che sarebbero stati pagati dall'intera collettività. L'alluvione dell'Ossola e quelle delle altre zone sopra ricordate hanno ancora una volta evidenziato il fatto che la fatalità c'entra fino ad un certo punto; vi sono fatti incontrollabili, vi è la realtà di una precipitazione violenta, ma è altrettanto vero che sono bastate poche ore di pioggia, sia pure violenta, per devastare e paralizzare intere regioni.

Analogamente possiamo ricordare a noi stessi che, se è vero che il fabbisogno dei mezzi necessari per rendere più sicure le nostre vallate dal punto di vista idrogeologico è enorme, quindi di difficile reperimento, è altrettanto vero che l'apparato pubblico, a tutti i livelli, non è mai stato in condizioni

di spendere tempestivamente e razionalmente i soldi via via stanziati dal Parlamento in occasione di precedenti alluvioni. E comunque quel poco che è stato realizzato, mancando di una ponderata visione di insieme, quasi sempre ha raggiunto risultati assai modesti rispetto a quelli che le opere stesse si proponevano.

Auspiciando pertanto che quelli in esame siano gli ultimi di una lunga serie di interventi sporadici e frammentari in quanto non inquadrati in un piano nazionale, veniamo all'esame del disegno di legge in questione che, come è noto, prevede un impegno complessivo di spesa di 190.270 milioni. Il provvedimento è suddiviso in sette titoli. Il primo riguarda gli eventi alluvionali del 7 agosto 1978 in Valle d'Ossola e prevede una spesa di 113.270 milioni così suddivisa per le principali destinazioni: 50.000 milioni alla regione Piemonte per provvedere al ripristino di tutte le opere di competenza degli enti locali; 470 milioni per opere di edilizia demaniale e di culto nei comuni danneggiati; 7.500 milioni per lavori di sistemazione e riparazione delle opere idrauliche di competenza dello Stato; 24.500 milioni all'ANAS per il ripristino delle comunicazioni stradali di competenza dello Stato.

Al titolo secondo, che riguarda interventi per gli eventi alluvionali dell'agosto 1978 in Valle d'Aosta, è prevista, tra l'altro, una spesa di 2.000 milioni, quale integrazione di stanziamenti già avvenuti a cura della regione.

Al titolo terzo, che riguarda gli eventi sismici dell'agosto 1977 e del marzo, del luglio e dell'agosto 1978 nell'Umbria sono previsti 27.000 milioni per interventi in quella regione.

Il titolo quarto riguarda interventi per gli eventi sismici in Irpinia, Sannio e Valnerina e prevede un contributo di 10.000 milioni per ciascuna regione interessata.

Il titolo quinto riguarda il nubifragio del 20 ottobre 1978 nelle province di Messina e di Agrigento. Si prevede il contributo di lire 15.000 milioni alla regione Sicilia per provvedere alla riparazione di tutte le opere pubbliche danneggiate.

Il titolo sesto riguarda gli eventi alluvionali del 19-20 ottobre 1978 in Abruzzo e pre-

vede un contributo di 10.000 milioni per la regione Abruzzo.

Il titolo settimo concerne il bradisismo di Pozzuoli del 1970. È prevista una spesa di 2.000 milioni per provvedere al trasferimento in altra località del territorio comunale di Pozzuoli delle unità abitative, commerciali, artigiane e professionali del rione Terra e di altre zone della città danneggiate dal bradisismo, nonché una spesa di 1.000 milioni da impiegare per la sistemazione, la conservazione e il recupero abitativo del rione Terra, sempre di Pozzuoli, secondo il piano predisposto dal comune interessato.

Come avevo ricordato, la Commissione ha modificato, come si evince dal testo stampato, le previsioni del Governo. E poichè nel frattempo sono intercorsi chiarimenti con il Governo in esito alla maggiore spesa prevista inizialmente dal decreto-legge, la Commissione ha autorizzato il sottoscritto a presentare alcuni emendamenti agli articoli 17, 20, 22, 24 e 26 per quanto riguarda la spesa prevista, emendamenti che ho presentato in Aula in apertura di seduta e che posso elencare. Il primo concerne la modifica del primo comma dell'articolo 17, con l'inserimento del riferimento anche agli eventi sismici del marzo 1978; sempre al primo comma dell'articolo 17 vengono sostituite le parole « 30.000 milioni » con le altre « 27.000 milioni »; cioè è stata operata una riduzione di 3.000 milioni. All'articolo 20 analogamente è stata apportata una modifica in diminuzione di 5.000 milioni. All'articolo 22 è stata apportata un'altra modifica in meno di 3.000 milioni. All'articolo 26 di conseguenza l'onere complessivo previsto in 209.270 milioni viene ridotto a 109.270 milioni in virtù delle diminuzioni che ho dianzi ricordato e che corrispondono alle somme complessive che ho già enunciato e che, quindi, sono già comprensive di questi emendamenti.

Premesso quanto sopra, signor Presidente, onorevoli colleghi, penso che sia necessario corrispondere ad una esigenza di immediato intervento a sostegno e rilancio delle economie di tutte le zone che ho ricordato in questa breve relazione e delle attività produttive danneggiate o distrutte in

queste zone del Piemonte, della Valle d'Aosta, dell'Umbria, dell'Abruzzo, della Sicilia e della Campania, se il Governo è d'accordo nel portare a termine questo provvedimento così come è stato impostato dalla Commissione e successivamente ancora modificato per rientrare nelle effettive possibilità di bilancio contro le quali, oltre un certo limite, è comprensibile sia difficile andare. Questa legge speciale è stata per tanto tempo attesa e tutte le regioni interessate guardano ad essa come ad un'ancora di salvezza. Pertanto invito l'Assemblea e gli onorevoli rappresentanti del Governo a voler considerare, fra le altre cose, anche l'estrema opportunità ed urgenza di fare in modo che questo provvedimento possa giungere a conclusione affinché in quelle zone, così duramente provate, si possano iniziare e portare a compimento le opere definitive di ripristino tanto attese.

Per quanto concerne l'ordine del giorno n. 1, il relatore esprime l'auspicio che esso sia accolto dal Governo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Albertini. Ne ha facoltà.

ALBERTINI. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, di fronte alla catastrofica alluvione che il 7 agosto del corrente anno si è abbattuta con particolare eccezionalità, anche alla luce degli enormi danni che ha provocato, nella parte nord-orientale del Piemonte ed in altre località, il Governo, dimostrando una particolare, tempestiva sensibilità, di cui gli va dato atto, ha predisposto per fronteggiare la situazione di emergenza che si è determinata il disegno di legge che è oggi sottoposto al nostro esame e alla nostra approvazione.

Si tratta di un provvedimento legislativo di natura straordinaria perchè veramente straordinario è stato l'evento e straordinari sono state le necessità e gli oneri da fronteggiare per rimediare alle gravissime rotture provocate nel tessuto territoriale e sociale di quelle zone.

L'eccezionale alluvione, che ha particolarmente devastato la Val d'Ossola, terra che è particolarmente nota e cara al nostro popolo per il grande contributo dato alla lotta di Liberazione e per la riconosciuta e tenace capacità di sacrificio e di lavoro della sua gente, e la Val Maggia, nel finitimo cantone svizzero, ha provocato, come ha detto il relatore, quindici vittime umane, quattro dispersi e numerosi feriti da parte italiana, sei vittime ed un disperso da parte svizzera.

Inoltre si sono verificati distruzioni e danni rilevanti ai servizi primari, alle infrastrutture, agli abitati, alle attività imprenditoriali ed artigianali, all'agricoltura, alle attività ed ai servizi turistici, nonché gravi dissesti nell'assetto idrogeologico della località.

Per estensione, dimensione e gravità la zona più colpita risulta la Valle Vigezzo, che, tra l'altro, dal punto di vista paesaggistico, è un vero gioiello nella costellazione delle bellezze naturali italiane e dal punto di vista culturale è un centro di primaria importanza, avendo prodotto nel campo della pittura un vivaio di artisti di fama nazionale ed internazionale, tanto da meritare la prestigiosa definizione di « Valle dei pittori ».

Indiscutibilmente lo stato di trascuratezza e di abbandono in cui per troppo lungo tempo è stato lasciato quel lembo del nostro territorio nazionale è stato una componente negativa ed ha influito nel determinare, quanto meno dal punto di vista della quantità, qualità ed estensione, i rilevanti danni provocati da quell'evento. E tutti, organi dello Stato, Governo, forze politiche, dobbiamo riconoscere le nostre manchevolezze per non aver provveduto con tempestivi interventi a mettere quel territorio, come altri d'altronde, in migliori condizioni di difesa.

Indipendentemente da questa considerazione è doveroso riconoscere che la forza dell'uomo è impotente nell'impedire lo scatenamento delle forze distruttrici della natura, come quello che ha provocato il disastro che è oggetto dei provvedimenti al nostro esame.

I fattori idrologici che hanno causato l'evento sono caratterizzati dal fatto che nei

giorni precedenti il 7 agosto si è verificata una zona di bassa pressione che ha interessato una vasta area dell'Europa occidentale. Una tale situazione barica, accompagnata da una rapida variazione di temperatura, ha provocato nell'arco alpino occidentale una serie di perturbazioni atmosferiche a carattere temporalesco, con piogge intense e piene eccezionali nei corsi d'acqua dei bacini interessati, che hanno avuto particolari intensità nelle zone del Piemonte nord-orientale e del Ticino.

In questa situazione, data l'intensità e la concentrazione della precipitazione del 7 agosto, che nel suo epicentro della Val Vigezzo ha superato i 300 millimetri nelle 24 ore, raggiungendo una punta di oltre 150 millimetri in due ore dalle 18 alle 20, come è stato accertato dal pluviografo di Domodossola, il disastro era inevitabile, tenuto conto della natura geologica della zona, della scoscesità delle montagne che delimitano le valli, della insufficienza degli alvei dei fiumi e torrenti, incapaci di raccogliere l'enorme massa d'acqua tanto repentinamente precipitata e di altre concause naturali che aggravarono la situazione.

Se dalla indicazione, sia pure sommaria e insufficiente, delle cause passiamo all'esame dei danni, si può avere una valutazione, sia pure approssimativa, degli effetti catastrofici dell'alluvione. Oltre alle irreparabili perdite umane e allo sconvolgimento dell'assetto idrogeologico delle zone colpite — che implica un largo impegno di lavoro e finanziario, anche per l'elaborazione e l'attuazione dei progettati piani di bacino diretti a prevenire altre calamità di tale ampiezza — danni di gravità eccezionale si sono verificati nel sistema delle comunicazioni, con la distruzione e il danneggiamento di lunghi tratti della strada statale n. 337 della Val Vigezzo di collegamento internazionale con il Canton Ticino, della strada statale n. 549 della Valle Anzasca, con la completa interruzione del traffico veicolare e pedonale, con la distruzione di numerosi ponti. A questi danni vanno aggiunti, sia pure in proporzioni minori, i danni subiti dalle varie strade provinciali di collegamento e dalla strada statale n. 229 della Val Sesia.

Oltre al sistema viario, in fatto di comunicazioni gravi danni ha subito la ferrovia delle Centovalli, che, stabilendo una comunicazione diretta tra il Canton Ticino, la Val d'Ossola e il Canton Vallese, attraverso la Val Vigezzo, costituisce un elemento importante nel sistema dei trasporti internazionali italo-svizzeri e svolge un ruolo importante soprattutto per il cospicuo movimento dei numerosi lavoratori pendolari frontalieri che giornalmente si recano nella vicina Svizzera per ragioni di lavoro. Il crollo di quattro ponti su questa linea, l'asportazione totale di centinaia di metri di rilevato ferroviario e la distruzione di lunghi tratti di impianti fissi di linea, oltrechè implicare un rilevante impegno finanziario e lavori per tempi lunghi, propone l'opportunità di studiare soluzioni tecniche diverse, da realizzare comunque in sostanziale coerenza con gli interventi di riassetto idrogeologico della valle. La distruzione di acquedotti e altri servizi primari completa l'immensità della catastrofe.

Alle distruzioni e ai danneggiamenti subiti dai servizi e dalle infrastrutture vanno aggiunti quelli delle attività imprenditoriali, artigianali, agricole e turistiche, la cui entità è rilevante, quando si pensa che sono state coinvolte industrie come la SISMA, industria a partecipazione statale, la Rumianca nell'Ossola e la SILT in provincia di Vercelli, che insieme occupano migliaia di lavoratori: in particolare la SISMA ha subito l'intera distruzione di due centrali elettriche, che fornivano l'energia per il funzionamento del suo stabilimento di Villadossola.

Il pronto, instancabile ed efficace intervento della regione, con la presenza *in loco* per lunghi periodi del suo presidente, di membri della giunta e di consiglieri regionali di tutte le parti politiche, con l'insediamento nel centro valle e nella località vigezzina più colpita di due uffici tecnici; dell'amministrazione provinciale, dei sindaci e degli amministratori delle comunità montane, oltrechè quello degli organi dello Stato quali la prefettura, l'ANAS, il magistrato del Po, l'esercito, i carabinieri, la polizia, la guardia di finanza e i vigili del fuoco, che

si sono prodigati in una gara di umana solidarietà, ha reso possibile, con immediate e sostanziose decisioni di pronto intervento, alleviare le sofferenze di quella popolazione tanto provata e predisporre le prime misure per ristabilire i servizi primari indispensabili.

Il contributo di quella popolazione rude, ma profondamente tenace e volitiva, è stato generoso, coraggioso e determinante nell'apprestamento delle prime opere per ristabilire le condizioni per la ripresa della vita civile e dei rapporti che essa comporta.

La CEE, con atto di cui le dobbiamo gratitudine e riconoscenza, ha voluto dimostrare anche in questo frangente la sua solidarietà, stanziando un sostanzioso contributo come aiuto di emergenza, non escludendo la possibilità di aiuti di altra natura che, in base alla dichiarazione del commissario Tugendhat, si è riservata di valutare in base alle informazioni che verranno date dalle autorità italiane in merito ai danni subiti.

Ora si tratta di dare un riassetto alle zone colpite, di ristrutturare le opere distrutte o danneggiate, di predisporre gli opportuni accorgimenti per la rinascita di un comprensorio alpino che è stato uno dei pionieri della nostra economia moderna fin dai primissimi momenti dell'industrializzazione del nostro paese, vuoi per la capacità di lavoro e di sacrificio della sua popolazione, vuoi per la vicinanza delle fonti di energia idroelettriche, vuoi per le allora privilegiate vie di comunicazione con il resto del paese e dell'Europa centrale, ma che ora sta intristendo e immiserendo per lo stato di isolamento in cui è ridotto in conseguenza del mancato aggiornamento e ammodernamento dei suoi sistemi di comunicazione.

Il giornale « La Stampa » di Torino del 28 novembre ultimo scorso, in un articolo dedicato a questo specifico problema, in modo sintetico ma molto espressivo, in un titolo di quattro colonne rappresentava in modo plastico questa situazione: « L'alto novarese da crocicchio d'Europa ad area debole dell'economia piemontese ».

Senza entrare nei suoi dettagli, il provvedimento che è al nostro esame, nella sua

articolazione, poteva soddisfare le esigenze immediate per la ricostruzione di quelle zone.

Ritengo opportuno sottolineare l'importanza, oltrechè la novità, di far partecipare democraticamente alla amministrazione degli interventi le popolazioni interessate, mediante l'assegnazione dei mezzi occorrenti alla regione, con la partecipazione alla loro gestione degli enti locali.

Il disegno di legge, a mio parere, con gli opportuni accorgimenti per la soluzione del problema delle comunicazioni viarie che sta a monte di tutto, poteva essere considerato nelle sue linee generali sostanzialmente positivo e meritava una sollecita approvazione per le finalità che si era proposto, tenuto conto che era stato determinato e giustificato dalle distruzioni particolarmente gravi che l'Ossola aveva subito. Invece si è notevolmente appesantito durante il suo iter davanti alle Commissioni competenti, ha avuto un corso tormentato, anomalo e quasi paradossale, come quando in sede di Commissione di merito il Governo ha presentato un emendamento con il quale proponeva una deroga all'articolo 18-bis della legge 16 ottobre 1975, n. 492, sul tipo di quella concessa per il Friuli, per permettere di togliere l'Ossola dallo stato di isolamento in cui si trova e poi in sede di Commissione bilancio la proposta è stata bloccata dal rappresentante dello stesso Governo che ha espresso un parere contrario sulla stessa materia.

È una contraddizione che lascia perplessi e ci dà un senso di profonda amarezza sul modo di funzionamento dei nostri organi di governo, tanto più che non si capisce la ragione del parere contrario del rappresentante del tesoro su una misura che non aveva carattere dispositivo, e che non implicava disposizione di spesa, ma che era di natura programmatica nel senso di eliminare un ostacolo per riaprire il discorso sulla opportunità e possibilità o meno di dar vita in concreto alla realizzazione di un tratto di strada che fa parte del programma autostradale contemplato nella convenzione tra lo Stato e la società autostrade dell'IRI.

A tale riguardo ho parlato prima di progressivo sterilimento e immiserimento dell'Ossola in specie e dell'alto novarese in genere, che un tempo erano all'avanguardia nell'attività produttiva dell'intero paese, e ho osservato che questo regresso è da imputare allo stato di isolamento in cui è caduto quel territorio a causa del mancato ammodernamento del sistema di comunicazioni.

Ebbene, occorre dirlo a chiare lettere: sia prima che dopo il disastro dell'alluvione il problema delle comunicazioni era all'ordine del giorno di ogni riunione e di ogni discussione, e tutto l'annoso problema dell'eliminazione della strozzatura del lago Maggiore e dell'ammodernamento della viabilità dell'Ossola era ed è considerato di carattere primario su tutto per creare le premesse per la rinascita di tutta quella zona.

A titolo personale, perchè non voglio coinvolgere in questo impegno se non la mia coscienza di cittadino di quella terra, devo dire che proprio per questa ragione ero e sono convinto dell'assoluta necessità di affrontare finalmente questo problema. Il tronco autostradale, di una trentina di chilometri, da Gravellona Toce a Invorio, con una bretella per la congiunzione all'autostrada dei laghi, che rientra nel piano dell'autostrada Gravellona-Voltri, meglio conosciuta come autostrada del Sempione, già in parte realizzata nella sua parte sud, risolverebbe il problema di togliere dall'isolamento l'Ossola e l'alto novarese e creerebbe da una parte le condizioni per far uscire quella zona vasta e operosa dallo stato di malessere in cui si trova, contribuendo dall'altra in modo decisivo anche a risolvere il problema delle nostre comunicazioni con la Svizzera e l'Europa centro-occidentale.

È noto infatti che gli svizzeri hanno, per quanto li riguarda, risolto in modo brillante, con un'opera veramente grandiosa dal punto di vista di ingegneria stradale, il problema delle comunicazioni attraverso il valico del Sempione. Le autorità federali di quel paese, in occasione dell'inaugurazione dell'ultimo e più importante tronco da Schalberg a Briga, sottolineando che quell'opera che è costata parecchie centinaia di

milioni di franchi svizzeri non può essere fine a se stessa, ma deve mirare a stabilire una congiunzione rapida tra l'Europa centrale e il Mediterraneo, si sono chieste cosa farà l'Italia per rimediare alle gravissime difficoltà di transito da Iselle ad Arona, specialmente per la strozzatura del lago Maggiore, e per portare anche da parte italiana le vie di comunicazione, in quel tratto, a livello tale che consenta l'assorbimento e il deflusso del normale traffico stradale, che è oggi servito dall'insufficiente strada del Sempione, che per ampiezza e scorrevolezza è rimasta pressochè nelle condizioni dell'originaria struttura napoleonica.

È un interesse vitale per la mia zona che mi porta a queste considerazioni, ma è anche una profonda ragione politica perchè lo stato di malessere in cui essa si trova ha generato un tale malcontento da sfociare in forme di protesta tali che trovano nell'Ossola il terreno favorevole al sorgere di un movimento autonomista, l'UOPA, che con una forte dose di demagogia lancia la parola d'ordine per la creazione di una regione a statuto speciale; movimento che ha largo seguito purtroppo tra quelle popolazioni e che è caratterizzato dalla sfiducia nei confronti del Governo centrale e regionale e dei partiti politici.

Noi non possiamo chiudere gli occhi e restare indifferenti di fronte a questi movimenti centrifughi, perchè essi sono fenomeni che possono portare a gravi distorsioni e a gravi perturbazioni nella vita politica del nostro paese.

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare il senatore Ottaviani. Ne ha facoltà.

O T T A V I A N I. Signor Presidente, non ripeterò le cose dette in Commissione in merito al disegno di legge che stiamo discutendo nè le cose dette dal relatore, che ha illustrato la portata e i contenuti di questo disegno di legge. D'accordo quindi sui contenuti e sul merito del disegno di legge: conosciamo le motivazioni da cui esso ha tratto origine, ossia il ripetersi nel nostro paese di gravi calamità naturali.

Ho chiesto però di parlare per fare qualche riflessione, non tanto sul merito e sui contenuti, quanto sul modo di procedere dinanzi a fatti di questa natura. Credo che tutti i colleghi, in modo particolare quelli dell'8ª Commissione che hanno ripetutamente esaminato questo disegno di legge, abbiano avvertito un qualche disagio nel corso della discussione; disagio dovuto al fatto che nè il Governo nè il legislatore nazionale cominciano a tener conto di quelle novità che sono intervenute nel quadro giuridico ed istituzionale che disciplina in modo profondamente diverso dal passato questa materia. È vero, di provvedimenti come questo avremo purtroppo bisogno anche in avvenire; non credo che saranno sufficienti leggi programmatiche per la difesa del suolo, nè leggi-quadro per fronteggiare le calamità per farci con fondata speranza pensare che provvedimenti straordinari ed eccezionali non siano necessari quando, appunto, nel paese si verificano questi eventi eccezionali e straordinari. Ma credo che d'ora in poi dobbiamo affrontare questi temi in modo diverso dal passato.

Chi ha letto il disegno di legge ha visto che si è partiti dalle calamità intervenute a fine luglio, per poi scendere giù fino a quelle dell'ottobre inoltrato, per poi risalire a rifinanziare vecchie leggi che risalgono al 1970 o ancora prima; e tutto questo è stato fatto — è pure noto — con un certo affanno, nell'incertezza fra l'altro delle disponibilità dei finanziamenti. A me pare che per superare queste difficoltà dobbiamo confrontarci con le novità che sono intervenute nel nostro paese, con il nuovo quadro giuridico-istituzionale che è conseguente al compimento di quel processo riformatore dello Stato e della pubblica amministrazione in genere, che si è realizzato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616, che ha completato il trasferimento delle funzioni alle regioni. Qual è questo quadro nuovo che impone a Governo e legislatore di modificare procedure vecchie e non sempre efficaci e risolutive nei confronti del problema delle calamità naturali? Il quadro è molto semplice; le competenze sia a fronteggiare il momento dell'emergenza (i cosiddetti in-

terventi di pronto soccorso) sia a realizzare gli interventi relativi alle opere di ricostruzione rese necessarie dalle calamità sono stati trasferiti alle regioni con una sola eccezione: quando si fosse in presenza di calamità così gravi e straordinarie da rendere necessaria la nomina di un commissario speciale *ad hoc*. Solo in questo caso interviene la competenza dello Stato; per il resto la competenza è tutta regionale.

È chiaro tuttavia che bisogna mettere le regioni in condizione di realizzare gli interventi necessari. Ma anche qui la normativa è chiara. La Costituzione e la legge n. 281, che regola la disciplina finanziaria delle regioni, hanno definito con esattezza come si deve procedere. La legge n. 281 sulla finanza regionale afferma il principio che le regioni si reggono su tre fondamentali fonti di finanziamento: quella prevista dall'articolo 8, che istituisce il fondo comune per l'espletamento dell'attività normale, quella dell'articolo 9, che istituisce il fondo speciale per l'attuazione dei programmi di sviluppo (perchè la regola consacrata in tutti gli statuti delle regioni è quella di amministrare secondo la logica della programmazione) e quella dell'articolo 12, che prevede finanziamenti straordinari dello Stato alle regioni per realizzare programmi straordinari.

In sostanza quindi siamo in presenza di un semplice compito da parte dello Stato: un trasferimento di risorse per l'attuazione di specifici programmi che sono appunto conseguenti alle calamità, per fronteggiarle nel momento dell'emergenza e per avviare i processi di ricostruzione. Ma è chiaro che questo trasferimento di risorse deve avvenire non — lasciatemelo dire, colleghi — come è avvenuto finora, anche con questo disegno di legge, in modo a dir poco empirico; deve avvenire in modo documentato, programmato, efficace, per dare a questo sempre sofferto trasferimento di risorse nazionali tutta la capacità operante per andare incontro alle esigenze della popolazione. Da ora in poi, si dovrebbe dare corso non a provvedimenti che siano l'*omnibus* sul quale si carica tutto, ma a provvedimenti *ad hoc* che nascano alla base, che siano proposti

dalle istituzioni competenti, dalle regioni che avanzino richieste sulla base di indagini, di analisi scrupolose, documentate, sulla base di programmi di intervento specifici, studiati e pensati. In questo modo il trasferimento di risorse può avvenire con la certezza che esso andrà a rendere un servizio effettivo alla popolazione, che servirà a risolvere un problema urgente e concreto, trovando le strutture di base già pronte ad operare.

La stessa cosa dovrebbe avvenire per quanto si riferisce al rifinanziamento di leggi passate. Spesso avviene, onorevoli senatori, che il Parlamento rifinanzia leggi per eventi calamitosi passati qualche volta da decenni, senza che sappia nulla di come siano stati gestiti i vecchi finanziamenti. Ognuno di noi ha delle esperienze, ognuno di noi conosce situazioni, e potrebbe fare riferimento specifico a fatti specifici. Io credo che quando si va a rifinanziare leggi passate che hanno trasferito risorse non sufficienti per portare a compimento l'opera di ricostruzione lo si dovrebbe fare sulla base di una relazione e di una documentazione che dica come siano stati spesi i fondi, quali siano state le difficoltà incontrate e quali siano le ulteriori necessità che devono essere fronteggiate.

Ecco perchè voglio sperare che un provvedimento siffatto sia l'ultimo che il Parlamento sia chiamato ad approvare, e non certo perchè si possa fondatamente sperare che non si debbano fronteggiare eventi calamitosi, ma perchè si debbono modificare procedure e meccanismi se vogliamo che queste risorse, non facili da recuperare, così difficilmente sottraibili ad altri tipi di investimenti nei settori produttivi, possano dare tutto il positivo risultato che le popolazioni da esse si attendono.

Per concludere, signor Presidente, una brevissima notazione circa l'emendamento presentato dal Governo all'articolo 4 con il quale si chiede in sostanza di autorizzare la costruzione del tronco autostradale Gravellona Toce-Invorio. Abbiamo in Commissione espresso chiaramente il nostro pensiero. Ci rendiamo conto che possano esistere, non soltanto nella zona colpita della Val d'Osso-

la, ma anche in altre parti del territorio nazionale, situazioni che impongano un riesame critico della portata dell'articolo 18-bis della legge n. 492 del 1975 e per questo riteniamo che, anzichè, come ha fatto il Governo attraverso questo emendamento, surrettiziamente vanificare la volontà espressa dal Parlamento e riaprire un discorso in modo così settoriale, particellare e quindi anche pericoloso, si debba presentare da parte del Governo una proposta di legge che affronti tutta la situazione italiana nel suo complesso, che individui quali sono quei tratti di autostrada la cui costruzione può servire a dare senso, a dare redditività, a rendere più razionale il sistema autostradale costruito; questa visione organica e complessiva, che copra tutte le esigenze che a questo titolo si verificano nel nostro paese, è opportuno sia sottoposta ad un confronto serio ed obiettivo che potrà anche giungere a una modifica dell'articolo 18-bis della legge n. 492. Pertanto, come abbiamo fatto in Commissione, vorremmo invitare il rappresentante del Governo a ritirare questo emendamento e ad accogliere invece un ordine del giorno presentato da colleghi rappresentanti di diverse forze politiche, che invita il Governo a predisporre uno studio complessivo che affronti i nodi e le strozzature, se esistono, della struttura della rete autostradale italiana e che proponga soluzioni meditate, organiche e per questo efficaci. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Del Ponte, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche gli ordini del giorno nn. 2 e 3 da lui presentati insieme ad altri senatori.

Si dia lettura degli ordini del giorno.

B A L B O , segretario:

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1423;

considerata l'esigenza di autorizzare la costruzione del tronco Gravellona Toce-In-

vorio con diramazione per Sesto Calende della autostrada Voltri-Sempione;

avvertita la necessità di riesaminare il problema autostradale, anche in riferimento all'articolo 18-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492,

impegna il Governo a presentare, a breve scadenza, alla luce delle conclusioni della indagine conoscitiva effettuata dalla 8ª Commissione permanente del Senato sulla « Situazione autostradale e le sue prospettive », un disegno di legge che preveda un piano organico di completamenti dei tronchi autostradali, da rendere funzionale ed economica l'attuale rete autostradale.

9.1423.2 DEL PONTE, SANTALCO, BENAGLIA, OTTAVIANI, GENOVESE

Il Senato,

nell'esaminare il disegno di legge n. 1423; considerata l'esigenza di superare l'isolamento delle zone dell'Ossola e per un suo rilancio dopo la disastrosa alluvione del 7 agosto del presente anno;

tenuta presente l'attuale difficile situazione socio-economica del comprensorio Verbania-Cusio-Ossola;

richiamati altresì gli impegni già assunti dal Governo italiano ai fini del potenziamento dei collegamenti stradali internazionali di questa zona con la Confederazione elvetica,

impegna il Governo ad inserire nei programmi costruttivi dell'ANAS per il triennio 1979-81, previsti dall'articolo 36 del disegno di legge n. 2433, in discussione alla Camera dei deputati, la realizzazione di un collegamento, con caratteristiche di superstrada, tra Gravellona Toce e Invorio.

9.1423.3 DEL PONTE, MIROGLIO, BENAGLIA

P R E S I D E N T E. Il senatore Del Ponte ha facoltà di parlare.

D E L P O N T E. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, a circa quattro mesi dalla

disastrosa alluvione che ha colpito nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 agosto l'arco alpino nord-occidentale e in particolare alcune vallate dell'Ossola, il disegno di legge n. 1423 che prevede « interventi per alcune zone del territorio colpite da calamità naturali » è sottoposto al nostro esame.

Vi è stato un ampio dibattito in Commissione, e sia non formale nè di cortesia il mio grazie al relatore e soprattutto al Presidente, che tanto si è adoperato per accogliere i nostri inviti, anche se forse non sempre del tutto corretti, e che soprattutto ha ben compreso la necessità di portare avanti con urgenza il disegno di legge. Sono stati accolti in Commissione numerosi emendamenti che hanno portato l'onere complessivo del provvedimento, inizialmente predisposto dal Governo in circa 135 miliardi, ad un nuovo impegno finanziario di circa 209 miliardi. Credo che il Governo dovrà esprimersi in merito e darci il suo parere su alcuni emendamenti, certo di non poco conto, che in sede di Commissione sono stati ritirati, ma che verranno in parte ripresentati nel corso della discussione.

Per dovere di franchezza vorrei subito evidenziare che non potrò non chiedere al rappresentante del Governo di ripresentare il suo emendamento all'articolo 4 per la deroga, per il tratto che tanta rilevanza ha per l'Ossola disastrosa, dal disposto dell'articolo 18-bis della legge n. 492 del 1975, che blocca, o meglio sospende, la costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali. Così dico subito che non sono contrario a tutto quanto, attraverso questa legge, potrà, perfezionando il provvedimento, andare incontro a esigenze di giustizia e di solidarietà nei confronti di altre zone e altre popolazioni del territorio nazionale colpite in questi ultimi tempi da calamità naturali.

Mi scuso se nel mio intervento parlerò soprattutto dell'Ossola.

Mi si creda, vorrei avere parole e soprattutto la capacità di esprimere i sentimenti che provo, per significare come, al di là e al di sopra di incomprensioni, diffidenze ed egoismi, emergono nel mio animo — in occasioni come questa — sentimenti che richiamano un grande spirito di solidarietà e

di unità nazionale; quei sentimenti che animarono i migliori di noi nei grandi momenti della Resistenza e della ricostruzione.

Non a caso ho voluto in proposito richiamarmi alla Resistenza; mi è caro ricordare i fratelli Di Dio, di origine siciliana, tra le figure più eroiche e leggendarie della gloriosa storia dell'Ossola partigiana.

L'Ossola e la Sicilia, l'Ossola e l'Abruzzo, l'Ossola e il Meridione in genere: quanti legami e testimonianze che risalgono all'esperienza di allora, alle correnti migratorie del dopoguerra e anche al tessuto sociale degli attuali residenti nell'Ossola; territori e popolazioni che sembrano tanto lontani ma che, come ieri, anche in questa triste circostanza si sentono più che mai affratellati.

Pertanto parlerò dell'Ossola avendo ben presente la realtà e la necessità di tutte le altre zone e popolazioni che hanno in comune con l'Ossola anche l'impegno di affrontare e superare le conseguenze di recenti disastri naturali.

È doveroso esprimere innanzitutto in questa alta sede quanto nell'occasione è stato da tutti riconosciuto: la serietà e l'immediatezza con cui è stato affrontato il dopo alluvione. Il plauso e il più vivo ringraziamento vanno a tutti coloro che hanno assicurato una presenza tempestiva ed efficace per fronteggiare la situazione di emergenza seguita all'evento calamitoso e hanno portato concreta solidarietà alle popolazioni colpite: il Governo, il Parlamento, la regione, l'amministrazione provinciale, i sindaci, gli enti locali, le autorità centrali e periferiche dell'amministrazione statale, le forze dell'ordine, i carabinieri, la polizia, le guardie di finanza, le guardie forestali, i vigili del fuoco, i reparti militari, la Croce rossa e il soccorso alpino, i volontari di varie associazioni ed anche i giornalisti e le radio locali che con servizi puntuali hanno sensibilizzato l'opinione pubblica e gli organismi competenti ai problemi posti dalla situazione di emergenza.

L'esperienza e la conoscenza dell'Ossola è remota in fatto di frane, alluvioni, valanghe; remota ma anche recente, e sempre purtroppo presente, se è vero che — in questi ultimi due anni — questa che è alla nostra

attenzione è la terza disastrosa alluvione che colpisce la nostra zona: e tutti parlano di quest'ultima come di una delle più devastanti per questo territorio.

Il sole che il mattino dell'8 agosto è spuntato all'orizzonte ad illuminare tante rovine ha ancora una volta voluto significare il riscatto della vita e la fondamentale bontà della natura. La grande distruzione si era fermata, ma se ne devono raccogliere gli insegnamenti per gli anni a venire.

Non è questa l'occasione per entrare in una analisi, per ricercare colpe, responsabilità, errori e neppure per fare tristi bilanci dei gravi danni, del resto ben conosciuti ed ampiamente esposti in documentate relazioni.

È inutile pure ripetere quanto da anni si va auspicando sulla necessità di una legge-quadro sulle calamità al fine di superare la frammentarietà dell'attuale legislazione in materia; una legge suscettibile di essere applicata con criteri di automaticità ai singoli episodi calamitosi, evitando così il ricorso a norme parziali, frammentarie o a leggi speciali che lasciano sempre dei problemi insoluti o delle situazioni di disparità di trattamento.

Con una legge-quadro per le calamità è più che mai tempo inoltre di varare il piano per la difesa del suolo.

Ma vorrei semplicemente che si mediti con maggiore impegno e profitto su questi luttuosi eventi, onde evitare che ancora una volta molti seri proposti rimangano allo stadio di buone intenzioni.

Scriveva recentemente su una locale rivista scientifico-culturale un noto studioso e naturalista, profondo conoscitore della zona: « Cessata la buzza » (buzza: così da noi vengono chiamate le periodiche e sconvolgenti piogge che hanno carattere alluvionale) « le acque lentamente calmarono, i torrenti tornarono a scorrere pacati e quasi melensi come se nulla fosse accaduto. Ma la verde valle è segnata da lunghi solchi, da distese coperte di alberi divelti, da radici contorte e da detriti di ogni genere che mostrano il lavoro pugnace, cattivo, subdolo delle acque. Il fiume ha cambiato per lunghi tratti il suo letto ed il fiume scorrerà

ancora pigramente in questo nuovo letto come se lo occupasse da sempre. Le distese sconvolte torneranno a coprirsi di verde prato e di bosco, dove scorrazzeranno i bambini che invadono la valle nei mesi estivi e la allietano con i loro giochi. Il muschio scenderà ancora a ricoprire le umide rocce in cui scorrono i ruscelli e i torrenti. Tutto continuerà come prima fino alla prossima volta, quando sopra tutto questo pigro diverrà si scatenerà una nuova bufera e riprenderà rapido, violento e implacabile il lavoro modellatore delle acque dirompenti che nessuno può o vuole frenare. Sì, la valle è senza dubbio un'opera d'arte della natura, ma resterà perennemente incompiuta per l'inerzia e la rassegnazione dell'uomo ».

Riprendo questo spunto, che certamente risente troppo di tutto quello che non si è fatto o si è fatto male per il passato (il Parlamento aveva lodevolmente approvato precedentemente, con tempestività insolita, da *record* direi, la legge 3 gennaio 1978 che prevedeva appunto interventi e stanziamenti per questa stessa zona dopo l'alluvione dei primi dell'ottobre 1977: purtroppo nell'agosto successivo, alla data dell'ultimo cataclisma, ancora nulla o quasi nulla si era visto in Ossola in merito all'applicazione di quel provvedimento), per affermare che non sono sufficienti le parole, le buone intenzioni e le promesse ad esorcizzare agli occhi delle popolazioni gli spettri tristi che ogni disastro evoca: ritardi spaventosi nella ricostruzione, inefficienze, conflitti di competenza fra i vari organi, talvolta purtroppo anche speculazioni ed affarismo della peggiore specie nelle opere pagate dalla collettività.

Siamo tutti consapevoli che la fiducia è un bene da conservare e che le popolazioni dell'Ossola la misureranno nel momento in cui le opere di ricostruzione saranno finite e lo sviluppo strutturale un fatto compiuto. Perchè, nonostante tutto, sono certo che gli ossolani, l'Ossola, non sono affatto « in ginocchio » o « in stato di pre-collasso », come è stato scritto su autorevoli quotidiani nazionali. La solidarietà generale dimostrata all'Ossola nella triste occasione (anche a livello di Comunità economica europea si è significato questa partecipazione con un sostanzioso stanziamento); la coscienza della

fragilità della nostra terra, con la conseguenza di operare per il futuro tenendone conto nei limiti delle umane previsioni; la mobilitazione immediata, che questa volta c'è stata, delle autorità amministrative-politiche ad ogni livello; e specialmente la volontà ricostruttrice della nostra gente, ove le sovengono i mezzi che il pubblico potere è in dovere di dare; questi certamente sono tutti elementi che in tanta disgrazia possono rientrare in un bilancio positivo.

La popolazione ossolana è giovane soprattutto nello spirito; a noi non deludere ancora una volta la sua attesa.

E l'attesa non è soltanto quella per la ricostruzione di ponti, strade, case, briglie, arginature eccetera, ma soprattutto quella di costruire un futuro diverso da quello del passato.

Questo è stato il significato della presenza in Ossola, immediatamente dopo l'alluvione, di rappresentanti del Governo e del Parlamento, della regione (che lodevolmente e significativamente ha tenuto a Domodossola — e per la prima volta fuori della sua sede naturale di Torino — un'apposita seduta del suo consiglio), dell'amministrazione provinciale (che analogamente ha convocato a Domodossola la propria assemblea) e di tutti i rappresentanti degli enti locali del comprensorio.

Nel corso di molti responsabili dibattiti e in ogni occasione tutti i rappresentanti dei Gruppi politici hanno rimarcato la necessità di dare la possibilità all'Ossola non solo di ricostruire, ma di porre le basi per un ulteriore e ordinato sviluppo. Indispensabile diviene quindi — è stato detto — la riflessione sul rapporto che deve esistere tra l'insieme funzionale costituito dal complesso degli interventi e l'ambiente naturale, sul rapporto tra la vita di una comunità e il sistema naturale, geologico, idrologico entro cui essa si muove.

Un rappresentante del Governo, che ancora ringrazio, ha parlato di « esperimento pilota da farsi in Ossola per la sistemazione definitiva di tutto il bacino idrogeologico del fiume Toce ».

Due linee di eventi causali si incrociano: quella inerente al sistema naturale e quella inerente al sistema socio-economico, che si

evolve secondo le scelte soggettive della collettività. Dal modo con cui questa intersezione avviene dipende la sicurezza dell'uomo e del suo lavoro.

Il richiamo solidale all'urgenza e alla necessità che si comincino a definire interventi che saldino, senza soluzione di continuità, la emergenza con la prospettiva diviene così una scelta politica che deve impegnare Governo e Parlamento, forze politiche e forze sociali. A noi pare che sia soprattutto il modo più concreto, al di là delle parole, per rispondere alla sfida della natura con coraggio consapevole e non con superficiale approssimazione, per non vanificare la speranza di chi faticosamente sta riprendendo il cammino, per riconfrontare in una sofferta responsabilità il senso della democrazia nella quale crediamo e che vogliamo servire.

Permettetemi allora di introdurre, proprio per quanto ho detto prima, alcuni *flashes* che interessano la programmazione nazionale in generale e il nostro conseguente impegno.

Bisogna che i comuni siano messi in grado di assolvere il gravoso compito che li attende ancora, dando strumenti e mezzi necessari alla loro opera. Va tenuta presente la particolare situazione dei comuni di montagna, gravati da sempre maggiori difficoltà per le caratteristiche particolari del territorio e delle condizioni di vita della popolazione. Al riguardo vorrei sollecitare il Parlamento a prendere in esame il rifinanziamento, tante volte promesso, della legge n. 1102, per dare alle comunità montane la possibilità di continuare a vivere e il disegno di legge che prevede l'adeguamento dei sovraccanoni dovuti agli enti locali, ai sensi delle leggi n. 1775 del 1933 e n. 959 del 1953; questo per dare maggiori possibilità di intervento e di azione ai comuni e alle comunità montane, in modo che possa veramente realizzarsi la più ampia partecipazione popolare e democratica all'opera di ricostruzione che deve essere compiuta.

Vanno sottolineati pure alcuni aspetti che riguardano i settori dell'industria e dell'artigianato, rilevando che, se è vero che l'alluvione ha avuto un peso drammatico, è altrettanto vero che in questa zona vi era una sorta di terremoto preesistente all'allu-

vione, che riguarda la Montedison, la SISMA, la Rumianca della SIR, la Clifford, per fare alcuni nomi che significano migliaia di posti di lavoro in pericolo. Così le conseguenze del nubifragio vengono ad assommarsi a preesistenti situazioni di crisi e di difficoltà aziendali di varia natura, che rischiano nell'insieme di rendere ancora più precarie e problematiche le prospettive future.

E per finire, *last but not least*, il problema che incombe da sempre sull'Ossola, il problema delle sue comunicazioni: autostrada sì, autostrada no, superstrada. Sull'argomento si sono scritte montagne di articoli, si sono tenute decine di convegni, ci sono centinaia di studi proprio per dire che per il Verbano-Cusio-Ossola tutto sarebbe a posto da lustri se si fosse accolto a suo tempo l'unico criterio che storia, geografia, economia e buon senso suggerivano anche agli alfabeti: il prolungamento della Milano-laghi, una delle più vecchie autostrade del mondo. Ma di questo avremo modo di riparlare esaminando gli emendamenti al disegno di legge. Aggiungo soltanto che l'Ossola è una regione di frontiera, non solo come confine, ma soprattutto come passaggio, in quanto l'Ossola ha sempre svolto una funzione primaria nel rapporto con i popoli della confinante Confederazione elvetica e con quelli dell'Europa centro-occidentale e pertanto non può diventare una zona marginale, raggelata, uno spazio senza vitalità.

Molto serenamente dico che le velleità di secessione che anche noi abbiamo non sono certamente funghi avvelenati fuori stagione: sono solo frutti agrodolci di errori che oggi — e questo è il mio auspicio — e non domani, perchè sarebbe troppo tardi, è ancora possibile riparare.

È questo un appello che modestamente raccoglie il messaggio che viene con tanta dignità portato avanti da gente seria e responsabile, oltre che umile, che cerca disperatamente di reagire al suo isolamento e alla lenta degradazione di una terra in un tempo non lontano felice; una terra anche tanto gloriosa, che vuol vedere affrontati problemi trascurati da troppo tempo, che la soluzione di questi problemi vuole sia portata avanti con la forza della democrazia, col-

l'efficienza, non rifiutando certamente la politica e il confronto democratico.

Diciamo questo perchè siamo certi che diversamente dovremmo essere testimoni corresponsabili della lenta, ma fatale decadenza della nostra Ossola, di quell'Ossola le cui popolazioni, trentacinque anni or sono, avevano guardato con entusiasmo e fiducia al loro avvenire in un'Italia libera, democratica, giusta. (*Vivi applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Senatore Del Ponte, sugli ordini del giorno da lei presentati non ha nulla da dire?

DEL PONTE. Signor Presidente, siccome gli ordini del giorno hanno riferimento alla materia trattata con l'emendamento all'articolo 4 che il Governo, in sede di Commissione, si è riservato di presentare in Aula, mi riservo di intervenire in sede di esame dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Va bene.

Dichiaro allora chiusa la discussione generale.

Chiedo al relatore se ha qualche cosa da aggiungere a quanto ha già esposto in sede di relazione orale.

MIROGLIO, relatore. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FONTANA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Signor Presidente, onorevoli senatori, ancora una volta il Governo, il Parlamento e il paese vengono chiamati ad interessarsi di calamità naturali. Il provvedimento che il Senato è chiamato ad approvare si può concettualmente dividere in due parti ben distinte: la prima che riguarda calamità recenti, la seconda che riguarda calamità pregresse.

Le calamità recenti prese in esame fin dal primo momento in sede governativa riguardano gli eventi alluvionali della Val d'Ossola e della Val d'Aosta, i fatti sismici del terno, tutti verificatisi nell'agosto scorso. Successivamente alla presentazione del disegno

di legge in Senato, ulteriori eventi calamitosi hanno colpito zone del nostro paese: le piogge alluvionali nel messinese e nel terno, tutte verificatesi nel medesimo arco di tempo dell'ottobre scorso.

Non è purtroppo la prima volta che un simile argomento viene posto in discussione dinanzi agli organi responsabili del paese, dinanzi al Parlamento. La serie legislativa dell'anno 1978 reca la legge n. 2 datata 3 gennaio 1978, concernente appunto gli eventi alluvionali dello scorso anno in Piemonte, Lombardia, Liguria e Val d'Aosta. Successivamente, nel luglio e agosto scorso, il Parlamento è stato chiamato a intervenire per la approvazione delle norme ora contenute nella legge n. 225 relativa agli eventi sismici in Calabria e Sicilia del marzo e aprile di quest'anno oltrechè per ulteriori finanziamenti per la ricostruzione delle zone del Belice, nella legge n. 464, e per il Vajont nella n. 306, tutte del 1978. Particolarmente i danni recati dagli eventi alluvionali richiamano ancora una volta il problema della struttura del nostro suolo e quindi della difesa del suolo, come prima è stato ricordato.

Non si intende in questa sede riaprire un discorso molte volte, forse troppe volte, fatto e che il Parlamento e proprio il Senato, nella sede delle Commissioni competenti, sta portando avanti attraverso le difficoltà che le diverse implicazioni di una problematica così complessa comportano; dai problemi istituzionali ai problemi tecnici, ai problemi finanziari.

L'accenno va fatto, però, per sottolineare che la questione è viva, è all'attenzione del Parlamento, che ne è stato investito.

Il provvedimento che viene ora esaminato si presenta anch'esso come una norma speciale, intesa a consentire la riparazione sollecita, a cura degli enti istituzionalmente competenti, dei danni subiti nei diversi settori di tutto il vivere civile: esso pertanto è stato articolato con riferimento espresso e con previsioni specifiche alle diverse calamità delle zone diversamente interessate; l'assetto istituzionale dettato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, con il quale sono state definitivamente distribuite le competenze tra lo Stato e le re-

gioni a statuto ordinario nel settore delle pubbliche calamità, affida alle regioni ogni competenza in merito ai fatti che sono ricordati nella legge. L'intervento statale pertanto non avviene più con l'assunzione diretta dell'attività di ripristino, ma con interventi a favore delle regioni interessate e tale forma viene adottata anche nel caso delle regioni a statuto speciale. Il Governo ha proposto contributi finalizzati al ripristino dei danni provocati dalle calamità dell'agosto, intervento che, al di là delle perplessità finanziarie, giuste per chi deve avere cura degli interessi diversi e complessivi di tutto il paese, è stato esteso nell'iter parlamentare del provvedimento relativo alle calamità dell'ottobre. Si prevedono altresì interventi a cura dello Stato per le opere di competenza statale, quali l'edilizia demaniale, le strade, le opere idrauliche, nell'ambito dei bacini interregionali, sempre seguendo il taglio legislativo del decreto 616 e del 617. Gli interventi per le opere idrauliche e per le strade

statali saranno adottati con la previsione del parere delle regioni interessate.

Come è stato ricordato, il provvedimento che ora si è chiamati a votare prevede anche ulteriori interventi a favore delle regioni nelle quali in passato si sono verificati eventi calamitosi naturali. Per tali eventi pregressi — si tratta, come è stato prima ricordato, dei terremoti del Sannio-Irpinia, della Valnerina, delle zone abruzzesi, del ternano, di Pozzuoli — lo Stato a suo tempo si è accollata l'opera della ricostruzione direttamente, come nel caso del Sannio-Irpinia, o affidandola alle regioni per delega. Ora, per la già citata normativa del decreto presidenziale n. 616, l'onere della continuazione e definizione degli interventi è stato trasferito alle regioni interessate. Con il testo in esame vengono perciò previsti contributi alle regioni Umbria, Campania e Abruzzo per tali eventi.

Non c'è chi non veda come l'azione che lo Stato è chiamato a svolgere nel settore delle calamità naturali sia stata quindi in quest'anno purtroppo intensa e continua.

Presidenza del vice presidente CARRARO

(Segue FONTANA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici). Si deve pertanto dare atto che lo sforzo del Governo e l'ampia collaborazione parlamentare consentono che si proceda, seppure con gradualità, al risanamento delle ferite più gravi che la natura, talvolta così ingenerosa, crea nel tessuto fisico ed economico della nostra terra.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere sull'ordine del giorno n. 1, presentato dalla Commissione.

FONTANA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1 presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Ricordo che gli altri due ordini del giorno presentati attengono alla materia contenuta nell'articolo 4 e pertanto verranno trattati in quella sede.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

BALBO, segretario:

TITOLO I

EVENTI ALLUVIONALI DEL 7 AGOSTO 1978 IN PIEMONTE

Art. 1.

Per provvedere alle necessità di ripristino nelle zone delle province di Novara, Torino e Vercelli danneggiate dagli eventi alluvionali dell'agosto 1978, è assegnato alla regio-

ne Piemonte un contributo speciale di lire 50.000 milioni.

Con la somma anzidetta la Regione provvede, anche a mezzo di delega agli enti locali, a tutti gli interventi di propria competenza, con particolare riguardo a quelli concernenti il ripristino o la ricostruzione di edifici pubblici, di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di ospedali e strade non statali, di ogni altra opera di interesse degli enti locali, alla concessione di contributi per il riattamento ed il ripristino degli immobili privati danneggiati, nonché agli interventi nel settore agricolo, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

La somma di lire 50.000 milioni, di cui al primo comma, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 30.000 milioni per l'anno finanziario 1978 e di lire 20.000 milioni per l'anno finanziario 1979.

(È approvato).

Art. 2.

Per provvedere alle necessità urgenti di ripristino provvisorio e definitivo delle opere di edilizia demaniale e di culto nei comuni indicati nella allegata tabella A è autorizzata la spesa di lire 470 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1978.

(È approvato).

Art. 3.

Per provvedere ai lavori di costruzione, sistemazione e riparazione delle opere idrauliche attualmente di competenza dello Stato classificate di seconda e terza categoria ricadenti nei bacini a carattere interregionale, nonché per le opere di pronto intervento, da eseguirsi nel territorio della regione Piemonte in dipendenza degli eventi alluvionali dell'agosto 1978, è autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 2.500 mi-

lioni nell'anno finanziario 1978 e di lire 5.000 milioni nell'anno finanziario 1979.

I lavori previsti nel precedente comma sono attuati dal Magistrato per il Po di Parma in base ad un programma di interventi, che sarà sottoposto all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, previo parere della Regione che è tenuta ad esprimersi nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

In caso di decorrenza del termine predetto senza che sia stato comunicato il parere, questo si intende favorevole.

(È approvato).

Art. 4.

Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento provvisorio della rete anzidetta nelle zone colpite dagli eventi alluvionali di cui al presente titolo, da effettuarsi a cura dell'ANAS, è autorizzata la spesa di lire 24.500 milioni.

Sullo stanziamento di cui al comma precedente l'ANAS potrà eseguire, sentita la Regione, lavori di riparazione e sistemazione delle strade statali, comprese le opere di consolidamento, risanamento e difesa, con i miglioramenti tecnici necessari.

La spesa di lire 24.500 milioni occorrente per i lavori e le opere di cui ai commi precedenti sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 9.500 milioni per l'anno finanziario 1978 e di lire 15.000 milioni per l'anno 1979 per essere assegnata all'ANAS.

Ai fini del presente articolo i capi comparto della viabilità sono autorizzati, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e dall'articolo 25, lettera e), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione con il sistema dell'economia.

La regione Piemonte dovrà esprimere il parere di cui al precedente secondo comma entro il termine perentorio di 30 giorni dal

ricevimento della richiesta. Decorso il termine senza che il parere sia stato comunicato, questo si intende favorevole.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due ordini del giorno, dei quali è già stata data lettura, ed un emendamento. Si dia lettura dell'emendamento.

B A L B O , segretario:

Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

« In deroga al disposto dell'articolo 18-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, è autorizzata la costruzione del tronco Gravellona Toce - Invorio, con diramazione per Sesto Calende, dell'autostrada Voltri-Gravellona Toce ».

4.1

IL GOVERNO

F O N T A N A , sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O N T A N A , sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. In primo luogo va ricordato che l'autostrada dei trafori, concessa fin dal 1968 alla società autostrade del gruppo IRI, costituisce l'asta principale del collegamento internazionale tra il porto di Genova-Voltri e l'Europa centrale attraverso il Sempione. Allo stato attuale risultano in esercizio 151 chilometri del tratto Voltri-Stroppiana e delle derivazioni Predosa-Tortona e Stroppiana-Santhià. I restanti 113 chilometri del tratto Stroppiana-Invorio-Gravellona Toce con diramazione Invorio-Sesto Calende, destinata a collegarsi con la rete autostradale a nord di Milano, la Milano-laghi, non sono entrati in fase esecutiva anche a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 18-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, numero 376, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, il quale, come è noto, ha disposto la sospensione degli appalti di nuove opere autostradali ancorchè già assentite in concessione.

Pertanto la deroga al predetto articolo 18-bis che viene ora proposta con l'emendamento qui presentato è volta a consentire la costruzione di una parte dell'opera autostradale rimasta sospesa per il collegamento diretto tra Gravellona Toce e la rete autostradale a nord di Milano e quindi con tutte le direttrici a tale rete collegate. Il tratto di autostrada in essa contemplato ha una lunghezza complessiva di circa 40 chilometri (Gravellona-Invorio sono 25 chilometri, Invorio-Sesto Calende sono 15 chilometri circa) e consente solo parzialmente il raggiungimento delle finalità perseguite in sede programmatica allorchè fu decisa la costruzione dell'autostrada dei trafori.

Per quanto riguarda il problema della spesa, devo dire che essa non viene qui indicata in quanto il ripetuto tratto autostradale è compreso, con l'intera autostrada, nella convenzione 18 settembre 1968, n. 9297, stipulata tra l'ANAS e la concessionaria Società Autostrade in attuazione della legge 28 marzo 1968, n. 385, e conseguente decreto ministeriale 21 giugno 1968, convenzione tuttora vigente per cui si ritiene che debba essere questa società, cioè la Società Autostrade, ad effettuare il riesame dell'originaria previsione di spesa aggiornandola e quindi sottoponendola all'ente concedente ANAS unitamente all'individuazione dei criteri di finanziamento. Il ripetuto articolo 18-bis della legge 492 del 1975, infatti, ha sancito soltanto la sospensione della costruzione di nuove autostrade ma **nulla ha innovato in materia** di convenzioni e di concessioni autostradali all'epoca già stipulate per cui esse conservano ancora oggi piena validità ed efficacia sia formale che sostanziale.

P R E S I D E N T E . Onorevole Sottosegretario, osservo che in quanto ella ha detto non c'è alcuna indicazione circa la quantificazione della spesa prevista per questa nuova opera. Infatti, come lei comprende bene, non si può desumere che un tratto di autostrada costi in proporzione al costo generale dell'autostrada. Questa poi è una autostrada che dovrebbe essere autorizzata oggi, e io non credo che i costi di oggi siano

quelli del 1968. Pertanto su tale questione desidero ascoltare il parere della Commissione bilancio.

BOLLINI. Signor Presidente, vedo adesso l'emendamento e ne ricavo la certezza che un onere ricadrà sicuramente sul bilancio dello Stato. La quantificazione dell'onere è in questo momento difficile, credo però sia assolutamente da escludere un'interpretazione che escluda oneri per il bilancio dello Stato. Quindi se il Governo intende insistere sul suo emendamento deve fare due cose: primo, quantificare la spesa; secondo, indicare i modi e i metodi per la sua copertura.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, lei intende insistere sull'emendamento?

FONTANA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Intendo per il momento insistere sull'emendamento perchè non credo che la questione debba essere posta nei termini qui specificati. Ritengo infatti che questo non vada considerato come un emendamento per il quale va ricercata una copertura dal momento che la spesa grava sulla società autostrade dell'IRI e non deve essere indicata sul bilancio dello Stato. Non è l'ANAS che si assume l'onere di costruire l'autostrada, ma è la società autostrade dell'IRI che, attraverso una convenzione firmata nel 1968, ha l'obbligo di costruire l'autostrada.

PRESIDENTE. Debbo richiamare ancora una volta l'attenzione dell'Assemblea sulla gravità della proposta di emendamento presentata dal Governo che, ripeto, a mio parere, è al di fuori delle norme che regolano la spesa dello Stato, secondo le quali un'opera, per essere approvata, deve essere valutata nell'entità della spesa e se ne deve indicare poi la fonte di finanziamento.

Nell'ambito della sua sovranità l'Assemblea sarà chiamata ad esprimere la sua opi-

nione, però a me sembra che sarebbe molto grave se a questo principio ora si volesse derogare.

BOLLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLLINI. Signor Presidente, volevo precisare al rappresentante del Governo che il suo riferimento al fatto che si tratta di spesa non direttamente a carico del bilancio dello Stato poteva valere prima della nuova legge di contabilità approvata da questo Parlamento. Ora, con la nuova legge, è fatto obbligo anche per le leggi che prevedono oneri a carico del settore pubblico allargato di prevedere la regolare copertura. (*Interruzione del senatore Fermariello. Richiami del Presidente*).

MIROGLIO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIROGLIO, relatore. Non tanto per le giustificazioni addotte dal collega che ha parlato prima di me, quanto per una considerazione di carattere generale, poichè alla Camera è in discussione un provvedimento che inciderà senz'altro su questo argomento di cui si parla all'articolo 18-bis e in altre disposizioni, mi permetto di suggerire al rappresentante del Governo di prendere in considerazione l'ordine del giorno n. 2, presentato all'inizio di questa seduta, che potrebbe aiutarci ad uscire da questa situazione senza creare complicazioni per le prossime conclusioni alle quali arriverà la Camera dopo l'esame del provvedimento al quale facevo cenno. Mi permetto quindi di fare questa proposta.

FONTANA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

F O N T A N A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Tenuto conto dell'ordine del giorno proposto, il Governo lo accetta.

P R E S I D E N T E . Onorevole Sottosegretario, se l'emendamento 4.1 viene ritirato, si passerà all'esame dell'ordine del giorno n. 2, ma se l'emendamento non viene ritirato, e per ipotesi venisse approvato, è evidente che l'ordine del giorno resterebbe precluso.

F O N T A N A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo ritira l'emendamento ed accoglie l'ordine del giorno n. 2.

D E L P O N T E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E L P O N T E . Onorevole Presidente, visto che ho sottoscritto due ordini del giorno su analogo argomento, vorrei sottoporre alcune conclusioni all'esame dell'Assemblea.

Dirò subito che per una questione non tanto di forma ma di correttezza e dovendo riportare qui quanto già abbiamo dibattuto in sede di Commissione avevo preparato l'ordine del giorno n. 3 ritenendo con questo di trovare una scappatoia, non portando all'attenzione del Senato il problema autostradale, il problema del blocco alla costruzione autostradale. Tanto è vero che avevo chiesto, in quell'ordine del giorno, un impegno preciso del Governo sulla legge che è attualmente in discussione alla Camera relativa al piano triennale con appositi stanziamenti per l'ANAS e un congruo stanziamento per la soluzione del problema del tratto stradale che interessa l'Ossola: il tratto da Gravelona ad Invorio. Era una rinuncia, era realismo: significava da parte nostra rinunciare all'autostrada da Gravelona ad Invorio, per accontentarci dell'uovo oggi piuttosto che attendere ancora la gallina che ci è promessa da trent'anni.

Tenuto però conto che abbiamo concordato con altri colleghi l'ordine del giorno n. 2 che però dà atto di quanto prima avevo già illustrato in occasione del mio intervento sul provvedimento che è al nostro esame — e quindi non starò a ripetermi — e tenuto conto che, in questo ordine del giorno si fa un preciso richiamo alla costruzione (e qui torniamo a livello autostradale) del tronco Gravelona Toce-Invorio con diramazione per Sesto Calende dell'autostrada Voltri-Sempione e il tutto viene ricollegato ad un impegno del Governo ad esaminare l'intero problema a breve scadenza, credo che l'ordine del giorno si illustri da sè. Su questo ordine del giorno hanno consentito tutte le forze politiche. Vogliamo soltanto auspicare che l'impegno del Governo si concretizzi a breve scadenza perchè evidentemente ci sono da affrontare e risolvere problemi per i quali certamente l'attesa è già stata troppo lunga.

P R E S I D E N T E . Debbo informare l'Assemblea che il senatore Santalco ha presentato un emendamento all'ordine del giorno n. 2. Se ne dia lettura.

B A L B O , *segretario*:

Dopo le parole « Voltri-Sempione » inserire le altre: « nonchè del tronco autostradale Caprileone-Cefalù dell'autostrada Messina-Palermo, per renderla funzionale ».

9.1423.2/1

B E N A G L I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E N A G L I A . Signor Presidente, desidero intervenire sull'emendamento ritirato dal Governo e quindi sull'ordine del giorno successivo che è stato presentato dal senatore Del Ponte e da me per chiarire la situazione.

Infatti noi riteniamo come novaresi e come ossolani che per i problemi dell'Ossola in ordine alla viabilità, la sola soluzione è quella del completamento dell'autostrada. L'autostrada Voltri-Sempione era nata come autostrada Sempione-Voltri ed era stata richiesta dai novaresi per far fronte ai problemi dello sviluppo economico e di insufficienza degli assi viari attuali. E questo vent'anni fa, quando noi novaresi abbiamo iniziato la battaglia per l'autostrada. Dopo di che ci siamo trovati di fronte ad un'autostrada che invece di iniziare dal Sempione è iniziata da Voltri, e da Voltri è arrivata fino ad Alessandria. Poi abbiamo avuto un collegamento con l'autostrada Genova-Milano ed un altro collegamento che ha portato al traforo del Monte Bianco. L'autostrada, cioè, che era nata per collegare Genova con il Sempione e quindi con il Nord Europa (la vecchia strada che da secoli rappresentava il collegamento con il Nord Europa), è stata deviata con due biforcazioni che l'hanno distolta da quella che era la funzione fondamentale per cui era nata.

Ecco perchè giustamente gli ossolani e i novaresi chiedono di vedere risolto il problema di fondo e non di veder messa una pezza ad un problema che con qualunque altra strada si faccia non verrebbe risolto. Infatti noi avevamo chiesto, allorchè si è detto di fare il primo tronco, che è quello da Gravelona Toce ad Invorio, che quel tronco doveva avere la priorità nella costruzione; e questo perchè è un tronco che si allaccia all'autostrada dei laghi, cioè che collega a Milano la Val d'Ossola tramite l'autostrada Milanolaghi, e quindi al retroterra economico cui è legata la Val d'Ossola. Noi novaresi, infatti, siamo amministrativamente nel Piemonte, ma economicamente siamo nella Lombardia, siamo milanesi, per cui se vogliamo affrontare il tema fondamentale, che è quello dell'economia dell'Ossola (che sta degradando dopo essere stata una grande economia all'avanguardia nel settore metallurgico ai primi anni del '900), dobbiamo collegarla al suo retroterra economico naturale: ciò che veniva fatto con la proposta del Governo.

Impedendo questo e parlando di una superstrada o parlando di una strada, noi non

collegiamo l'Ossola con Milano perchè l'autostrada dei laghi (che collega la Val d'Ossola a Milano) si ferma al di là del Ticino, evidentemente perchè anche l'autostrada conosceva in anteprema le regioni e non conosceva l'economia.

Questa premessa era necessaria prima di poter affrontare il tema dei due ordini del giorno al nostro esame. Trovandoci di fronte all'opposizione — parliamoci chiaro — del Partito comunista e del Partito socialista, i quali partono da un pregiudizio ideologico contro le autostrade e quindi conseguentemente sono portati a bloccare anche questa autostrada... (*Commenti dall'estrema sinistra e dalla sinistra*).

C E B R E L L I . Ha già parlato troppo!

B E R T I . Questa è pura propaganda elettorale! È vergognoso per il Parlamento!

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, lasciate che il senatore Benaglia svolga il suo intervento.

B E N A G L I A . Grazie, Presidente, per avermi difeso, ma non ne ho bisogno. Non siete abituati (*indica i banchi all'estrema sinistra*) alla vita democratica: ecco come stanno le cose!

Non è possibile tacere su questo tema di pregiudiziali sul problema autostradale. Poichè di fronte a questa opposizione pregiudiziale che prescinde da ogni esame serio della validità economica del collegamento autostradale, abbiamo capito che cadeva evidentemente l'emendamento presentato dal Governo, siamo corsi ai ripari presentando due ordini del giorno che sono contraddittori l'uno con l'altro perchè non si può chiedere l'autostrada e nello stesso tempo una superstrada sullo stesso tratto. Sono evidentemente frutto di una situazione imbarazzante in cui siamo venuti a trovarci; ma la scelta delle popolazioni, come ho detto prima, è per l'autostrada, perchè essa, collegando a Genova e a Milano, risolve i problemi della zona e fa ridiventare il Sempione quello che è sempre stato per secoli: l'al-

lacciamento della Lombardia, della Liguria e del Piemonte con il nord dell'Europa.

Noi novaresi ci troviamo anche di fronte ai grossi problemi di una autostrada interrotta e deviata senza che ne avessimo saputo niente; ci troviamo di fronte alle capitali, cioè a Torino che si è fatto il traforo del Monte Bianco, il traforo del Gran San Bernardo, il traforo del Fréjus e che oggi, con la legge dei 3.000 miliardi stanziati per l'ANAS per il collegamento della statale di Torino con il Fréjus, porterà via una buona parte di quei miliardi. Ed abbiamo Milano che sta attuando il traforo del Gottardo e sta progettando il traforo dello Stelvio.

In sostanza, ci troviamo di fronte alle capitali che prevaricano sempre la provincia e quindi la nostra popolazione — lo ha detto molto bene Albertini — ad un certo momento si sente stanca di subire le prevaricazioni delle capitali e naturalmente parla di movimenti autonomistici. Ed è ovvio che ne parli perchè quando un Parlamento o un Governo o i partiti non hanno la capacità di essere forza di sintesi e di mediazione di interessi e lasciano sempre prevalere i più forti (in questo caso le capitali contro la periferia), è chiaro che non resta che la ribellione da parte di coloro che subiscono delle prevaricazioni, non resta che il ricorso al modo sbagliato di movimenti autonomistici.

È certo che noi partiti, noi uomini che abbiamo responsabilità a livello nazionale non possiamo ignorare che cosa sale dalla periferia quando in nome di visioni superiori, che poi non abbiamo interpretato nel modo giusto, non diamo una risposta alle giuste aspirazioni delle genti. Per questo torniamo a ripetere che i due ordini del giorno che abbiamo presentato sono, sì, contrastanti, ma la scelta prima è sempre per la soluzione autostradale. Capisco la validità del discorso del collega che siede sui banchi del Partito comunista, sulla necessità di un riesame del problema autostradale e della necessità di affrontare il problema delle priorità; però permettetemi di dire che in ordine al problema delle priorità al primo posto saranno sempre i completamenti delle autostrade che abbiamo interrotto; quale è appunto il caso della Voltri-Sempione.

Z I C C A R D I. Nuoro e Matera non hanno l'allacciamento ferroviario con la rete dello Stato!

B E N A G L I A. Io dico che, quando esaminiamo il problema delle autostrade e delle superstrade, ci dimentichiamo che nei paesi del Nord Europa si parla sempre di superstrade perchè in realtà sono delle autentiche autostrade e sono gratuite.

Presidenza del vice presidente ROMAGNOLI CARETONI Tullia

(Segue **B E N A G L I A**). Noi da paese povero parliamo di autostrade perchè sulle autostrade paghiamo il pedaggio che contribuisce a pagare le spese affrontate. E non diciamo che fare l'autostrada costi di più che fare la superstrada! Costa più fare la superstrada perchè questa è tutta a spese dello Stato, mentre con la convenzione che l'IRI andrebbe ad assumersi per la costruzione dell'autostrada interviene la parte di finanziamento che si ottiene attraverso il pedaggio. Perciò se vi è un riesame del problema autostradale è chiaro che la prima

cosa da fare è il completamento delle autostrade che abbiamo interrotto; da qui il diritto di priorità per queste autostrade.

Ma consentitemi di dire che non si può negare che le autostrade sono state fattore di sviluppo economico del nostro paese e non si può ad un certo momento, per qualche autostrada superflua o troppo dispendiosa, per qualche errore commesso, far calare una saracinesca sul problema autostradale italiano. È evidente che ad esempio le autostrade interrotte o un'autostrada come la Venezia-Monaco non possono certamente rimanere

nel dimenticatoio se vogliamo affrontare problemi concreti per la crescita del nostro paese.

Quindi occorre che il Governo affronti il problema autostradale in generale, ma con particolare riguardo ai problemi che vengono portati oggi alla nostra attenzione. Se in attesa del futuro e del perfetto l'Ossola dovesse aspettare ancora trent'anni è chiaro che allora dovremmo chiedere di essere soddisfatti nel piano dei 3.000 miliardi che sono disponibili all'ANAS e in posizione di priorità nell'elenco delle realizzazioni. Sarebbe grave che in una situazione difficile come quella in cui siamo venuti a trovarci nell'Ossola (in una valle che è stata all'avanguardia agli albori dell'era industriale, che ha saputo evitare attraverso il turismo, attraverso la laboriosità delle popolazioni lo spopolamento alpino durante gli anni del dopoguerra, ma che oggi comincia a crollare sotto la spinta di una crisi economica che è determinata dalla mancanza dei collegamenti, non delle capacità dei nostri imprenditori perchè abbiamo nella zona piccoli imprenditori che sono all'avanguardia nell'esportazione), in questa zona che non ha un collegamento stradale sufficiente per mantenere l'economicità della produzione, dovessimo vederli tagliati fuori da ogni soluzione. Infatti, puntando sull'autostrada ci troviamo di fronte ai no che provengono da una parte ideologicamente orientata in un modo secondo me sbagliato e dall'altra parte rischiamo di non rientrare nel piano dei 3.000 miliardi dell'ANAS per cui subiremmo i danni e le beffe. Non siamo disposti ad accettare i danni e le beffe, chiediamo che il Governo e il Parlamento con responsabilità indichino la soluzione concreta certamente realizzabile oggi.

PRESIDENTE. Senatore Santalco, desidera illustrare la portata dell'emendamento da lei presentato all'ordine del giorno numero 2?

SANTALCO. Signor Presidente, l'emendamento s'illustra da sè. Dato che lei gentilmente mi ha concesso la parola, desi-

dero ricordare ai colleghi che nella legislatura passata, come me, hanno fatto parte dell'8ª Commissione permanente lavori pubblici e comunicazioni che l'argomento autostrada Messina-Palermo è stato ampiamente trattato dalla stessa Commissione — mi spiace che sia assente il collega Piscitello, al quale mando un augurio di pronta guarigione perchè so che è ammalato — la quale all'unanimità ha sottolineato l'esigenza del completamento della Messina-Palermo.

Il consorzio dell'autostrada Messina-Palermo, che è costituito dalla regione siciliana, dall'amministrazione provinciale e da enti locali, non è in condizione di appaltare i lavori dell'ultimo tratto Caprileone-Cefalù perchè è intervenuto il decreto 376, e precisamente l'articolo 18-bis che ha sospeso gli appalti. Sono disponibili, per finanziamenti fatti dalla regione siciliana, 40 miliardi di lire che il consorzio non può utilizzare e rischia di perdere.

Siccome l'argomento, da chi parla, è stato riportato all'attenzione della Commissione in occasione dell'esame del disegno di legge 1423, mi sembra giusto che sia evidenziata, nel preambolo dell'ordine del giorno, l'esigenza dell'autorizzazione alla costruzione del tratto autostradale Caprileone-Cefalù dell'autostrada Messina-Palermo, quale completamento funzionale. Debbo ricordare che il mancato completamento dell'autostrada Messina-Palermo ha fatto saltare il piano economico a suo tempo preparato, per cui il consorzio non è stato e non è nelle condizioni di poter pagare i mutui. Ritengo che, nel momento in cui il Governo affronterà il problema così come chiediamo con quest'ordine del giorno, che porta come prima firma quella del collega Del Ponte, anche il problema dell'autostrada Messina-Palermo possa e debba trovare soluzione.

OTTAVIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OTTAVIANI. Signor Presidente, non avrei chiesto la parola se sull'ordine del giorno n. 2 non ci fosse stata la proposta di

emendamento Santalco, con l'aggiunta che ora ha illustrato. Soprattutto non avrei chiesto la parola se non ci fosse stato l'intervento del collega Benaglia che non raccoglierò perchè la stravaganza del suo pensiero, che è stata poi il succo del suo intervento, e cioè il cosiddetto odio o pregiudizio ideologico dei comunisti nei confronti delle autostrade, è così grande che non merita di essere raccolta, soprattutto in considerazione del fatto che la storia delle autostrade italiane, e non solo delle autostrade ma di tutta la viabilità, è ricca e ricolma di ben altre stravaganze, intendendo la parola in senso etimologico, ossia di tentativi, molto spesso realizzati concretamente, di uscire fuori — essi, sì, *extravagantes* — non solo dalla logica ma molto spesso dalla correttezza amministrativa.

Lasciando stare dunque le stravaganze, mi domando: che cosa si vuole con questo emendamento? Abbiamo detto, e l'abbiamo ripetuto nei tanti incontri che si sono svolti fino a pochi momenti prima che iniziasse questa seduta, che ormai era maturata l'esigenza di sottoporre ad esame critico la legge n. 492 del 1975. A tal fine, come dovrebbe essere noto, il Senato, e per esso l'ottava Commissione permanente, proprio perchè aveva avvertito questo problema, ha dato luogo ad un'indagine conoscitiva su tutta la situazione della rete autostradale italiana, per fare il punto su questa importante infrastruttura del nostro paese; indagine che si è conclusa con una proposta concreta anche di carattere operativo, che riapre la strada ad un ripensamento di tutta la questione.

Dunque siamo disponibili, e lo abbiamo dichiarato, a che il Governo faccia il punto, ma in modo serio, responsabile e meditato e non, come appare in questa discussione, clientelare e localistico: ognuno vuole che sia citato nell'ordine del giorno il pezzetto della sua autostrada! Questo significa svilire il ruolo, le competenze, la dignità del Parlamento italiano. Nella sostanza siamo d'accordo; il Governo faccia una analisi, faccia responsabilmente una proposta, faccia le scelte alla luce delle concrete disponibilità di spesa, inquadrandole nel programma triennale di uso delle risorse nazionali; faccia que-

sto responsabilmente e siamo qui con serietà e serenità, senza stravaganze, a riflettere su questa proposta e a darle corso qualora se ne riconosca la validità e la bontà. Questo, e solo questo, deve contenere l'ordine del giorno se vuole essere un'indicazione precisa, un mandato serio al Governo, e non un manifesto da affiggere qua e là per il paese a fini elettoralistici.

Annuncio quindi a nome del nostro Gruppo che, proprio per come sono andate le cose, mentre avevamo in un primo momento accettato (e i colleghi lo sanno) sia pure a malincuore che si facesse un riferimento specifico alla situazione della Val d'Ossola (accettandolo come indicazione emblematica, tenendo conto della particolarità geografica, umana e politica di quella zona), vista la forzatura che si intende fare di questa che doveva rimanere una pura e semplice indicazione emblematica al Governo, chiederemo la votazione per parti separate e comunque ci asterremo dal voto sul primo comma dell'ordine del giorno che nomina testualmente il tronco autostradale Gravelona Toce-Invorio ed anche, se dovesse passare, per quanto riguarda l'aggiunta proposta dal senatore Santalco.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'ordine del giorno n. 2.

M I R O G L I O, *relatore*. Signor Presidente, la Commissione è favorevole all'ordine del giorno n. 2. Per quanto concerne l'emendamento Santalco si rimette all'Assemblea.

F O N T A N A, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo accetta l'ordine del giorno n. 2 e per quanto riguarda l'emendamento Santalco si rimette anch'esso all'Assemblea.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Santalco, per il quale sia la Commissione che il Governo si sono rimessi all'Assemblea. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dal senatore Del Ponte e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Mi sembra, senatore Del Ponte, che l'ordine del giorno n. 3 debba considerarsi superato.

D E L P O N T E . Infatti lo ritiriamo.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

B A L B O , segretario:

Art. 5.

Per provvedere al completo ripristino del tratto italiano della ferrovia in concessione Domodossola-Locarno danneggiato dagli eventi alluvionali dell'agosto 1978, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, in ragione di lire 1.000 milioni nell'anno finanziario 1978 e di lire 3.000 milioni nell'anno finanziario 1979.

La somma predetta sarà erogata alla concessionaria Società subalpina imprese ferroviarie secondo i criteri stabiliti dalla legge 14 giugno 1949, n. 410.

Per far fronte alle spese relative al ripristino delle opere e degli impianti danneggiati dagli eventi alluvionali dell'agosto 1978 anche con le eventuali opere necessarie per prevenire analoghi danni conseguenti da eventuali futuri fatti calamitosi, è concessa all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato un'assegnazione straordinaria di lire 2.000 milioni.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, in ragione di lire 500 milioni nell'anno

finanziario 1978 e di lire 1.500 milioni nell'anno finanziario 1979, per essere assegnata alla predetta Azienda autonoma.

(E approvato).

Art. 6.

Nei comuni indicati nell'allegata tabella A è concessa la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei datori di lavoro di tutti i settori produttivi, dovuti per i periodi di paga compresi tra il 1° settembre 1978 e il 31 gennaio 1979.

Nei comuni di cui al primo comma è concessa la sospensione della riscossione dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo, nonché dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, titolari di azienda e rispettivi familiari, che siano iscritti alle forme di assicurazioni sociali obbligatorie previste per i lavoratori autonomi, limitatamente alle rate scadenti dal novembre 1978 all'aprile 1979.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità della rateizzazione dei contributi sospesi da effettuarsi senza corresponsione di interessi nel termine massimo di un biennio.

(E approvato).

Art. 7.

I lavoratori autonomi di cui al secondo comma dell'articolo precedente, i quali abbiano subito gravi danni per effetto degli eventi alluvionali di cui al presente titolo, sono esonerati dal pagamento dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie e per l'ENAOI, limitatamente alle rate comprese nel periodo dal novembre 1978 al giugno 1979.

Le quote dei contributi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che formano oggetto di esonero ai sensi del primo comma, sono accreditate dal-

l'Istituto nazionale della previdenza sociale a favore dei rispettivi assicurati alla scadenza della rata esattoriale in cui opera l'esonero.

L'esonero ha luogo a domanda dell'interessato da presentarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Alla domanda deve essere allegato un certificato del sindaco comprovante che l'interessato ha subito gravi danni per effetto del nubifragio.

(È approvato).

Art. 8.

L'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo graverà sul bilancio dello Stato che provvederà a rimborsare all'INPS, all'INAIL e alle altre gestioni interessate, a far tempo dal 1979 e sulla base delle risultanze annuali di gestione, le somme dagli stessi non riscosse.

(È approvato).

Art. 9.

A favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane, danneggiate dagli eventi alluvionali di cui al presente titolo, aventi stabilimenti nei comuni indicati nell'allegata tabella A, si applicano le provvidenze contemplate dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese le modifiche e le altre modalità contenute nell'articolo 9 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, salvo per quanto riguarda il termine di decadenza per la presentazione delle istanze che è consentita entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 10.

Le piccole imprese di cui all'articolo 9 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, ai soli fini dell'applicazione del precedente articolo 9, sono quelle individuali e sociali del settore del commercio con non più di tre dipen-

denti, quelle dell'artigianato, nonché quelle del settore industriale con non più di trenta dipendenti.

(È approvato).

Art. 11.

Il contributo a fondo perduto, di cui all'articolo 7-bis della legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, richiamato con modifiche dall'articolo 9 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, è corrisposto dai prefetti sui fondi che saranno ad essi somministrati con ordine di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità intestata ai medesimi, dell'importo massimo di lire 100 milioni, che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

(È approvato).

Art. 12.

Per l'erogazione dei contributi a fondo perduto, di cui al precedente articolo 11, è stanziata nel bilancio di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1978 la somma di lire 1.500 milioni.

Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali di cui alla presente legge nei comuni compresi nell'allegata tabella A, già elevato a lire 38.000 milioni con l'articolo 10 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, è ulteriormente elevato a lire 48.000 milioni.

Il limite di spesa di lire 16.550 milioni previsto dal terzo comma dell'articolo 10

della legge 3 gennaio 1978, n. 2, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è ulteriormente elevato a lire 21.550 milioni.

La maggiore spesa di lire 10.000 milioni, prevista dal secondo comma del presente articolo, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1978 e di lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1979; quella di lire 5.000 milioni di cui al terzo comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978.

(È approvato).

Art. 13.

Le imprese danneggiate di cui all'articolo 9 aventi titolo alla concessione del finanziamento previsto secondo le modalità della legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, possono beneficiare di un prefinanziamento da parte degli istituti o delle aziende di credito abilitati ai sensi della predetta legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni.

A tal fine detti istituti ed aziende di credito sono autorizzati, anche in deroga a norme di legge o di statuto, a prevedere nei contratti di mutuo, di cui all'articolo 3 della predetta legge, stipulabili anche prima della concessione del contributo in conto interessi da parte del Ministero del tesoro di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tali prefinanziamenti al tasso di interesse speciale del 3 per cento.

Il Ministero del tesoro, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta degli istituti ed aziende di credito i quali abbiano stipulato i contratti di prefinanziamento di cui al precedente comma, concede un contributo pari alla differenza tra il tasso di riferimento, vigente all'atto della stipula del contratto,

e il tasso agevolato del 3 per cento, fino alla data di concessione dei benefici previsti dall'articolo 3 della legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora il Ministero del tesoro, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non dovesse approvare la richiesta degli istituti ed aziende di credito di cui al terzo comma, i finanziamenti concessi dai predetti saranno regolati al tasso ordinario vigente alla data della stipula del contratto per tutta la durata residua in esso stabilita.

Le somme erogate a titolo di contributo sugli interessi nel periodo di prefinanziamento restano acquisiti dall'istituto o dall'azienda di credito.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

B A L B O , segretario:

Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

« A richiesta delle aziende danneggiate ubicate nei comuni indicati nell'allegata tabella A potranno essere concessi finanziamenti per l'estinzione di passività derivanti da mutui, contratti per finalità aziendali dalle imprese stesse, in essere alla data del 7 agosto 1978 e con scadenza a tutto il 31 dicembre 1983. Il tasso di interesse per tali finanziamenti, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, è quello indicato nel precedente secondo comma. I predetti finanziamenti, in deroga alle norme vigenti, mantengono lo stesso grado di garanzia del mutuo le cui passività servono ad estinguere. Le domande intese ad ottenere le agevolazioni previste nel precedente comma potranno essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

13.1 DEL PONTE, ALBERTINI, MIROGLIO, TONUTTI, GIUSTI, DE ZAN, VERNASCHI, VETTORI

D E L P O N T E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E L P O N T E . Praticamente l'emendamento si illustra da sè. È un emendamento che è già stato presentato in occasione del terremoto del Friuli; era stato inserito nell'articolo che riguarda gli interventi nel settore imprenditoriale, commerciale e artigianale.

Mi hanno assicurato che non c'è problema di copertura in quanto si rifà alla legge n. 50 che gode di notevoli finanziamenti; pertanto non si pone certamente il problema del finanziamento che, tra l'altro, si ridurrebbe a ben poca cosa. In questo modo ritengo che si renda giustizia alle aziende che sono state completamente distrutte, ai commercianti che non hanno più trovato neanche le mura, dando così loro modo di affrontare i nuovi impegni con i nuovi mutui a tasso agevolato e cumulando sui nuovi mutui anche i debiti pregressi cui debbono far fronte.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

M I R O G L I O , *relatore*. Mi rimetto al parere dell'Assemblea.

F O N T A N A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche il Governo si rimette alle decisioni dell'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Vorrei sapere dal senatore Bollini, a nome della 5ª Commissione permanente, se questo emendamento comporta un onere finanziario.

B O L L I N I . Signor Presidente, a prima vista ritengo che se un certo numero di aziende chiede di estinguere le proprie passività a un tasso di interesse basso, anche se questa differenza di tasso è coperta da una certa disposizione di legge, che naturalmente non riguarda la materia di questo emendamento, è chiaro che un onere esiste. Compete quindi al Governo o alla par-

te proponente farsi carico della definizione della misura dell'onere; dopo di che si potrà verificare se questo onere è coperto o no, ma è certo che un onere esiste.

P R E S I D E N T E . Vorrei sapere dal Governo come si pone la questione dell'onere che comporterebbe l'approvazione dello emendamento 13.1.

P R O D I , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Evidentemente un onere c'è perchè è chiaro che si tratta di una disposizione che favorisce un certo numero di aziende. Quindi va modificato il discorso della spesa. Direi che sarebbe meglio ritirare l'emendamento, che richiederebbe una più approfondita analisi per il suo contenuto di spesa.

C E B R E L L I . Si è già convenuto su questo in Commissione.

P R E S I D E N T E . Onorevole Ministro, lei ha detto che questo emendamento comporta un onere. Il senatore Bollini, a nome della 5ª Commissione, ce lo conferma. Vorrei domandare al senatore Del Ponte cosa intende fare.

D E L P O N T E . Intendo mantenere l'emendamento. Vorrei dire al senatore Cebrelli che il ritiro di questo emendamento, per la serietà che deve distinguere ciascuno di noi, in sede di Commissione non è stato fatto su un piano di scontro, ma per non perderci su un provvedimento che sembrava scontato; infatti l'emendamento comporta sì degli oneri, però si tratta di oneri che non debbono rifarsi al finanziamento di questa legge, ma al finanziamento della legge n. 50 che è coperta diversamente e che ha un fondo al quale questo emendamento si rifà. Tra l'altro è impossibile quantificare questo onere.

P R E S I D E N T E . In ogni caso, se lei non ritira l'emendamento, bisogna che il

Governo ci dica se è in grado di dare una indicazione circa la copertura, altrimenti la Presidenza non può mettere in votazione questo emendamento.

P R O D I, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Non sono evidentemente in grado di dare indicazioni circa la copertura.

D E L P O N T E. Ritiro l'emendamento e non aggiungo commento alcuno.

P R E S I D E N T E. La ringrazio.
Metto allora ai voti l'articolo 13. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

B A L B O, *segretario*:

TITOLO II

EVENTI ALLUVIONALI DELL'AGOSTO 1978 IN VALLE D'AOSTA

Art. 14.

Per provvedere alle necessità di ripristino nelle zone della Valle d'Aosta danneggiate dagli eventi alluvionali dell'agosto 1978, è assegnato alla regione Valle d'Aosta un contributo speciale di lire 2.000 milioni.

Con la somma anzidetta la Regione provvede, anche a mezzo di delega agli enti locali, a tutti gli interventi di propria competenza, compreso il settore agricolo, e con particolare riguardo a quelli concernenti il ripristino o la ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico, di strade non statali, di opere idrauliche e di ogni altra opera di interesse locale, nonché alla concessione di contributi per il riattamento ed il ripristino degli immobili privati danneggiati di qualsiasi natura e destinazione.

La somma di lire 2.000 milioni, di cui al primo comma, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1978.

(È approvato).

Art. 15.

Per provvedere ai lavori di costruzione, sistemazione e riparazione delle opere idrauliche ricadenti nei bacini a carattere interregionale da eseguirsi nel territorio della regione Valle d'Aosta in dipendenza degli eventi alluvionali dell'agosto 1978 è autorizzata la spesa di lire 800 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

I lavori previsti nel precedente comma sono attuati dal Magistrato per il Po di Parma in base ad un programma di interventi, che sarà sottoposto all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici previo parere della Regione che è tenuta ad esprimersi nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

In caso di decorrenza del termine predetto senza che sia stato comunicato il parere, questo si intende favorevole.

(È approvato).

Art. 16.

Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento provvisorio della rete anzidetta nelle zone della Valle d'Aosta colpite dagli eventi alluvionali dell'agosto 1978, da effettuarsi a cura dell'ANAS, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni.

Sullo stanziamento di cui al comma precedente l'ANAS potrà eseguire, sentita la Regione, lavori di riparazione e sistemazione delle strade statali, comprese le opere di

consolidamento, risanamento e difesa, con i miglioramenti tecnici necessari.

La spesa di lire 500 milioni occorrente per i lavori e le opere di cui ai commi precedenti sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1978.

Ai fini del presente articolo il capo compartimento della viabilità è autorizzato, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e dall'articolo 25, lettera e), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione con il sistema dell'economia.

La regione Valle d'Aosta dovrà esprimere il parere di cui al precedente secondo comma entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine senza che il parere sia stato comunicato, questo si intende favorevole.

(È approvato).

TITOLO III

EVENTI SISMICI DELL'AGOSTO 1977, DEL LUGLIO E DELL'AGOSTO 1978 NELL'UMBRIA

Art. 17.

Per provvedere alle necessità urgenti di intervento nei comuni danneggiati dagli eventi sismici dell'agosto 1977, del luglio e dell'agosto 1978 indicati nella allegata tabella B è assegnato alla regione Umbria un contributo di lire 30.000 milioni.

Con la somma anzidetta la Regione provvede, anche a mezzo di delega agli enti locali, a tutti gli interventi di propria competenza, con particolare riguardo a quelli concernenti il ripristino o la ricostruzione di edifici pubblici, di acquedotti, di fognature, di ospedali e strade non statali, di ogni altra opera di interesse degli enti locali, alla concessione di contributi per il riattamento ed il ripristino degli immobili privati danneggiati, nonché agli interventi nel settore agricolo di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

La somma di lire 30.000 milioni di cui al primo comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 15.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1978 e 1979.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

B A L B O , segretario:

Al primo comma, dopo le parole: « agosto 1977, del », inserire le altre: « marzo, del ».

17.1

LA COMMISSIONE

Al primo comma, sostituire le parole: « 30.000 milioni » con le altre: « 27.000 milioni ».

Conseguentemente, all'ultimo comma sostituire le parole: « 30.000 milioni » con le altre: « 27.000 milioni », e le parole: « 15.000 milioni » con le altre: « 13.500 milioni ».

17.2

LA COMMISSIONE

M I R O G L I O relatore. Gli emendamenti 17.1 e 17.2 si illustrano da soli e quindi rinunzio ad illustrarli.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

F O N T A N A , sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo esprime parere favorevole.

P R E S I D E N T E . Avverto che, in caso di approvazione dell'emendamento 17.1, bisognerà modificare nello stesso senso la rubrica del titolo III.

Metto ai voti l'emendamento 17.1. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.2. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 17 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

BALBO, segretario:

Art. 18.

Per provvedere alle necessità urgenti di ripristino provvisorio e definitivo delle opere di edilizia demaniale e di culto nei comuni indicati nell'allegata tabella B è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1.000 milioni nell'anno finanziario 1978 e di lire 3.000 milioni nell'anno finanziario 1979.

(E approvato).

Art. 19.

Per l'esecuzione di lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento provvisorio della rete anzidetta nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui al presente titolo, da effettuarsi a cura dell'ANAS, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni.

Sullo stanziamento di cui al comma precedente l'ANAS potrà eseguire, sentita la Regione, lavori di riparazione e sistemazione delle strade statali, comprese le spese di consolidamento, risanamento e difesa, con i miglioramenti tecnici necessari.

L'importo di lire 3.000 milioni, occorrente per i lavori e le opere di cui ai commi precedenti, sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1978 e di lire 2.500 milioni per l'anno finanziario 1979 per essere assegnato all'ANAS.

Ai fini del presente articolo i capi compartimento della viabilità sono autorizzati,

in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e dall'articolo 25, lettera e), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione con il sistema dell'economia.

La regione Umbria dovrà esprimere il parere di cui al precedente secondo comma entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine senza che il parere sia stato comunicato, questo si intende favorevole.

(E approvato).

TITOLO IV

EVENTI SISMICI IN IRPINIA, SANNIO E VALNERINA

Art. 20.

Per agevolare le regioni Campania e Umbria nella residuale azione di intervento di rispettiva competenza conseguente agli eventi sismici considerati dalle leggi 26 maggio 1975, n. 183, e 26 aprile 1976, n. 176, è eccezionalmente concesso a ciascuna delle Regioni stesse un contributo speciale di lire 15.000 milioni.

Anche in deroga alle disposizioni previste nelle leggi indicate nel primo comma, le Regioni provvedono agli interventi nel settore agricolo di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

Il contributo di cui al primo comma concesso alla regione Campania sarà prevalentemente utilizzato per interventi organici intersettoriali, comprendenti espropriazione di aree, opere di pubblico interesse, infrastrutture, edilizia abitativa e risanamento di rioni, con priorità nei comuni per i quali i piani di ricostruzione prevedono il trasferimento dei centri abitati.

La complessiva somma di lire 30.000 milioni di cui al primo comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

B A L B O , segretario:

Al primo comma, sostituire le parole: « 15.000 milioni » con le altre: « 10.000 milioni ».

Consequentemente, all'ultimo comma sostituire le parole: « 30.000 milioni » con le altre: « 20.000 milioni ».

20.1 LA COMMISSIONE

M I R O G L I O , relatore. L'emendamento 20.1 si illustra da sè.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

F O N T A N A , sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 20.1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 20 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21. Se ne dia lettura.

B A L B O , segretario:

TITOLO V

NUBIFRAGIO DEL 20 OTTOBRE 1978 NELLA PROVINCIA DI MESSINA

Art. 21.

Per provvedere alle necessità di intervento urgente nei comuni della provincia di Messina, nonchè di Favara e di Palma Monte-

chiaro della provincia di Agrigento, danneggiati dal nubifragio del 20 ottobre 1978, è assegnato alla regione Sicilia un contributo speciale di lire 15.000 milioni.

Con la somma anzidetta la Regione, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, provvederà, anche a mezzo di delega ai comuni, a tutti gli interventi relativi al ripristino delle opere pubbliche di interesse degli enti locali per la spesa di lire 4.500 milioni, a mezzo del Genio civile di Messina ai lavori di pronto intervento nei corsi d'acqua, con precedenza in quelli di terza categoria, per la spesa di lire 6.000 milioni, nonchè alla concessione di contributi a favore di privati e di titolari di imprese artigianali, commerciali e industriali, che hanno subito danni, per la spesa di lire 2.000 milioni ed agli interventi nel settore agricolo, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, per la spesa di lire 2.500 milioni.

La somma di lire 15.000 milioni di cui al primo comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

P R E S I D E N T E . È stato presentato un emendamento al Titolo V. Se ne dia lettura.

B A L B O , segretario:

Al titolo, in fine, aggiungere: « e di Agrigento ».

Tit. V.1 **SANTALCO, GENOVESE, VERNASCHI, ALBERTINI, DE CAROLIS, ANDÒ, DEL PONTE**

S A N T A L C O . Il nostro emendamento non ha bisogno di illustrazione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere.

M I R O G L I O , relatore. La Commissione è favorevole.

F O N T A N A , sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Anche il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento Tit. V. 1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 21. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 22. Se ne dia lettura.

B A L B O , segretario:

TITOLO VI

EVENTI ALLUVIONALI DEL 19-20 OTTOBRE 1978 IN ABRUZZO

Art. 22.

Per provvedere alle necessità di ripristino dei comuni in provincia di Teramo di cui alla allegata tabella C, danneggiati dagli eventi alluvionali dell'ottobre 1978, è assegnato alla regione Abruzzo un contributo speciale di lire 13.000 milioni. Con la somma anzidetta la Regione provvede, anche a mezzo di delega agli enti locali, agli interventi di propria competenza con particolare riguardo a quelli concernenti le opere di pronto intervento, il consolidamento degli abitati, il ripristino o la ricostruzione di opere idrauliche, di strade non statali, di acquedotti, di fognature, di impianti elettrici, di edilizia pubblica e di ogni altra opera di interesse degli enti locali.

La somma di lire 13.000 milioni di cui al comma precedente sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

B A L B O , segretario:

Al primo comma, sostituire le parole: « 13.000 milioni » con le altre: « 10.000 milioni ».

Conseguentemente, all'ultimo comma, sostituire le parole: « 13.000 milioni » con le altre: « 10.000 milioni ».

22. 1

LA COMMISSIONE

M I R O G L I O , relatore. L'emendamento si illustra da sè.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

F O N T A N A , sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 22. 1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 22 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

B A L B O , segretario:

Art. 23.

Con la somma di cui al precedente articolo la regione Abruzzo provvederà anche alla concessione di contributi in capitale per il ripristino e il riattamento degli immobili privati danneggiati nonchè agli interventi nel settore agricolo di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

(È approvato).

Art. 24.

Per agevolare la regione Abruzzo nella residuale azione di intervento di rispettiva competenza conseguente agli eventi sismici del novembre-dicembre 1972 considerati dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, è eccezionalmente concesso alla Regione stessa un contributo speciale di lire 3.000 milioni.

La somma di lire 3.000 milioni di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

P R E S I D E N T E . Da parte della Commissione è stato presentato l'emendamento 24.1 tendente a sopprimere l'intero articolo.

M I R O G L I O , relatore. L'emendamento si illustra da sè.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

F O N T A N A , sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 24. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

B A L B O , segretario:

TITOLO VII

BRADISISMO DI POZZUOLI DEL 1970

Art. 25.

Per provvedere al trasferimento in altra località del territorio comunale di Pozzuoli delle unità abitative, commerciali, artigiane e professionali del rione Terra e di altre zone della città danneggiate dal bradisismo è assegnato alla regione Campania un contributo di lire 2.000 milioni, da utilizzare per l'attuazione del piano di opere di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 19 luglio 1971, n. 475, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 1º giugno 1971, n. 290, recante interventi a favore delle popolazioni di Pozzuoli danneggiate in dipendenza del fenomeno del bradisismo e di lire 1.000 milioni da impiegare

per la sistemazione, la conservazione e il recupero abitativo del rione Terra secondo il piano predisposto dal comune di Pozzuoli.

La somma di lire 3.000 milioni di cui al comma precedente sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

(È approvato).

TITOLO VIII

COPERTURA FINANZIARIA

Art. 26.

All'onere complessivo di lire 209.270 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti nel conto corrente di tesoreria denominato « conto speciale per l'acquisizione dei proventi derivanti dal condono fiscale ».

A tale fine, dette disponibilità saranno acquisite all'entrata del bilancio dello Stato in ragione di lire 105.270 milioni per l'anno finanziario 1978 e di lire 104.000 milioni per l'anno finanziario 1979, per essere iscritte nei competenti capitoli di spesa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

B A L B O , segretario:

Sostituire le parole: « 209.270 milioni » con le altre: « 190.270 milioni ».

All'ultimo comma, sostituire le parole: « 105.270 milioni » con le altre: « 93.770 milioni » e le parole: « 104.000 milioni » con le altre: « 96.500 milioni ».

26.1

LA COMMISSIONE

M I R O G L I O , relatore. L'emendamento si illustra da sè.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

F O N T A N A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 26. 1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 26 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura delle tabelle allegate al disegno di legge, già approvate unitamente agli articoli nei quali sono richiamate.

B A L B O , *segretario*:

TABELLA A

Provincia di Novara

Antrona Schieranco
Anzola d'Ossola
Bannio Anzino
Beura Cardezza
Bognanco
Calasca Castiglione
Ceppo Morelli
Craveggia
Crevola d'Ossola
Crodo
Domodossola
Druogno
Loreglia
Macugnaga
Malesco
Masera
Montecrestese
Montescheno
Ornavasso
Pallanzeno
Piedimulera
Pieve Vergonte
Premosello Chiovenda
Re
Santa Maria Maggiore
Seppiana
Toceno
Trasquera

Trontano
Vanzone con S. Carlo
Valstrona
Varzo
Viganella
Villadossola
Villette
Vogogna

Provincia di Torino

Bollengo
Castagneto Po
Castelnuovo Nigra
Issiglio
Quincinetto
Ribordone
Ronco Canavese
San Giusto Canavese
Strambino
Tavagnasco
Traversella
Valprato Soana
Vistrorio

Provincia di Vercelli

Alagna Valsesia
Balmuccia
Boccioleto
Borgosesia
Breia
Campertogno
Carcoforo
Cervatto
Cravagliana
Fobello
Mollia
Pila
Piode
Quarona
Rassa
Rima San Giuseppe
Rimasco
Rimella
Riva Valdobbia
Rossa
Sabbia
Scopa
Scopello
Serravalle Sesia

Varallo
Vocca

TABELLA B

Alviano
Amelia
Acquasparta
Avigliano
Montecastrilli
Narni
Polino
San Gemini
Spoleto
Stroncone
Terni

TABELLA C

Alba Adriatica
Ancarano
Bellante
Castelli
Colonnella
Corropoli
Controguerra
Giulianova
Martinsicuro
Mosciano S. Angelo
Nereto
Pineto
Roseto degli Abruzzi
Sant'Omero
Silvi
Tortoreto

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

B A L B O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A L B O . Brevissimamente, desidero dire due parole. Non voglio tornare sulle alluvioni dell'Ossola, della Val Sesia dell'agosto 1978 e neppure su quelle della Val d'Aosta dello stesso anno che sono andate ad integrare quelle del 1977 alle quali non si

è ancora provveduto. Non voglio ripetere queste cose, però debbo far presente che anche questa volta con questa legge noi provvediamo, ma non prevediamo; cioè continuiamo a provvedere, magari con qualche lira, a dei danni economici arrecati; ma non cerchiamo di prevedere che non ci siano dei morti.

Il Governo porta avanti la legge sulla difesa del suolo; so che in questi giorni se ne parla alla Camera; però so anche che ne parliamo da oltre quindici anni e non vorrei che anche questo discorso, che si fa alla Camera abbastanza sollecitamente, abbia ad arrestarsi.

Ho visto poi con sorpresa — è veramente una cosa encomiabile! — la richiesta di riduzioni su degli stanziamenti. È un fenomeno questo che non capita spesso in questa Assemblea; però vorrei anche avvertire che prima che le somme stanziare vengano impiegate, nell'Italia di oggi, con i prezzi che lievitano tutti i giorni, ci accorgeremo, di qui a uno o due anni, che queste riduzioni non erano opportune. Ed allora chiedo che il Governo si interessi al problema perchè al momento buono voglia integrare quello che certamente mancherà.

Ho guardato l'elenco dei paesi danneggiati: sono 86, di cui 76 nel solo Piemonte e 10 nell'Umbria. Pensate con questi miliardi che stiamo stanziando oggi di poter rimediare seriamente a dei danni così ingenti? Io sono piuttosto positivista e credo di no; vorrei sbagliarmi, ma sono sicuro che non mi sbaglio. Ed allora dico che le elargizioni che oggi stiamo votando sono più formali che effettive.

Non so con quali calcoli abbiate tratto quelle cifre, onorevoli senatori della Commissione, ma basterebbe solo pensare all'avvenire per impedire le riduzioni che avete operato. Comprendo la situazione attuale del nostro bilancio, comprendo le nostre disponibilità, ma comprendo anche che, quando zone come queste sono sistematicamente colpite da alluvioni purtroppo di tipo annuale, si deve provvedere seriamente e non cercare di mascherare con provvedimenti di questo tipo delle soluzioni che certamente non ci saranno. Ad ogni modo, voterò a favore

di questo provvedimento perchè è meglio poco di niente.

A N D E R L I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N D E R L I N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto la parola solo per dire che la Sinistra indipendente voterà a favore di questo provvedimento. Vi assicuro che nel nostro voto favorevole non rientra affatto la considerazione che vengono stanziati 44 miliardi circa per l'Umbria nella quale io sono eletto. È uno stanziamento generoso, direi fin troppo generoso!

Riferendomi al dibattito e alla discussione che si sono svolti stasera in Aula, devo dire che mi preoccupa l'atteggiamento del Governo ed in genere la chiave di lettura della legge. Lasciamo da parte i campanilismi, i regionalismi; perdiamo l'abitudine di trattare lo Stato come una vacca che bisogna mungere ad ogni costo! Badate che lo Stato siamo noi, che i parlamenti, che io ricordo, sono nati per controllare le spese del Governo, non per dilatarle oltre i limiti consentiti. Lasciatemi dire anche che il modo con cui si è legiferato in materia non corrisponde alle esigenze moderne: in questo il collega Ottaviani un'ora fa ha detto delle cose molto lucide, corrette, penetranti che dovremo tenere presenti ogni volta che argomenti di questo genere verranno all'ordine del giorno.

Non è possibile che continuiamo a legiferare come se la competenza per provvedere ai danni causati da catastrofi naturali e da eventi di questo tipo non fosse passata alle regioni, come invece è avvenuto; non possiamo continuare a rimpinguare vecchie leggi i cui stanziamenti non sappiamo bene dove siano andati a finire.

Non faccio carico a nessuno dei colleghi delle cose che sto per dire, ma per la Valnerina sono state stanziati cifre notevoli quando si verificò l'evento tellurico che molti di voi probabilmente ricordano. Qui procediamo ad un nuovo stanziamento: va bene, io umbro non posso dire di no; ma avrei mol-

to gradito se prima di arrivare ad un nuovo stanziamento ci fosse stato detto che fine hanno fatto gli stanziamenti precedenti, come sono state effettivamente utilizzate le somme erogate.

In realtà, dovremmo cambiare ottica o, se volete, filosofia generale, perchè alla base del nostro legiferare c'è una errata concezione del ruolo e della funzione che possono e debbono assolvere le regioni, le quali oggi in Italia sono le protagoniste della elaborazione dei piani per la ripresa di determinate aree o zone colpite da alluvioni o da altre calamità naturali. Lo Stato ha il diritto di vagliare la sostanza dei piani, delle richieste che provengono dalle regioni e poi di fare una legge di trasferimento.

L'altra concezione sbagliata è quella che noi abbiamo, legiferando in questa maniera, dello Stato: lo Stato elargisce, il Parlamento sancisce determinate somme e poi nessuno ne rende effettivamente conto e non sappiamo bene che destinazione hanno avuto nella sostanza quelle somme — e vi debbo dire che per ciò che riguarda la mia regione non hanno avuto una destinazione del tutto felice — e poi siamo chiamati di nuovo a fare ulteriori stanziamenti. Il Tesoro naturalmente che si trova di fronte a richieste di questa dimensione fa la politica del contagocce: te ne dà una parte; la diluisce nel tempo, dice di non avere reperito i fondi sul mercato finanziario perchè gran parte di queste leggi hanno poi come finanziamento il ricorso al mercato finanziario, cosicché tutto si trascina negli anni; burocraticamente i tempi si allungano a non finire; si perde quasi totalmente l'efficacia dell'intervento che intanto vale in quanto è rapido, preciso e immediato, subito dopo che l'evento calamitoso si è verificato. Mi premeva di fare queste poche osservazioni che accompagnano la formulazione del nostro voto favorevole al complesso del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con le annesse tabelle. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

« Interpretazione autentica della legge 11 marzo 1958, n. 208, e della legge 26 aprile 1974, n. 169, sull'indennità agli amministratori delle province e dei comuni; modificazione della legge 26 aprile 1974, n. 169 » (1387), d'iniziativa del senatore De Sabbata e di altri senatori.

Approvazione con il seguente titolo: « Integrazione della legge 26 aprile 1974, n. 169; interpretazione autentica delle leggi 11 marzo 1958, n. 208, 9 febbraio 1963, n. 148, 2 aprile 1968, n. 491, e 26 aprile 1974, n. 169, sull'indennità agli amministratori delle province e dei comuni »

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interpretazione autentica della legge 11 marzo 1958, n. 208, e della legge 26 aprile 1974, n. 169, sull'indennità agli amministratori delle province e dei comuni; modificazione della legge 26 aprile 1974, n. 169 », di iniziativa del senatore De Sabbata e di altri senatori.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore De Sabbata. Ne ha facoltà.

D E S A B B A T A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame verte su una materia abbastanza delicata e complessa ed è per questo che, sebbene sia breve e anche chiaramente intelligibile, chiedo il permesso di svolgere qualche considerazione che si rifà all'evoluzione e allo stato della normativa e quindi al significato che il provvedimento viene ad avere nel complesso della situazione in cui prende vita. L'indennità di carica e la gratuità delle funzioni trovano richiamo nel testo unico del 1915, testo unico che ripete norme precedenti ma che può costituire un punto opportuno di riferimento iniziale. L'articolo 285 di questo testo unico afferma che le funzioni dei consiglieri comunali e provinciali sono gratuite; danno diritto, però, al rimborso delle spese forzose sostenute per l'esecuzione di speciali incarichi. Il secondo

comma così si esprime: « È data facoltà ai consigli provinciali di decretare in favore dei membri della deputazione non residenti nel capoluogo della provincia delle medaglie di presenza corrispondenti alle spese di viaggio e di soggiorno cui debbono sottostare per intervenire alle sedute »; e il terzo comma contiene un primo principio derogatorio della gratuità: « Può essere stanziato in bilancio a favore del sindaco e del presidente dell'amministrazione provinciale un annuo compenso per indennità di spese ».

È opportuno rilevare anche questo « annuo » perchè in varie occasioni, in vari provvedimenti si è affermato che vi è nell'ordinamento ancora in vigore il principio generale della gratuità. Mi pare sia giusto richiamare che anche nel momento in cui questo principio è stato più ampiamente affermato, già era presente la necessità di riconoscere alcune indennità. Dopo la caduta del regime fascista, è intervenuto, per la ricostituzione delle amministrazioni elettive, il decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, che all'articolo 3 ha sancito: « Al sindaco e agli assessori può essere assegnata compatibilmente con le condizioni finanziarie dei comuni, un'indennità di carica la cui misura è fissata dal consiglio comunale. La relativa deliberazione è sottoposta all'approvazione della giunta provinciale amministrativa ».

Occorre poi richiamare, per dare il quadro della situazione, l'articolo 51 della Costituzione, che, dopo aver sancito al primo comma che tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere ai pubblici uffici, al terzo comma afferma: « Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro ».

Le disposizioni dell'articolo 51, collegate a quelle dell'uguaglianza e per il loro significato compiuto, hanno implicito il criterio della remunerazione, comunque dell'indennità, di tutte le cariche elettive. Anche se solo per il Parlamento questo principio è fissato in modo esplicito dall'articolo 51 della Costituzione, nasce chiaramente un diritto per gli eletti locali.

L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203, accoglie

nel testo unico l'articolo 3 già ricordato del decreto legislativo del 7 gennaio 1946, n. 1. In seguito la legge n. 208 dell'11 marzo 1958 all'articolo 1 usa la formula: « Può essere corrisposta un'indennità mensile di carica » e aggiunge all'articolo 5 che questa spesa deve essere considerata obbligatoria e soggetta al solo controllo di legittimità. Si tratta di una singolarità nell'uso della formula legislativa, nell'uso del linguaggio, perchè mentre nell'articolo 1 si afferma che « può » essere corrisposta un'indennità, si dispone poi che la spesa è considerata obbligatoria: è una contraddizione apparente che può certamente essere superata, ma comunque è una sistemazione singolare di questa indennità, tanto è vero che il testo unico del 16 maggio 1970, n. 570, all'articolo 7, afferma che al sindaco e agli assessori può essere corrisposta un'indennità mensile di carica « a norma di legge ». Taluno ha voluto trovare non so quale significato nelle parole « a norma di legge » quasi che l'indennità dovesse essere fissata dalla legge in forma diversa da come lo ha fatto l'articolo 1 della legge n. 208 dell'11 marzo 1958, tanto che la Corte costituzionale ha dovuto pronunciarsi con la sentenza n. 46 del 20-26 marzo 1969 affermando che nulla era cambiato in quanto il provvedimento legislativo del 16 maggio 1970 è un testo unico senza delega di modificazione, quindi una semplice raccolta di leggi. Successivamente, la legge 15 febbraio 1963, n. 147, e la legge 2 aprile 1968, n. 491, cambiano le misure dell'indennità, ma non toccano le formule, le norme sul carattere della spesa. La legge ora in vigore, che è quella del 26 aprile 1974, n. 179, cambia invece la formula, abbandona la formula del « può » e adotta l'espressione: « è corrisposta un'indennità ». L'articolo 11 riscrive il concetto sul carattere della spesa e sul suo controllo e prescrive nuove procedure, in quanto dice: « Le indennità previste nei precedenti articoli vengono deliberate annualmente dal Consiglio, contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo del Comune e della Provincia », e aggiunge al comma seguente: « Le spese relative alla corresponsione dell'indennità hanno carattere di spesa obbligatoria, e la relativa deliberazione è soggetta al solo controllo di legittimità ».

Questa riscrittura ha quindi due soli contenuti nuovi: il primo è quello del tempo della deliberazione, ossia la prescrizione della contestualità con il bilancio e il secondo è il richiamo al controllo di legittimità senza indicazione del prefetto, in quanto nel 1974 erano già in funzione gli organi regionali, ossia i comitati di controllo conformi all'articolo 130 della Costituzione.

Secondo me non vi sono altri significati innovatori, come sembra invece indicare la sentenza del tribunale di Pisa dell'11 ottobre 1978, che peraltro fornisce un'interpretazione in senso puramente discorsivo, essendo del tutto estranea all'oggetto, dal momento che i fatti esaminati nel corso della procedura conclusa con quella sentenza assolutoria sono anteriori al 1974. A me pare quindi che da questa scorsa storica si possa evincere che non esiste un principio generale di gratuità della carica, perchè l'indennità è entrata nella legge fin dal 1915 e poi perchè sono intervenute la Costituzione e tutta la legislazione successiva alla ripresa del carattere elettivo delle amministrazioni locali.

Vale la pena di ribadire, agli effetti della normativa che proponiamo all'approvazione di questa Assemblea, che l'indennità è entrata nella legge come spesa facoltativa, senza che fosse fissato il limite massimo.

A me sembra che questa questione abbia un certo interesse. C'è stato tutto un periodo, che va dall'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale del 1946, già richiamato, alla legge del 1958, durante il quale la legge non ha fissato alcun limite, nè massimo nè minimo. Dal 1958 la spesa è diventata obbligatoria, dapprima con quella originale combinazione del « può » e dell'obbligatorietà esplicita e poi con il 1974 con la formula più precisa « è assegnata ». Il problema è questo: l'opinione che ogni intervento fuori dal limite sia vietato — che è stata adottata in almeno una sentenza di condanna che, fra l'altro, la Commissione ha ben conosciuto, quella del tribunale di Livorno — parte dal principio generale della legge del 1915 e perciò dal significato eccezionale della norma, con conseguenza di inderogabilità del limite. A me pare che questa opinione non sia condivisibile. Se si considera che il principio generale è il contrario, che lo svi-

luppo della successione storica delle norme ha dato origine all'indennità come spesa facoltativa, per poi trasformarla — e questo è corretto perchè la previsione costituzionale lo richiede — in obbligatoria, tutto questo non consente di considerare vietata la spesa facoltativa oltre i limiti previsti. Anzi, proprio il passaggio al controllo di legittimità della spesa nei limiti segnati sembra a me che suoni come conferma della necessità del controllo di merito sulla spesa che ecceda questi limiti. Nel dibattito che si è fatto su questa legge è entrato in discussione il problema di principio generale, se quello che la legge non vieta sia sempre consentito. Io non voglio addentrarmi in una questione che può essere molto complicata. Mi limito a dire che la questione va risolta tenendo conto anche dei principi di costituzionalità e di libertà. Ma a me pare che qui non si tratta tanto di stabilire se ciò che la legge non vieta sia consentito, quanto invece di stabilire qual è il compito e il campo di estensione dell'attività e del potere del comune e della provincia, cioè degli enti territoriali, e di esaminare e valutare brevemente cosa può fare l'ente locale in materia di spesa facoltativa. Non ci troviamo, cioè, di fronte al principio se ciò che la legge non vieta sia sempre consentito per cui per ogni impedimento ci debba essere o meno una dichiarazione espressa della legge; siamo invece su un altro terreno, sul terreno che stabilisce qual è l'ampiezza dell'intervento del comune, l'ampiezza che il comune può avere nell'intervenire.

Bisogna riandare al carattere territoriale dell'ente e quindi al significato della spesa facoltativa. A me pare che questa distinzione tra spese obbligatorie e facoltative è da considerare contraria alla Costituzione perchè un ente territoriale che ha una rappresentatività globale e integrale della cittadinanza e perciò ha una conseguente capacità di gestire tutti gli interessi senza limitazioni che siano diverse dal contrasto con l'interesse nazionale, ha pari facoltà di scelta su tutto ciò che non è contrario all'interesse nazionale, non costituisce danno nei confronti di altre comunità di cittadini, non va oltre la disponibilità finanziaria considerata in un quadro di collegamento con la finanza pubblica nel

suo complesso a cui va riconosciuto il carattere unitario. La distinzione tra spese obbligatorie e facoltative non sembra rispondere a questi criteri. Tuttavia, ammessa questa distinzione, la spesa facoltativa non può sottostare a limiti di materie (e citerò ancora alcune decisioni in questo senso) ma soltanto a limiti che riguardano la spesa. In questo senso c'era una percentuale fissata dalla legislazione in vigore — lo dico al passato per il richiamo che tra poco farò — che prevedeva nelle norme più recenti che questa spesa non dovesse essere superiore al 20 per cento di tutte le spese effettive. Ora la distinzione tra spese obbligatorie e facoltative è stata abrogata (e in qualche modo ciò dà un senso anche all'interpretazione che adesso proponiamo) dal regime transitorio instaurato con i provvedimenti Stammati primo e secondo che non contenevano l'abrogazione esplicita ma implicitamente avevano posto fine alla distinzione con il nuovo regime di entrata e di spesa instaurato nella finanza locale; infine l'abrogazione è diventata esplicita con l'articolo 7 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, che in questo momento è in corso di conversione.

A proposito comunque del significato della spesa facoltativa considerata nel periodo in cui era in vigore e salva sempre la sua costituzionalità, si è espressa anche recentemente la Corte dei conti nella sua sezione I giurisdizionale in una vertenza che riguarda il comune di Forlì con la decisione 21 marzo-27 aprile di quest'anno. Dice questa sentenza: « L'articolo 92, definendo facoltative le spese non contemplate nel precedente articolo, ne affida in concreto la gestione, senza particolari limiti e vincoli, alla discrezionalità dei competenti amministratori ». Sul limite territoriale che è previsto invece nell'articolo 312, se non erro, preclusioni e limiti amministrativi non ce ne sono, afferma la Corte, tranne che non abbiano per oggetto servizi ed uffici di pubblica utilità. Queste preclusioni secondo la Corte potrebbero colpire il fine con l'effetto, in questo modo, di comprimere la gamma delle esigenze tipiche della comunità.

Abbiamo quindi un'ampiezza di interpretazione che riconosce la capacità di fare qua-

lunque spesa amministrativa e tempera il limite di territorialità, posto dall'articolo 312 del testo unico del 1934, come limite relativo solo a servizi ed uffici di pubblica utilità e non ad altri tipi di spese.

Di questo stesso parere è il giudice istruttore di Forlì che sulla stessa materia si è pronunciato il 10 febbraio 1976, considerando la spesa utile anche quando determina solo un arricchimento spirituale. Si trattava, nella specie, di spese disposte per alleviare le condizioni drammatiche di altre popolazioni. Ricordo che i comuni italiani di queste spese ne hanno fatte in diverse occasioni, dal Vajont al Biafra, al Vietnam, al Friuli.

Il giudice istruttore di Forlì ha richiamato anche l'esclusione fatta dalla Cassazione (sezione terza, 12 dicembre 1966, riportata dal massimario del 1968 al n. 1094, colonna 738) del reato di peculato — tale era l'imputazione — quando al danno corrisponde un vantaggio. Questo vantaggio — aggiunge il giudice — può essere anche un vantaggio spirituale.

In queste condizioni, di fronte alla vertenza che si è aperta e all'incertezza che si è determinata, perchè parecchie amministrazioni, in rari casi sostenute anche da accordi regionali, hanno deliberato indennità oltre i limiti previsti dalla legge, mi pare che le esigenze emerse siano due: in una fase come l'attuale, nella quale elevata è la sensibilità per le questioni di correttezza amministrativa, bisogna dare certezza alla norma e a questo fine appare opportuno togliere ai consigli comunali e provinciali, vale a dire ad organi amministrativi, la discrezionalità sull'ammontare delle indennità; appare cioè opportuno scegliere la via del divieto moralizzatore e a questo si provvede con l'articolo 1. La seconda esigenza nasce dall'incertezza dell'interpretazione fra organi tanto dell'amministrazione attiva e di controllo quanto della magistratura, che pone gli amministratori persino di fronte alla giustizia penale, nel dubbio fra una conclusione assolutoria di proscioglimento oppure di condanna. Ciò ha spinto i proponenti a chiedere che fosse il Parlamento ad esprimere un intervento chiarificatore con una norma interpretativa nel senso che ci è sembrato più corretto e che ho

cercato di illustrare. A questa seconda esigenza si propone di far fronte con la disposizione dell'articolo 2.

Resta aperto un problema. Il divieto rappresenta in qualche modo una limitazione dell'autonomia ed un sacrificio per gli amministratori. L'indennità è al limite minimo di osservanza della Costituzione: questo minimo si è raggiunto solo nel 1974, in quanto la legge del 1974 prevede un minimo di indennità per tutti i consiglieri, il che in passato non era. Se questo limite minimo non si potesse considerare rispettato, il divieto potrebbe non essere costituzionale. Rimane comunque da riconoscere che per una più corretta ed ampia attuazione della Costituzione occorre una norma più adeguata. Per questo, nel raccomandare all'Assemblea l'approvazione del progetto, così come è esteso, vorrei chiedere al relatore di esprimersi sulla opportunità di far procedere la revisione delle indennità degli amministratori locali che sono rimaste ad un livello intollerabile, inaccettabile e di prendere perciò in esame i progetti che sono già stati presentati a questa Assemblea. Analoga richiesta mi permetto di fare al rappresentante del Governo con l'auspicio di sentire una favorevole opinione circa l'opportunità di rivedere nel senso dell'aumento le indennità degli amministratori locali.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Ruffino. Ne ha facoltà.

R U F F I N O . Onorevole Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, debbo confessare un certo mio imbarazzo nell'affrontare l'esame e la discussione del disegno di legge n. 1387. Ho concorso, per la verità, con altri colleghi ad apportare alcuni emendamenti al disegno di legge di iniziativa parlamentare e in questo sta la ragione del mio intervento. Non vi è dubbio, infatti, che nonostante ogni lodevole tentativo da noi operato, la legge al nostro esame presenta alcuni elementi di contraddittorietà. Ho ascoltato con grande interesse l'intervento del collega De Sabbata. Mi chiedevo però se dopo questo intervento il Parlamento dovesse esprimere un voto favorevole su

questa legge oppure dovesse modificarla sostanzialmente dando non solo una sanatoria per il passato, ma proponendo anche una sanatoria per l'avvenire. L'attuale disegno di legge, infatti — a mio avviso — vieta ed autorizza al tempo stesso, dice e disdice, afferma una cosa e ne sostiene ed autorizza una contraria, sia pure limitatamente al momento di entrata in vigore della nuova normativa.

Che cosa è successo in fatto? Alcuni consigli comunali e provinciali hanno deliberato indennità agli amministratori in misura superiore ai limiti previsti dalla legge 26 aprile 1974, n. 169, sul presupposto che le indennità disposte nei limiti indicati dalla legge predetta avessero il carattere di spese obbligatorie e quelle disposte oltre i detti limiti rivestissero il carattere di spese facoltative. Tali decisioni per la verità vennero non solo adottate con il consenso delle forze politiche ma legittimate anche con decisioni favorevoli dei comitati di controllo.

La magistratura invece ha dato una diversa interpretazione, più restrittiva, di queste norme, ed è pervenuta ad affermare la penale responsabilità degli amministratori che quelle deliberazioni avevano adottato secondo la magistratura in contrasto con la legge.

Vero è, quindi, che occorre sanare una difficile e delicata situazione che si è venuta a determinare a seguito di queste decisioni della magistratura. Non credo che si debba parlare di amnistia propria od impropria che il Parlamento oggi viene ad approvare. Non mi parrebbe, tutto sommato, neppure giusto sostenerlo.

La Commissione affari costituzionali ha valutato opportunamente l'attività intensa che gli amministratori dei comuni e delle province svolgono e il crescente impegno che tale attività richiede. Su questo punto vi è la puntuale relazione del senatore Andò che desidero ringraziare. Lo stesso relatore, attraverso una chiara disamina del disegno di legge ed una efficace sintesi della normativa che ha orientato nel nostro paese il problema relativo alle indennità, osserva giustamente come si sia passati dalla legge del 1958, che prevedeva come mera facoltà la concessione di una indennità di carica agli amministratori, alla legge del 1974, la legge

n. 169, con la quale si passa alla prescrizione della corresponsione dell'indennità di carica e di presenza e dei rimborsi spese.

È un'evoluzione che risponde, non vi è dubbio, ad una corretta visione degli impegni crescenti che incombono sugli amministratori, siano essi comunali o provinciali. Ma proprio per questo — e desidero sottolineare tale aspetto — penso che forse sarebbe stato opportuno affrontare compiutamente il problema relativo alle indennità, in considerazione, ripeto, dell'aumentato impegno degli amministratori e tenuto conto dei compiti, delle attribuzioni, delle funzioni che leggi dello Stato e leggi delle regioni hanno ancora recentemente, in questi ultimi anni, affidato agli amministratori dei comuni e delle stesse province.

La limitatezza, invece, del nostro intervento legislativo non solo è riduttiva, ma si presta anche a delle interpretazioni non esatte. Basti pensare che all'articolo 1 del disegno di legge affermiamo, in modo solenne, che è vietata dall'entrata in vigore della presente legge la liquidazione di indennità di carica e di presenza nonché di rimborsi spese a favore degli amministratori comunali e provinciali eccedenti i limiti indicati dalla legge 26 aprile 1974, n. 169. Affermiamo, cioè, un principio di rigore; e diciamo che gli amministratori non possono andare oltre le indennità indicate dalla legge. Poi nell'articolo 2 affermiamo, in modo altrettanto solenne, che le indennità di carica, di presenza ed i rimborsi di spese stabiliti dai consigli comunali e provinciali oltre i limiti indicati dalle leggi precedenti hanno carattere di spese facoltative e comunque, per non addentrarci in quella delicata discussione in cui si è addentrato il collega De Sabbata sulle spese facoltative e sulle spese obbligatorie, sono considerati — noi diciamo — a tutti gli effetti validamente deliberati, purchè ritenuti legittimi da parte dei comitati di controllo. Per quanto riguarda i comitati di controllo si è osservato in Commissione che vi sono anche delle delibere approvate dalle giunte provinciali amministrative per cui si è ritenuto di dire più correttamente e più opportunamente « purchè ritenute legittime da parte degli organi di controllo ».

Nell'ultimo comma dell'articolo 2 poi si dice: « Le relative deliberazioni conservano efficacia fino alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Ecco, onorevoli colleghi, alcune ragioni che non possono non rendere perplessi, per la presenza di elementi di contraddittorietà e soprattutto per il fatto che non si sia dato corso al provvedimento più ampio di adeguamento delle indennità su cui richiamava la nostra attenzione anche il collega De Sabbata. Tali motivi di perplessità, tuttavia, non sono di così grande portata da far mancare al provvedimento il voto favorevole del Gruppo della democrazia cristiana anche perchè non vi è dubbio — ed è questo l'argomento decisivo — che con tale normativa si pongono comunque dei limiti precisi e tassativi, senza possibilità di deroga, agli amministratori comunali e provinciali. Siamo favorevoli a che questi limiti vengano in qualche misura allargati tenendo conto del maggior impegno, della maggiore attività e dei maggiori compiti che sono riservati ai consiglieri comunali e provinciali, ma sempre nell'ambito della legge e nei limiti precisi da questa fissati. Questa affermazione di rigore ci convince ulteriormente della opportunità di dare il voto favorevole del Gruppo della democrazia cristiana al provvedimento al nostro esame.

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

A N D Ò , relatore. Non avrei nulla da aggiungere alla mia relazione se non sottolineare la precisione dei due interventi del senatore De Sabbata e del senatore Ruffino, che hanno voluto chiarire ancora i termini della questione.

Il senatore De Sabbata si è intrattenuto sull'esame storico di queste vicende ed era necessario che una tale indagine venisse acquisita agli atti per giustificare le conclusioni cui è pervenuta la Commissione. Da parte sua, il senatore Ruffino ha evidenziato, a mio avviso molto bene, l'impostazione della Commissione. Egli ha parlato di imbarazzo e di perplessità, ma l'imbarazzo e le perples-

sità potrebbero dirsi comuni sia al relatore che alla Commissione, nella sua generalità. L'imbarazzo deriva da tanti motivi; non certamente da motivi moralistici, come apparentemente potrebbe sembrare, ma da una confusione di linguaggio che c'è nella stessa legge e nell'interpretazione che ne è stata data.

Dobbiamo ricordare che molte amministrazioni comunali e provinciali hanno deliberato considerando la possibilità di inserire tra le spese facoltative delle maggiorazioni alle indennità di presenza ed ai rimborsi di spese. Il fatto che non sia stata una sola amministrazione a dare una interpretazione estensiva ma molte ed in parecchie regioni, significa che si trattava di una interpretazione ritenuta legittima, che deve però essere chiarita.

Una perplessità esiste anche nella magistratura, se vogliamo avere riguardo ad alcune sentenze di condanna che sono state emesse nei confronti di amministratori che hanno liquidato tali maggiorazioni; a fronte di queste sentenze ne esistono invece altre che, quanto meno, hanno esplicitato motivi di incertezza. Quindi credo che fosse dovere del legislatore dare una sistemazione alla materia, dire una parola di chiarezza di fronte a queste manifeste incertezze. E l'interpretazione del senatore Ruffino mi pare che non abbia bisogno di essere commentata perchè la Commissione ha inteso pronunciarsi intorno ad un dubbio legislativo affermando che le spese devono essere considerate come obbligatorie e che quel divieto che non esiste esplicitamente nella legge, va fissato. In questo senso è stato approvato un emendamento dalla Commissione, che ha modificato il disegno di legge De Sabbata esplicitando in maniera precisa e categorica tale divieto.

D'altra parte, il senatore Ruffino non ha avuto esitazioni a parlare di una sanatoria. Indubbiamente la norma che ritiene valide le deliberazioni in contrasto con questo divieto ha proprio il carattere di una sanatoria che la Commissione ha inteso proporre all'Assemblea, che, però, ha la sua motivazione, la sua giustificazione nell'incertezza che mi pare di aver appunto illustrato. Per questi motivi ritengo che il disegno di legge, nella for-

mulazione della Commissione, meriti di essere approvato per chiudere una situazione incerta e dubbiosa.

Devo anche osservare, a questo riguardo, che ci sono nel testo stampato due errori materiali. Uno è nella intitolazione del disegno di legge, dove la data del 2 febbraio 1963 va sostituita con la data 9 febbraio 1963: si tratta evidentemente di un errore tipografico, perchè nell'articolo 2 l'indicazione è esatta, riportandosi infatti la data del 9 febbraio 1963. All'articolo 2, capoverso, vi è un altro errore materiale: laddove si legge: « Le indennità di carica, di presenza e di rimborsi », si devono sostituire dette parole con le seguenti: « Le indennità di carica e di presenza, nonchè i rimborsi ».

Il senatore De Sabbata aveva chiesto poi un pronunciamento da parte della Commissione in ordine ad una sollecitazione per l'esame del disegno di legge n. 1358 circa l'aumento delle indennità. Credo che la sollecitazione abbia una giustificazione proprio in questa legge, perchè quando si cerca di dare un'interpretazione autentica a delle disposizioni non chiare e soprattutto si è fatto riferimento — su ciò credo di essermi soffermato adeguatamente nella mia relazione — all'evoluzione di un'attività amministrativa che è sempre più difficile e più pesante, che richiede sempre maggiori impegni da parte degli amministratori, si deve riconoscere che a ciò deve corrispondere un trattamento economico proporzionato. Per questo accolgo l'invito pregando la Presidenza di voler disporre un esame sollecito del disegno di legge n. 1358.

P R E S I D E N T E . Come gli onorevoli senatori avranno avuto modo di constatare, il Ministro dell'interno è stato qui a lungo presente, ma il protrarsi della discussione sul precedente disegno di legge gli ha impedito di essere presente alla discussione di questo disegno di legge, essendo stato chiamato per impegni inerenti il suo ufficio.

Pertanto, ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per l'interno Darida.

D A R I D A , sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, onorevoli se-

natori, il Governo è favorevole all'approvazione di questo disegno di legge; in pratica gli ultimi 15 anni sono stati caratterizzati da una crescente discrasia fra il regime amministrativo legale degli enti locali e dei comuni e la complessità dei compiti e la realtà dei poteri che soprattutto nei comuni si sono concentrati in questo periodo e anche da una discrasia fra l'ordinamento generale dello Stato e l'impianto legislativo degli enti locali, il cui testo principale solo adesso in questo ramo del Parlamento ci si accinge a riformare. Nella vecchia legge comunale e provinciale si faceva appunto riferimento alla distinzione tra spese facoltative ed obbligatorie che il terzo decreto sulla finanza locale oggi ha soppresso ma che comunque era stata già soppressa di fatto in quanto tali spese erano state confuse e miscelate nella realtà di questi ultimi anni in cui gli enti locali hanno dovuto affrontare situazioni nuove, nonchè occuparsi di compiti trasferiti direttamente con altre leggi dello Stato che si sono sovrapposte all'impianto legislativo originario.

In questa zona grigia che si è manifestata in tanti altri aspetti della finanza locale si collocano anche queste deliberazioni assunte dai comuni, nei confronti dei quali ci sono stati degli interventi della magistratura invero molto fiscali e appuntati più alla formalità di leggi o ad una interpretazione dissonante con lo spirito generale dell'ordinamento giuridico, quale si andava costruendo per atti successivi.

Per regolare questa materia e chiudere in un certo senso in questo settore specifico della finanza locale tutte le questioni pendenti e controverse di questa fase intermedia, in attesa che si addivenga, di decreto in decreto, ad un assetto definitivo della finanza locale e che il Parlamento termini l'esame e l'approvazione dell'impianto nuovo delle autonomie, una disposizione di sanatoria si rende indispensabile anche per chiarire dubbi e controversie.

Per questi motivi, il Governo è favorevole all'approvazione del testo così come è stato anche rimaneggiato opportunamente in sede di Commissione e si associa alle dichiarazioni del relatore facendosi anche carico delle

preoccupazioni che sono state espresse dal senatore Ruffino ma che riteniamo, come egli stesso ha concluso, debbano poi appuntarsi all'interesse pubblico di carattere più generale. Il Governo è anche favorevole ad un esame degli strumenti legislativi esistenti perchè oggi l'attività degli amministratori degli enti locali comporta degli impegni ed ha caratteristiche praticamente di tempo pieno che in altra epoca non aveva; per cui anche se la partenza è stata la gratuità dell'incarico di amministratore comunale, oggi questa gratuità, che si riferisce ad altre epoche, a regimi sociali e politici diversi, ad una diversa struttura della società, non può trovare più rispondenza nella realtà, anche di fronte alla proliferazione del potere locale ed alla costante devoluzione, che dal centro viene fatta verso la periferia, di poteri, incombenze e competenze assorbenti.

È giusto pertanto che vi sia l'indennità per gli amministratori anche perchè purtroppo tutti coloro che hanno fatto gli amministratori hanno nel bagaglio della loro esperienza un antipatico confronto tra quanto la Repubblica riconosce per i loro impegni e quanto viene riconosciuto per impegni assai meno gravosi, soprattutto considerando il complesso di responsabilità che essi assumono, di cui anche la discussione presente ha dato uno spaccato.

Concludendo il Governo è anche favorevole, ripeto, ad un esame di questa materia, ovviamente senza entrare al momento nel merito.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione, con l'avvertenza che si intendono accettate le correzioni di errori materiali indicate dal relatore.

Se ne dia lettura.

B A L B O , segretario:

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata la liquidazione di indennità di carica e di presenza nonchè di rimborsi spese a favore degli ammi-

nistratori comunali e provinciali eccedenti i limiti indicati dalla legge 26 aprile 1974, n. 169.

(È approvato).

Art. 2.

Le indennità di carica e di presenza, nonchè i rimborsi di spese stabiliti dai consigli comunali e provinciali oltre i limiti indicati dalla legge 11 marzo 1958, n. 208, 9 febbraio 1963, n. 148, 2 aprile 1968, n. 491 e 26 aprile 1974, n. 169, hanno carattere di spese facoltative e comunque sono considerati a tutti gli effetti validamente deliberati, purchè ritenuti legittimi da parte degli organi di controllo. Le relative deliberazioni conservano efficacia fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

D E S A B B A T A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E S A B B A T A . Signor Presidente, prendo la parola solo per prendere atto delle dichiarazioni del relatore e del Governo circa l'opportunità di rivedere le indennità ed in secondo luogo per esprimere il senso del voto e per chiarire che gli articoli 1 e 2 sono evidenziati dal titolo della legge, nel senso che l'articolo 1 ha un carattere innovativo e non interpretativo e l'articolo 2 ha invece carattere interpretativo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, avvertendo che il titolo, nel testo proposto dalla Commissione, è il seguente: « Integrazione della legge 26 aprile 1974, n. 169; interpretazione autentica delle leggi 11 marzo 1958, n. 208, 9 febbraio 1963, n. 148, 2 aprile 1968, n. 491, e 26 aprile 1974, n. 169, sull'indennità agli amministratori delle province e dei comuni ».

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Rinvio della discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 13 novembre 1978, n. 703, concernente l'insediamento della centrale elettronucleare del Molise » (1464)

d e' C O C C I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

d e' C O C C I . A nome della 10ª Commissione, chiedo il rinvio della discussione del disegno di legge n. 1464, iscritto al successivo punto dell'ordine del giorno, recante: « Conversione in legge del decreto-legge 13 novembre 1978, n. 703, concernente l'insediamento della centrale elettronucleare del Molise », del quale la Commissione stessa non ha ancora terminato l'esame.

P R E S I D E N T E . Non facendosi osservazioni, la richiesta del senatore de' Cacci è accolta, fermo restando che la Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari delibererà in merito al reinserimento del disegno di legge nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Discussione dei disegni di legge:

« Modifiche alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni, per quanto riguarda gli ufficiali a disposizione e in aspettativa per riduzione di quadri dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia » (1296);

« Modifiche all'articolo 20 della legge 5 maggio 1976, n. 187, concernente la promozione prima dei limiti di età per gli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia » (1130), d'iniziativa del senatore Schietroma;

« Nuove norme per la valutazione e promozione degli ufficiali delle Forze armate, al raggiungimento del limite di età » (1049), d'iniziativa del senatore Della Porta e di altri senatori;

« Proroga del termine previsto dagli articoli 15 e 17 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, riguardante il collocamento in aspettativa degli ufficiali delle Forze armate » (1463), d'iniziativa del senatore Giust.

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1296

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Modifiche alla legge 10 dicembre 1973, numero 804, e successive modificazioni, per quanto riguarda gli ufficiali a disposizione e in aspettativa per riduzione di quadri dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia »; « Modifiche all'articolo 20 della legge 5 maggio 1976, n. 187, concernente la promozione prima dei limiti di età per gli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia », di iniziativa del senatore Schietroma; « Nuove norme per la valutazione e promozione degli ufficiali delle Forze armate, al raggiungimento dei limite di età », d'iniziativa dei senatori Della Porta, Costa, Barbaro, Salerno e Todini, e: « Proroga del termine previsto dagli articoli 15 e 17 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, riguardante il collocamento in aspettativa degli ufficiali delle Forze armate », d'iniziativa del senatore Giust.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Primo iscritto a parlare è il senatore Signori. Non essendo presente in Aula, lo dichiaro decaduto dalla facoltà di parlare.

È iscritto a parlare il senatore Margotto. Ne ha facoltà.

M A R G O T T O . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, con il disegno di legge n. 1296 il Governo propone modifiche sostanziali alla legge sulla dirigenza militare, la 804; una legge approvata nel 1973 col voto contrario dei comunisti, già allora convinti dei guasti che questo provvedimento legislativo avrebbe prodotto nell'alta gerarchia militare, come del resto l'esperienza di questi cinque anni ha purtroppo largamente dimostrato.

Questa legge prevede, nel suo articolo 17, che con il 31 dicembre 1978 vi sia il transito in aspettativa, per riduzione di quadri, di ufficiali, colonnelli e generali, a disposizione eccedenti i numeri chiusi. Quando si parla di ufficiali a disposizione occorre aver presente un dato importante, che si tratta di quadri che nella maggioranza rispetto agli ufficiali in servizio permanente effettivo hanno avuto importanti agevolazioni, una promozione e un grado in più consentito prima dalla legge n. 1137 e successivamente dall'articolo 16 della legge n. 804. Infatti in questi cinque anni con la legge n. 804 sono stati promossi 36 generali, 550 colonnelli, 717 tenenti-colonnelli. Inoltre vi è stata un'estensione di questa agevolazione con la legge n. 187 del 1976, e con questo provvedimento sono stati promossi a colonnello nel 1976-1977 ben 860 tenenti-colonnelli che avranno incidenza sul numero massimo fissato dall'articolo tre della legge n. 804, con il 31 dicembre 1978.

Dunque per correttezza e serietà devono essere chiari i vantaggi oltre che di carriera gerarchica anche economici, di stipendio e di pensionamento per questi ufficiali che certo non hanno fatto una scelta di loro spontanea volontà, ma hanno subito le conseguenze di una situazione di eccedenze che aveva bisogno di trovare qualche sbocco; vantaggi che sono rapportati al nuovo grado che gran parte di loro non avrebbero avuto se non fossero stati nella posizione di « a disposizione ».

Questa precisazione ho voluto fare non per considerare questi ufficiali in una posizione di privilegio, tutt'altro, ma per valutare appunto con serenità la loro situazione, in rapporto ai compiti che abbiamo come legislatori, di fronte ad una certa campagna strumentale organizzata contro le scadenze previste dalla legge n. 804 e soprattutto per aver presente che il passaggio in aspettativa dei quadri eccedenti non riguarda solo questi ufficiali, delle cui preoccupazioni ci rendiamo senza dubbio interpreti, ma si ripercuote e avrà effetti positivi o negativi, a seconda degli sbocchi che avrà il problema, su tutto il corpo della dirigenza militare, sulla funzionalità ed efficienza delle

nostre forze armate. Se far carico di questo a certa stampa e a certe forze politiche è pretendere troppo, nel senso che ognuno fa e cerca di fare il suo mestiere secondo le proprie valutazioni e collocazione, ritengo però che di questo si debbano far carico il Governo, le forze democratiche, il legislatore che le rappresenta in questa Aula, con posizioni di chiarezza e di coerenza. Ed è con la piena consapevolezza che si tratta di materia complessa e delicata perchè interessa centinaia di quadri militari, di cittadini soldati che abbiamo espresso in Commissione difesa e ribadiamo qui in Aula il nostro giudizio critico su questo provvedimento, dando nello stesso tempo il nostro contributo per una soluzione positiva del problema. Diamo un giudizio critico perchè consideriamo il disegno di legge n. 1296 un modo sbagliato per affrontare queste scadenze. Infatti il nostro giudizio critico riguarda il metodo seguito e i contenuti delle proposte avanzate. Sul metodo c'è da rilevare che il Governo aveva cinque anni di tempo per presentare al Parlamento eventuali modifiche della legge n. 804; si è arrivati all'ultimo momento, tanto che di fatto siamo di fronte alla mancanza dei tempi tecnici per dare effetto a questo disegno di legge nel caso che sia approvato, sia per l'attuazione di quanto prevede la legge numero 804, sia per dare corso ad eventuali modifiche.

La sostanza di questo provvedimento porta a snaturare e a cambiare la parte positiva della legge n. 804 con una serie di proposte, tra l'altro, contraddittorie tra loro, motivate da ragioni non credibili che creano secondo noi nuovi problemi. Infatti dagli ultimi dati forniti in una riunione di Commissione dallo stesso Ministro sembra che il numero approssimativo degli ufficiali che dovrebbero andare in aspettativa in quanto facenti parte di ruoli che hanno delle eccedenze rispetto ai numeri chiusi è di circa 800. Ma a domanda, si dice, potrebbero rimanere in servizio in numero di 550, a copertura di quei ruoli che sono al di sotto dei numeri fissi; quindi in aspettativa andrebbero solo 250 ufficiali, prevalentemente generali.

A questo punto ci poniamo, legittimamente credo, degli interrogativi. Servono questi

ufficiali nell'amministrazione militare, esiste realmente la possibilità di un impiego? Se è così, perchè si prevedono tutta una serie di incentivi economici per favorire il transito in aspettativa addirittura a domanda con altri benefici economici? Non sarebbe bastato un decreto governativo con valore di legge per trattenere in servizio gli ufficiali necessari? Perchè non si è fatto questo? Si spera che scelgano l'aspettativa e il pensionamento in modo autonomo, per evitare di assumersi le necessarie responsabilità, come è avvenuto per altre centinaia di ufficiali? Il rilievo che viene fatto da qualche parte, che noi consideriamo col massimo rispetto, è che non si possono mandare a casa centinaia di quadri competenti e qualificati, molti dei quali giovani, che esiste un problema di dignità che occorre tutelare. Io credo di poter rispondere a questi interrogativi che il nodo con cui misurarsi è sempre quello dell'impiego, del posto effettivo per questi ufficiali. Chi ha accettato la promozione a disposizione con i relativi vantaggi sapeva che lo sbocco era l'aspettativa, il congedo; ufficiali competenti e giovani devono essere impiegati, avere un posto, ma non rimanere in servizio senza impiego. D'altra parte nella discussione in Commissione — ne sono testimoni i colleghi — avevamo anche proposto, per andare incontro in modo concreto alla possibilità di una utilizzazione di quadri disponibili, che, se la risposta era negativa, e per noi è negativa, per quanto riguarda l'amministrazione militare, fosse vista (non certo di competenza del Ministero della difesa) anche la possibilità di una utilizzazione di questi ufficiali in altri settori dell'amministrazione pubblica. Perchè facendo rimanere in servizio senza impiego — e ne ho avuto anche una testimonianza diretta per avere avuto rapporto con questi ufficiali — non si tutela nessuna dignità professionale, al contrario la si mortifica, come è avvenuto per molti ufficiali in questi cinque anni. Abbiamo sentito tutti lamentare il dramma umano di alcuni ufficiali i quali alla mattina non sapevano dove andare, cioè non avevano un posto di lavoro. Questi sono i problemi veri. E non è che li risolviamo riproponendo lo stesso meccanismo e la stessa ipotesi. Credo che le

difficoltà nell'affrontare in termini giusti e corretti questo problema siano da ricercarsi nel fatto che si sono smarrite o si sono volute smarrire le ragioni che hanno dato vita alla 804 e la situazione che questa legge ha prodotto. Questa legge è nata per dare una qualche sistemazione alle elevate eccedenze del numero dei colonnelli e generali rispetto agli organici previsti dalla 1137, eccedenze, lo sappiamo tutti, formatesi per una errata meccanica dell'avanzamento, meccanica tuttora in vigore e non ancora modificata. L'articolo 3 della legge 804 ha previsto i numeri chiusi che non sono altro che dotazioni organiche eccedenti rispetto ai livelli organici funzionali. Questi numeri chiusi sono anch'essi saltati e ci siamo trovati con tre dati che ci devono fare seriamente riflettere sulle conseguenze dei nostri comportamenti. Dico questo per inquadrare il problema della 804, non per farlo diventare più grande di quello che deve essere ma per far capire che è collegato al dato generale della dirigenza militare e che dobbiamo preoccuparci delle ripercussioni negative per gli ufficiali in servizio permanente effettivo. Infatti gli organici previsti dalla 1137 erano di 1.630 colonnelli e generali complessivamente, i numeri chiusi sono stati portati a 3.320 e in eccedenza a questi 3.320, il punto più alto fornitoci dal Governo, abbiamo avuto ancora 1.283 alti ufficiali. Queste consistenti eccedenze ai numeri chiusi oggi vengono ridotte a circa 800 per effetto del raggiungimento dei limiti d'età (a parte che anche questo dato è da prendere con riserva perchè sono dati che ci vengono proposti e riproposti ogni giorno con una certa altalena) e per anticipo, credo, a domanda con i vantaggi e le condizioni previste dalla 804 dei quattro quinti dello stipendio; per cui c'è da prevedere anche le reazioni di quegli alti ufficiali, circa 500, che hanno scelto di andar via in anticipo sapendo della scadenza del 31 dicembre.

Risulta chiaro che con i numeri chiusi si è data una sistemazione precaria in quanto non si è risolto il problema dell'impiego effettivo di questo personale. E lo confermano alcuni dati; in riferimento alle punte più alte, abbiamo avuto 480 ufficiali senza impiego e 290 con incarichi inferiori al grado rive-

stito. E l'articolo 20 della legge dello Stato stabilisce che questo personale a disposizione può essere impiegato nelle cariche previste per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, quando occorre sopperire a deficienze organiche. Dico questo per dimostrare in che situazione si sono trovati non solo gli ufficiali a disposizione eccedenti i numeri chiusi, ma anche molti ufficiali a disposizione che si trovano dentro i numeri chiusi, e il disagio e i danni nell'avanzamento per gli ufficiali in servizio permanente effettivo.

Un altro dato non esattamente calcolabile riguarda i posti inventati per dare qualche impiego non solo agli ufficiali a disposizione eccedenti i numeri chiusi ma anche a quelli dentro i numeri chiusi stessi. E quando parliamo di numeri chiusi dobbiamo avere la consapevolezza di aver stabilito un organico partendo non dalle esigenze funzionali delle forze armate, ma dalle eccedenze di cui disponevamo. Infatti abbiamo aumentato l'organico di legge di 1.690 unità. Dobbiamo considerare inoltre il fatto che questi organici sono rimasti invariati nella dirigenza militare mentre, in seguito alla ristrutturazione, l'ordinamento delle forze armate è stato ridotto di circa un terzo.

Quindi, in rapporto agli organici e al ruolo che doveva svolgere la 804, diventa arduo e non funzionale il riferimento ai numeri chiusi e la possibilità di trattenimento in servizio di ben 550 ufficiali su 800. Questa situazione di incertezza, di forzature, rende tutto difficile non solo per questi ufficiali, ma per l'intero quadro dirigente. Da qui deriva la nostra critica di fondo. Se il Governo riteneva che la legge 804 doveva essere rimessa in discussione, occorreva creare le condizioni per affrontare globalmente il problema della dirigenza militare. Non si può più accettare un'azione di governo, in una materia tanto delicata, che si esplica con provvedimenti settoriali e corporativi, secondo una linea seguita in passato e che ci ha portati alla situazione attuale.

Occorre ricordare che dopo la legge 1137 sull'avanzamento circa 12-13 legghine sono state fatte a integrazione del meccanismo di avanzamento risolvendo apparentemente alcuni problemi e aprendone molti altri nel mo-

mento in cui tutti, compresi gli stati maggiori, riconoscono che questo metodo non fa che aggravare tutta la situazione.

Al punto in cui siamo, visto che non è stata seguita la strada che riteniamo la più giusta e la più funzionale, la cosa migliore rimane l'attuazione della legge 804 perchè si dà uno sbocco regolare alle eccedenze con il passaggio in aspettativa per due anni di questi quadri militari. In questo modo si avrebbe finalmente il quadro esatto della situazione, cioè il numero degli ufficiali in questa collocazione, perchè non sappiamo quanti decideranno di andare in congedo anticipato.

Tra l'altro le difficoltà nelle quali ha dovuto lavorare la Commissione sono dovute alla mancanza di dati certi relativi al quadro dirigente militare. Non è stato sufficiente il libro bianco dei dati di aggiornamento, perchè al di là dei dati indicati nel libro bianco, vi è un'esigenza continua di aggiornamento in rapporto ai processi delle promozioni, del reclutamento e del pensionamento. Vi è la necessità inderogabile di fornire questi dati con la semplice e corretta procedura seguita dagli altri Ministeri, compresi quello dell'interno e quello delle finanze che presenta degli allegati alle tabelle di bilancio dove appunto si riporta il numero dei vari ufficiali, dei vari gradi, la consistenza del personale con il relativo trattamento economico. Anche nelle previsioni del bilancio del 1978 queste tabelle ci sono. Non ci sono per quanto riguarda il Ministero della difesa. Non credo che qui vi siano problemi di segreto militare: siamo abbastanza adulti per capire che non è questo il problema. Preciso questo, che vuole essere anche una richiesta al Ministro per provvedere al riguardo, credo che sia chiaro che seguendo questa strada del passaggio in aspettativa avremmo avuto tutto il tempo necessario per verificare gli eventuali vuoti e le disponibilità di posti di impiego. Ma vi è anche l'esigenza di tener conto delle possibilità di promozione per i colonnelli e i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo, quando parliamo di eventuali vuoti. Eventualmente il problema, che può esistere — e ne siamo consapevoli — riguarda alcuni quadri, alcuni ufficiali che esprimono delle competenze altamente qualificate.

Credo che questo sia un problema reale. Ma concretamente quante possono essere queste esigenze? Noi avevamo manifestato la nostra disponibilità. Il Governo doveva fornire l'elenco delle esigenze e provvedere al trattamento in servizio con decreto-legge, se vi era il problema di non lasciare certi vuoti.

In questo decreto potevano essere inserite delle modifiche al trattamento economico. Stabilendo i nove decimi credo che la differenza rispetto allo stipendio di servizio non sia molta. Mi pare che si tratti di 10 o 15.000 lire: senza inventare delle indennità che possono creare anche dei problemi per gli ufficiali interessati, come l'indennità di impiego, si può trovare una formula che può essere quella che per gli ufficiali che vanno in aspettativa si aumenta l'indennità di ausiliario; e in questo caso mettiamo una cifra che vada a completamento del livello prospettato.

Detto questo, credo dobbiamo sottolineare che vi è per gli ufficiali a disposizione, e pesa positivamente sul trattamento economico, una promozione in più che significa più elevato stipendio e trattamento pensionistico. Ritengo che proprio da questi dati emerga una contraddizione in più per quanto riguarda il modo in cui il Governo ha proceduto in questa materia. E credo che oggi abbiamo bisogno soprattutto di affrontare i problemi in modo concreto e realistico.

Questa legge, qualunque sia il destino che avrà questa sera, non avrà i tempi tecnici per essere approvata dalla Camera. Credo che il Governo farebbe cosa utile, avvalendosi eventualmente di questo voto di un ramo del Parlamento, se emanasse un decreto-legge che riassuma i nodi essenziali qui sollevati senza creare illusioni al personale, affrontando il problema economico. E diciamo anche che possiamo impegnarci, una volta che il personale si trovi in aspettativa, a valutare tutte le disponibilità — reali disponibilità — esistenti nell'amministrazione militare.

Abbiamo dichiarato tutta la nostra disponibilità; non voteremo a favore, ma riconfermiamo che al giudizio critico accompagniamo un impegno per soluzioni positive, convinti che con questa dichiarazione esprimiamo anche un voto di coerenza che colga l'una e l'altra esigenza.

Vorrei concludere dicendo che nell'affrontare questo problema ci troviamo di fronte ad un'esigenza politica più generale, quella di dimostrare ai militari nel loro insieme, alle forze sociali, al paese una nostra capacità di sapere operare con coerenza, se vogliamo rafforzare il prestigio delle istituzioni e rinsaldare il rapporto tra forze armate, istituzioni e società civile. In questa direzione — è giusto che qui lo sottolineiamo — passi importanti sono stati fatti; ma siamo solo all'inizio di un processo difficile. Pericoloso può essere introdurre comportamenti contraddittori con questo processo.

Valutiamo il nostro voto in questo senso, avendo presente soprattutto il fatto che oggi siamo convinti che il problema che abbiamo di fronte è quello di una riflessione unitaria per affrontare tutta una serie di problemi che riguardano il personale militare, non solo lo sbocco positivo della 804, ma anche la legge per i sottufficiali, la riforma dell'ordinamento degli ufficiali, la nuova legge sul reclutamento, sugli organici, sull'esigenza di una separazione della carriera amministrativa da quella gerarchica.

Sono tutti problemi sul tappeto; credo che da questa discussione dobbiamo trarre nuovo impegno per far sì che il 1979 sia l'anno che affronti e risolva tali problemi. Infatti abbiamo riconosciuto che i problemi del personale sono quelli rimasti più indietro rispetto ad altri. In questa direzione — ed ho concluso, onorevoli colleghi — per la maturazione di questi problemi noi abbiamo dato un contributo serio e responsabile. Credo di poter dire a nome del Gruppo comunista che c'è l'impegno nostro e il contributo per continuare al di là di quello che ci divide, soprattutto considerando quello che ci unisce e che ci può unire, come condizione per dare ai problemi immediati e di prospettiva le giuste risposte. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

G I U S T , relatore. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi,

la complessità e la rilevanza del provvedimento che stiamo discutendo credo che spieghino il lungo e tormentato *iter* che esso ha avuto dalla sua presentazione nel mese di luglio ad oggi e la necessità dei numerosi confronti che hanno poi portato alla formulazione delle modifiche che sono state apportate.

A questo provvedimento sono stati connessi altri due disegni di legge, il 1130, recante modifiche alla legge n. 187, concernente la promozione prima dei limiti di età per gli ufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia, e il disegno di legge 1049, recante nuove norme per la valutazione e promozione degli ufficiali delle forze armate, al raggiungimento del limite di età.

Dallo speciale comitato costituito dalla 4^a Commissione e successivamente dalla Commissione stessa non sono stati invece ritenute collegabili altre iniziative, come ad esempio i disegni di legge 937, 1268 e 1200, che sono stati presentati su materie similari.

Le connessioni ed i mancati collegamenti che ho ricordato, oltre ad evidenziare la vastità e la difficoltà del tema, hanno consentito di sottolineare la necessità di una più completa definizione della materia, mediante la più volte ricordata legge generale sull'avanzamento e sull'ordinamento delle carriere militari.

Su tale questione mi rendo ancora interprete come relatore delle sollecitazioni unanimemente espresse in sede di Commissione per invitare il Governo, che ha già d'altronde manifestato questo intendimento, a presentare al più presto possibile un apposito provvedimento legislativo.

Signor Presidente, il disegno di legge numero 1296 nel testo proposto all'Assemblea è destinato a sanare, come ho illustrato nella relazione e come poco fa il senatore Margotto nel suo intervento ricordava, anomalie ed ingiustizie che si sono manifestate nell'attuazione della legge 10 dicembre 1973, n. 804. Al di là degli inquietanti aspetti di possibile incostituzionalità della legge stessa, sono state soprattutto le evidenti motivazioni di ordine morale che hanno determinato la necessità di una sua modifica prima che essa, con la tassativa scadenza prevista al 31 dicembre

1978, cioè fra pochi giorni, producesse dannosi effetti nei confronti delle centinaia di ufficiali superiori investiti dal provvedimento. Infatti, ove i rimedi previsti dal disegno di legge n. 1296 che stiamo esaminando non fossero apportati, saremmo in presenza di una autentica violazione contrattuale che nella fattispecie potrebbe qualificarsi, oltre che dannosa ed ingiusta sul piano materiale, anche come grave umiliazione nei confronti di tanti ufficiali che hanno lealmente servito il paese.

È per questo che segnalo all'Assemblea la necessità di approvare il provvedimento, pur avendo presente la considerazione che con lo stesso non si risolve il problema in modo completo e perfetto come sarebbe auspicabile. È infatti difficile, in una problematica densa di particolarissimi casi e di altrettanto particolari aspetti come quella contenuta nel disegno di legge, risolvere compiutamente tutti i problemi e soddisfare tutte le attese. A ciò ostano fra l'altro ragioni obiettive quali quelle espresse, ad esempio, dalla Commissione programmazione e bilancio e ripertate negli atti che accompagnano l'articolato che stiamo esaminando. Auspico che, così come oggi si pone rimedio sostanziale a gran parte delle imperfezioni della legge n. 804 del 1973, non manchino altre prossime occasioni per superare le eventuali questioni che nella materia rimanessero aperte dopo l'approvazione di questo provvedimento.

Con l'occasione, signor Presidente, devo segnalare due imperfezioni tecniche, due errori contenuti nell'articolo 5 della legge che vanno corretti. Al primo comma dell'articolo 5, laddove si stabilisce la facoltà di permanenza in servizio, si dice: « nei limiti delle disponibilità di posti rispetto ai numeri fissati per ciascun grado e ruolo con i decreti di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, o delle vacanze organiche »; ebbene, quell'« o » va sostituito con una « e », diversamente sarebbe alterato il senso di questo comma dell'articolo.

P R E S I D E N T E . Lei ritiene che questa modifica debba essere votata oppure che possa essere apportata in sede di coordinamento?

G I U S T , *relatore*. Intendo che questa, come la successiva, vada apportata in sede di coordinamento. L'altro errore è contenuto nel secondo comma dello stesso articolo 5, per cui segnalo l'opportunità di modificare in sede di coordinamento la dizione adoperata. Il secondo comma dell'articolo 5, infatti, così recita: « La determinazione della suddetta disponibilità di posti avrà luogo il 1° aprile 1979 sulla base della situazione dei ruoli al 31 marzo 1979 computando il decremento, »; deve intendersi invece: « in decremento » e, di conseguenza, va cancellata la virgola dopo la parola « decremento ».

Faccio questa segnalazione perchè vengano apportate tali modifiche in sede di coordinamento.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

C A R O L I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, devo innanzi tutto ringraziare il senatore Margotto e il senatore Giust per le considerazioni che essi hanno svolto, sia pure da posizioni diverse, e devo dire che, nonostante la riserva piuttosto consistente formulata dal senatore Margotto, ambedue hanno sottolineato le esigenze che vogliamo soddisfare col disegno di legge sottoposto all'esame di questa Assemblea. Il senatore Margotto mi deve dare atto che questo disegno di legge è stato presentato nel luglio scorso, quando il Governo aveva gli elementi di giudizio per poter elaborare alcune modifiche alla legge n. 804 e che l'*iter* è stato piuttosto lungo e laborioso per pervenire alla definizione di un testo in un certo modo concordato in sede di Commissione di merito, che è modificativo del testo originario, presentato dal Governo. Noi ci siamo avvalsi dell'apporto significativo, spesso critico, ma devo dire sempre responsabile di tutti Gruppi politici e ci siamo avvalsi del contributo prezioso di esperienza, di mediazione e di sintesi politica del presidente Schietroma, che io ringrazio in modo particolare. Abbiamo dovuto lavorare lottando contro il tempo perchè bisognava approvare il provvedimento in tempo utile: infatti, entro il 31 dicem-

bre di questo anno, sta per scattare il meccanismo previsto dalla legge 804 che, come sappiamo, deve portare a collocare in aspettativa per riduzione di quadri un numero rilevante di ufficiali; si tratta di circa 800 alti ufficiali delle forze armate.

Volevo leggere una relazione, ma, dopo i rilievi che ha fatto il senatore Margotto, ritengo più opportuno sintetizzare il contenuto di questo disegno di legge, ricordando che la legge 804 del 1973 stabilì l'estensione ai colonnelli e ai generali del trattamento economico che era stato previsto per i dirigenti civili. Questo doveva portare conseguentemente, proprio perchè era avvenuto anche nel campo della dirigenza civile, ad un ridimensionamento delle dotazioni organiche. Poichè però nell'ambito delle forze armate sussistono profili di carriera e criteri di avanzamento che non trovano un riscontro negli analoghi ordinamenti civili, bisognava trovare un adattamento; ed è per questo motivo che fu inserito un meccanismo che doveva portare al contenimento del numero globale degli ufficiali dell'area direzionale.

Tutti i senatori presenti sono esperti di problemi militari, quindi sanno bene che la legge di avanzamento degli ufficiali è collegata al criterio del cosiddetto avanzamento normalizzato, cioè si procede alle promozioni tenendo conto di un numero prestabilito che è indicato in apposite tabelle e le promozioni avvengono indipendentemente dalle vacanze disponibili nel grado superiore. Questo naturalmente doveva portare ad una superproduzione di alti ufficiali in misura eccedentaria rispetto alle tabelle organiche. Per questo motivo la legge n. 804 volle stabilire il contingente massimo per ogni grado che in nessun caso poteva essere superato e perciò si stabilì anche — questi sono i cosiddetti numeri chiusi — che le eventuali eccedenze dovevano essere eliminate con provvedimenti di collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri.

Al momento dell'entrata in vigore della legge n. 804 si era già verificata un'eccedenza di un numero rilevante di ufficiali e si stabilì, per poter assorbire e quindi estinguere tutte le posizioni soprannumerarie, che si dove-

va rispettare come periodo transitorio un arco di tempo di 5 anni entro i quali appunto queste eccedenze dovevano essere eliminate.

Ora, accade che al 31 dicembre di questo anno molti ufficiali che ancora non hanno raggiunto i limiti normali di età per cessare dal servizio dovrebbero essere collocati in aspettativa. Si deve pensare che alcuni di questi ufficiali ancora avrebbero un periodo che va da dodici a quattordici anni di servizio prima di essere collocati a riposo.

Allora, quali sono le innovazioni più importanti che si vogliono apportare con questo disegno di legge? Anzitutto, al di là di alcuni aggiustamenti tecnici che riguardano in modo particolare la formulazione degli articoli 6 e 7 della legge 804 con riferimento all'avanzamento dei tenenti colonnelli, credo che due siano le innovazioni principali: la prima è quella che prevede un miglioramento del trattamento economico per tutti gli ufficiali che vengono collocati nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri e per i quali la legge in vigore — l'ha detto il senatore Margotto — prevede i quattro quinti della retribuzione, senza considerare le indennità accessorie di base. Mi fa piacere ascoltare che si è d'accordo nel modificare e migliorare questo trattamento economico, perchè abbiamo constatato in Commissione che è notevolmente penalizzante per tali ufficiali avere questo trattamento, quando, in fondo, sono costretti ad essere collocati in aspettativa attraverso un provvedimento autoritativo, pur non avendo ancora raggiunto i limiti normali d'età. Per questo motivo il disegno di legge prevede un miglioramento, nel senso di portare i quattro quinti ai nove decimi della retribuzione, includendovi anche le indennità accessorie di base, che vengono corrisposte ai pari grado in servizio.

La seconda innovazione fondamentale è quella che prevede la possibilità — questo ritengo sia il punto essenziale — di utilizzare da parte del Ministero della difesa alcuni di questi ufficiali che, diversamente, con l'entrata in vigore della legge 804, sarebbero collocati in aspettativa. Questo trattenimento in servizio comunque dovrà avvenire entro il

limite massimo delle disponibilità che esistono nell'ambito del contingente massimo stabilito dall'articolo 3 della legge 804. Il Governo ha pensato di inserire questa norma — e credo di aver trovato un riscontro positivo nella posizione assunta da tutti i Gruppi politici — non solo perchè bisognava doverosamente tenere in considerazione le legittime istanze degli ufficiali interessati che, pur non avendo raggiunto i limiti di età, obbligatoriamente sono costretti a lasciare il servizio, ma anche perchè questo trattenimento in servizio corrisponde ad una esigenza obiettiva di operatività e di funzionalità del Ministero della difesa. Il Ministero, con l'attuazione della legge 804, si troverebbe di colpo ad essere privato di un numero rilevante di alti ufficiali che hanno un incarico specifico e che sono quindi utilmente impiegati ai fini delle esigenze operative dell'amministrazione della Difesa, esigenze che non potrebbero essere altrimenti soddisfatte non disponendo di un sistema alternativo attraverso cui il Ministero possa colmare i vuoti che si verrebbero a determinare.

Per quanto riguarda il fatto che si utilizzino o meno quelli che saranno trattenuti in servizio, penso che lei, senatore Margotto, può anche avere obiettivamente delle perplessità o dei dubbi, ma quando è stata fatta la proposta, accolta subito da parte del Governo, di stabilire l'obbligo per il Ministro di riferire in Parlamento sull'impiego di tutti coloro che saranno trattenuti in servizio e specificatamente quali sono gli incarichi che a ciascuno di essi sarà dato, abbiamo messo il Parlamento in grado di poter valutare se si tratta solo di una copertura fittizia per far percepire lo stipendio per intero ad alcuni ufficiali o se invece si corrisponde ad una esigenza obiettiva, che è quella di utilizzare il cumulo di esperienze e di responsabilità che questi alti ufficiali in maniera onorata hanno potuto acquisire nell'esercizio della loro attività professionale.

Per quanto riguarda alcuni dati quantitativi, devo ribadire qui (perchè queste cose sono state dette anche in Commissione) che attualmente coloro che con l'attuazione della legge n. 804 verrebbero collocati in aspettati-

va per riduzione di quadri sono 794 ufficiali, di cui 239 generali e 555 colonnelli. Di questo numero globale riteniamo che, sempre che gli interessati presentino la domanda, potremo accogliere 546 domande, perchè tanti ufficiali noi riteniamo possano essere utilmente impiegati nell'ambito dell'amministrazione della Difesa. Loro ricorderanno che in Commissione abbiamo anche valutato la possibilità di differire di qualche anno puramente e semplicemente il termine del 31 dicembre, ma questa fu una soluzione immediatamente scartata, non solo perchè induceva la amministrazione a trattenere anche ufficiali che obiettivamente non sono utili, ma soprattutto perchè si sospendeva con il carattere della generalità il meccanismo del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, che peraltro è stato realizzato in alcuni ruoli. D'altra parte questo portava a riproporre negli stessi termini a data ravvicinata lo stesso problema, senza fornire alcuna soluzione.

Non voglio dilungarmi oltre. Desidero dire che, inserendo alla fine dell'articolo 5 di questo disegno di legge la norma secondo cui il Ministro è chiamato ad informare il Parlamento dopo tre mesi dall'entrata in vigore di questa legge sull'utilizzo concreto di questi ufficiali, e l'altra norma che prevede di allegare allo stato di previsione del bilancio della Difesa una relazione che specifichi in che modo vengono impiegati, anno per anno, questi ufficiali che si trovano nello stato giuridico di « a disposizione », credo che siamo nelle condizioni migliori per poter verificare che coloro che saranno — sempre che il disegno di legge venga approvato in tempo utile — trattenuti in servizio, non staranno senza fare nulla, ma saranno utilizzati per le varie esigenze degli stati maggiori. Devo dare atto che nessun Gruppo ha assunto una posizione di demagogia; ci sono riserve che sono anche sufficientemente motivate e di cui personalmente mi faccio carico per fare una relazione dettagliata al signor Ministro. Credo che siamo tutti convinti che l'attuazione pura e semplice della numero 804, così come fu concepita nel 1973, apporterebbe non solo un danno agli ufficiali

direttamente interessati, e questo sarebbe ingiusto, ma anche all'amministrazione della Difesa che si troverebbe improvvisamente depauperata di talenti e di esperienze che invece possono essere proficuamente utilizzati.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1296, nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

B A L B O , segretario:

Art. 1.

L'articolo 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è sostituito dal seguente:

« Per effettuare le promozioni previste dal precedente articolo 4 sono valutati i tenenti colonnelli collocati nella posizione di a disposizione ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, che siano stati almeno due anni in detta posizione provvisti d'incarico, nonchè i tenenti colonnelli collocati a disposizione ai sensi del successivo articolo 6. L'anzidetta permanenza di due anni nella posizione di a disposizione non è richiesta per il personale che sia raggiunto dal limite di età entro quattro anni dalla data di collocamento nell'« a disposizione » ed è ridotta ad un anno per il personale che sia raggiunto dal limite di età durante il quinto anno di collocamento nella predetta posizione.

L'avanzamento si effettua a scelta, secondo le modalità previste nella legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, tenendo conto, in aggiunta agli elementi indicati nel punto b) dell'articolo 26 della predetta legge, anche dell'anzianità complessiva di servizio posseduta dai valutandi.

L'ufficiale promosso non è più valutato per l'avanzamento, rimane nella posizione di a disposizione anche nel nuovo grado e cessa dal servizio permanente al compimento del limite di età stabilito per il grado di tenente colonnello ».

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli 4 e 5, i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo che siano stati valutati almeno tre volte per l'avanzamento, giudicati idonei ma non iscritti in quadro, qualora non siano transitati a disposizione, sono collocati a domanda nella predetta posizione dal 1° gennaio del terzo anno precedente a quello del raggiungimento del limite di età, ma comunque da data non anteriore al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la terza valutazione. La domanda è irrevocabile e deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla comunicazione con la quale l'Amministrazione partecipa all'ufficiale il possesso delle condizioni per l'applicazione del presente articolo ».

(È approvato).

Art. 3

L'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è sostituito dal seguente:

« Le eccedenze che si dovessero verificare, rispetto ai numeri massimi di cui al precedente articolo 3, nei gradi di generale e di colonnello, saranno eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, della durata massima di anni due, a cominciare dagli ufficiali più anziani in ruolo e secondo il seguente ordine:

ufficiali a disposizione giudicati non idonei all'avanzamento nel servizio permanente;

ufficiali promossi nella posizione di a disposizione ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5;

ufficiali nella posizione di a disposizione con lo stesso grado posseduto nel servizio permanente effettivo;

ufficiali in servizio permanente effettivo in soprannumero per effetto dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137,

e dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366;

ufficiali in servizio permanente effettivo.

Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa per riduzione di quadri gli ufficiali che ricoprono la carica di capo di Stato maggiore della difesa e di capo di Stato maggiore di forza armata o di Segretario generale del Ministero della difesa.

Agli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri competono, per il periodo in cui permangono in tale posizione, gli assegni previsti per i pari grado in servizio, con riduzione ai 9/10 dello stipendio e delle indennità di funzione, di impiego operativo di base e di istituto. Ai predetti ufficiali che in servizio percepiscono l'indennità di aeronavigazione compete, durante l'aspettativa per riduzione di quadri, tale indennità nelle misure previste per il trattamento di pensione. Agli stessi ufficiali competono, altresì, l'indennità integrativa speciale e la quota aggiuntiva di famiglia, nelle misure intere.

Il relativo trattamento di quiescenza viene comunque liquidato sulla base dell'intero trattamento economico pensionabile.

Qualora nel frattempo non siano stati raggiunti dal limite di età, allo scadere del tempo massimo di due anni gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri cessano dal servizio permanente.

Possono altresì cessare dal servizio permanente, a domanda, i generali e i colonnelli da collocare in aspettativa per riduzione di quadri o che si trovino in detta posizione. La cessazione dal servizio decorre:

per gli ufficiali da collocare in aspettativa per riduzione di quadri, dal giorno precedente a quello nel quale avrebbero dovuto transitare in detta posizione. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla comunicazione con la quale l'Amministrazione partecipa all'ufficiale il possesso delle condizioni per l'applicazione del presente aliena;

per gli ufficiali che già si trovano in aspettativa per riduzione dei quadri, dal novantesimo giorno successivo a quello di presentazione della domanda.

Agli ufficiali che cessano dal servizio ai sensi dei due precedenti commi competono, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio:

il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita, che agli stessi sarebbero spettati qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età, compresi gli aumenti periodici biennali e gli eventuali passaggi di classe di stipendio;

le indennità di cui agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e agli articoli 47 e 48 della legge 29 marzo 1956, numero 288.

Agli ufficiali di cui al sesto comma, la promozione ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, è attribuita, agli aventi titolo, con decorrenza dal giorno antecedente a quello della cessazione dal servizio ».

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti di identico contenuto. Se ne dia lettura.

BALBO, segretario:

Al terzo capoverso, dopo le parole: « di impiego operativo di base » inserire le altre: « di aeronavigazione e ».

Sopprimere le parole da: « Ai predetti ufficiali » sino a: « trattamento di pensione ».

3.1 LA COMMISSIONE

Al terzo capoverso, dopo le parole: « di base e di istituto », inserire le altre: « di indennità di aeronavigazione ».

Sopprimere le parole da: « Ai predetti ufficiali » sino a « trattamento di pensione ».

3.2 PASTI, ANDERLINI

GIUST, relatore. L'emendamento 3.1 si illustra da sè.

PASTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTI. L'emendamento che propongo vuole mettere l'indennità di aeronavigazione allo stesso livello di tutte le altre indennità per le quali l'articolo dispone che vengano conteggiate per i nove decimi. Per quel che riguarda l'aeronavigazione invece l'articolo prevede che tale indennità venga conteggiata nelle misure previste per il trattamento pensionistico, il che significa soltanto il 64 per cento per i gradi massimi. Mi sembra questa una palese ingiustizia, mi sembra un palese trattamento discriminatorio verso i piloti i quali (visto che io sono dell'Aeronautica) non sono soltanto nell'Aeronautica, ma sono anche nell'Esercito e nella Marina. L'emendamento che propongo si ripromette soltanto di stabilire un trattamento analogo per tutte le indennità compresa quella di aeronavigazione, come viene fatto per le altre indennità contemplate dall'articolo, cioè quella di funzione, di impiego operativo, di base e di istituto.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

CAROLI, sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalla Commissione, di contenuto identico all'emendamento 3.2, presentato dai senatori Pasti e Anderlini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Se ne dia lettura.

B A L B O , *segretario*:

Art. 4.

L'articolo 17 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già conseguito la promozione nella posizione di a disposizione, o che la conseguano in applicazione delle norme transitorie di cui al precedente articolo 16, non sono computati nel numero stabilito dall'articolo 3 della presente legge.

Gli ufficiali che al 31 marzo 1979 abbiano conseguito la promozione nella posizione di a disposizione e siano ancora in servizio sono collocati, sotto tale data, in aspettativa per riduzione di quadri fino al raggiungimento dei limiti di età.

Gli ufficiali che, in applicazione delle norme transitorie di cui al precedente articolo 16, conseguano la predetta promozione dopo il 31 marzo 1979 sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri dal giorno della promozione e fino al raggiungimento dei limiti di età.

Agli ufficiali di cui al presente articolo compete:

in servizio, il trattamento economico previsto per i pari grado in servizio permanente effettivo;

in aspettativa per riduzione di quadri, il trattamento economico stabilito dal terzo comma del precedente articolo 7;

in quiescenza, il relativo trattamento calcolato sulla base della intera retribuzione pensionabile.

Gli ufficiali di cui al presente articolo possono cessare dal servizio permanente, a domanda, in qualsiasi momento prima del 31 marzo 1979 e successivamente soltanto dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri. In entrambi i casi, competono, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante:

il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita, che agli stessi sarebbero spettati qualora fossero rimasti in servizio

fino al limite di età, compresi gli aumenti periodici biennali e gli eventuali passaggi di classe di stipendio;

le indennità di cui agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e agli articoli 47 e 48 della legge 29 marzo 1956, numero 288 ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

B A L B O , *segretario*:

Sostituire il quinto capoverso con il seguente:

« Gli ufficiali di cui al presente articolo possono cessare dal servizio permanente, a domanda, anche prima del 31 marzo 1979. In tale caso, competono, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante: ».

4.1

LA COMMISSIONE

G I U S T , *relatore*. Signor Presidente, non ritengo di dover illustrare questo emendamento che ha una sua logica immediata, spostandosi la data dal 31 dicembre 1978 al 31 marzo 1979.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

C A R O L I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 4.1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5. Se ne dia lettura con le correzioni puramente formali indicate dal relatore.

B A L B O , *segretario*:

Art. 5.

Gli ufficiali di cui all'articolo 17 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, quale risulta modificata dall'articolo 4 della presente legge possono, a domanda, permanere in servizio nella stessa posizione di a disposizione in incarichi adeguati al grado e in relazione alle esigenze funzionali delle Forze armate o dei Corpi di polizia, nei limiti delle disponibilità di posti rispetto ai numeri fissati per ciascun grado e ruolo con i decreti di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e delle vacanze organiche del grado immediatamente superiore, sempre che non siano raggiunti dai limiti di età entro l'anno 1979.

La determinazione della suddetta disponibilità di posti avrà luogo il 1° aprile 1979 sulla base della situazione dei ruoli al 31 marzo 1979 computando in decremento il numero delle promozioni da effettuare durante il 1979 nel servizio permanente effettivo in applicazione della legge di avanzamento e nel servizio permanente a disposizione ai sensi dell'articolo 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Per i colonnelli dell'Esercito appartenenti ai ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio il computo viene effettuato in base al numero complessivo di posti disponibili esistenti in detti ruoli.

Il trattenimento in servizio degli ufficiali di cui al presente articolo viene disposto dal Ministro competente dando la precedenza agli ufficiali, a partire dai più giovani di età, che alla data di entrata in vigore della presente legge già occupano un incarico da almeno sei mesi. Per la residua disponibilità di posti la priorità nel trattenimento in servizio viene data agli ufficiali meno anziani per età. A parità di età la precedenza è data al meno anziano in ruolo; per i colonnelli di cui al precedente comma, a parità di età l'ordine di precedenza è determinato dalla minore anzianità assoluta nel grado e, in caso di ulteriore parità, dalla minore anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo.

Gli ufficiali di cui al precedente comma sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri ad iniziare dal più anziano per età, a decorrere dalle stesse date nelle quali le disponibilità di posti di cui fruiscono sono colmate con promozioni nel servizio permanente effettivo e con quelle previste negli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

L'ufficiale che chiede e ottenga di permanere in servizio ai sensi del presente articolo, qualora rinunci a ricoprire l'incarico assegnatogli, perde il titolo al trattenimento e viene collocato in aspettativa per riduzione di quadri a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione di rinuncia.

Gli ufficiali trattenuti in servizio ai sensi del presente articolo, possono chiedere di essere collocati in aspettativa per riduzione di quadri, ovvero direttamente in quiescenza dopo almeno un anno di permanenza nell'incarico ricoperto.

Agli ufficiali di cui al presente articolo compete il trattamento economico previsto nel quarto e quinto comma dell'articolo 17 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, quale risulta modificato dall'articolo 4 della presente legge, a seconda che siano in servizio, in aspettativa per riduzione di quadri ovvero siano collocati in quiescenza.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

B A L B O , *segretario*:

Aggiungere in fine i seguenti commi:

« Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro della difesa riferisce alle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere sull'impiego degli ufficiali trattenuti in servizio ai sensi del presente articolo ed eventualmente degli ufficiali richiamati in servizio ai sensi del successivo articolo 7.

Per gli anni successivi la relazione sarà presentata in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa ».

G I U S T, *relatore*. Anche questo emendamento si illustra da sè; del resto l'ha già illustrato il Sottosegretario nella sua replica. Si tratta di una aggiunta estremamente opportuna.

P R E S I D E N T E. Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

C A R O L I, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 5.1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato e con le correzioni di forma indicate dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

B A L B O, *segretario*:

Art. 6.

Il primo e il secondo periodo del primo comma dell'articolo 20 della legge 5 maggio 1976, n. 187, sono modificati come segue:

« A decorrere dal 6 gennaio 1974, sono soppressi il secondo periodo del primo comma dell'articolo 1, il secondo comma dell'articolo 12, il secondo comma dell'articolo 13 e l'articolo 18 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. A decorrere dalla stessa data i benefici di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, si applicano anche agli ufficiali collocati nella posizione di a disposizione ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, e dell'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni, non promossi nella predetta posizione di a disposizione ».

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 5 maggio 1976, n. 187, le norme di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, si applicano anche agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che, senza essere stati ancora compresi nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, cessino dal servizio per limiti di età, invalidità o decesso, purchè abbiano maturato almeno trenta anni di servizio militare effettivo comunque svolto e almeno quattro anni di permanenza nel grado rivestito. Il conferimento del grado superiore è condizionato al giudizio di idoneità espresso, secondo le norme in vigore, dalla competente commissione di avanzamento.

Le norme di cui al presente articolo non si applicano agli ufficiali già promossi al grado superiore nella posizione di « a disposizione » ai sensi dell'articolo 101 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, abrogato dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Sono abrogate le disposizioni delle leggi 10 ottobre 1974, n. 496, e 12 aprile 1976, n. 205, in contrasto con il presente articolo.

(E approvato).

Art. 7.

Gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri possono essere richiamati in servizio in relazione ad esigenze funzionali dell'Amministrazione della difesa o di altre pubbliche amministrazioni previa adesione del Ministero del tesoro.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

B A L B O, *segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri possono essere richiamati in ser-

vizio in via eccezionale previa adesione del Ministero del tesoro in relazione ad esigenze funzionali dell'Amministrazione della difesa che non possono essere altrimenti soddisfatte ».

7.1 LA COMMISSIONE

G I U S T , *relatore*. Anche questo è un emendamento di perfezionamento dell'articolo 7 che si illustra da sè.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

C A R O L I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 7.1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8. Se ne dia lettura.

B A L B O , *segretario*:

Art. 8.

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'esercizio finanziario 1979 in 344 milioni di lire, si farà fronte: quanto a 30 milioni con gli stanziamenti dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro; quanto a 220 milioni con gli stanziamenti dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa; quanto a 35 milioni con gli stanziamenti dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e quanto a 59 milioni con gli stanziamenti dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

B A L B O , *segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'esercizio finanziario 1979 in 334 milioni di lire, si farà fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

8.1 LA 5ª COMMISSIONE

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

G I U S T , *relatore*. La Commissione è favorevole.

C A R O L I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 8.1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Dopo l'articolo 8 è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

B A L B O , *segretario*:

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. ...

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

8.0.1 LA COMMISSIONE

G I U S T , *relatore*. Anche questo emendamento si illustra da sè.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

C A R O L I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 8.0.1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

P A S T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A S T I . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, vorrei cercare di attingere all'esperienza di 42 anni di vita militare durante i quali mi sono dovuto occupare molto attivamente della legge n. 1137 che ha originato gran parte dei guai ai quali siamo chiamati oggi a rimediare.

La legge che dobbiamo votare questa sera è una legge di compromesso fra due mali molto seri e gravi. Costringiamo con un atto arbitrario — il relatore in forma molto più gentile ha parlato di atto di imperio, ma questo non cambia la sostanza — degli ufficiali a cessare il servizio permanente effettivo molti anni prima rispetto ai limiti di età stabiliti per il loro grado. Con ciò disconosciamo lo stato giuridico, cioè quel contratto che il Governo ha firmato quando gli ufficiali sono stati reclutati inizialmente. Con ciò il Governo perde di credibilità e di fiducia perchè viene meno alle promesse, alle condizioni che aveva riconosciuto agli ufficiali, e questo è certamente un fatto grave. Peraltro, se non si mandassero a casa questi ufficiali, ci troveremmo ad avere ufficiali di grado molto elevato, colonnelli e generali, i quali non avrebbero nessuna possi-

bilità di trovare un reale impiego. Mi dispiace essere in disaccordo su questo punto con quanto ha detto il rappresentante del Governo, ma la mia esperienza mi dice che gli ufficiali di grado più elevato non trovano reali possibilità di impiego se non in incarichi che sono sensibilmente inferiori rispetto al grado rivestito.

Quindi la legge in esame è di compromesso tra due mali e come tale è difficile poterne dire bene. Qualunque sia la direzione che in futuro prenderemo, difficilmente potranno essere risolti tutti gli aspetti di questo complicato problema.

Vorrei accennare, perchè mi sembra importante, alle ragioni di fondo che hanno prodotto questo stato di grave disagio dei vertici militari. Mi pare che non occorra essere particolarmente esperti in questioni militari per capire che il reclutamento di base per gli ufficiali effettivi, la progressione di carriera e le esigenze organiche dei vari gradi sono elementi che debbono essere strettamente collegati, altrimenti si va a finire in situazioni insostenibili. Ebbene gli stati maggiori non hanno mai pensato di armonizzare questi tre elementi e in genere hanno esagerato il reclutamento di base, e con una base molto ampia, cammin facendo, siamo stati costretti da un lato a mettere fuori servizio elementi che avrebbero meritato di continuare la loro carriera e dall'altro, per le pressioni che ricordava il collega Margotto, siamo stati costretti a gonfiare esageratamente gli organici dei gradi più alti che non trovano effettiva collocazione nel servizio.

Credo che questo sia un problema estremamente serio che si agita dal 1961-62, quando ero sottocapo di stato maggiore dell'Aeronautica. Abbiamo cercato di trovare soltanto soluzioni di ripiego. E il Governo ripetutamente ha promesso di riesaminare questo problema: non è mai stato esaminato. Adesso, per un errore e vorrei dire — se mi fosse consentito — per una colpa dei capi degli stati maggiori e per una scarsa cura da parte del Governo, siamo nella situazione nella quale del personale che non ha nessuna responsabilità e nessuna colpa, che non ha fatto niente di male si trova a dover

pagare il prezzo degli errori passati. È una situazione sulla quale non credo sia il caso di spendere altre parole: è molto evidente. Fino adesso abbiamo sempre trascurato per tutti i gradi, dal più basso al più alto, gli interessi del personale militare. Questa è una situazione aberrante che non può e non deve continuare. Avendo sostenuto queste stesse tesi per i sottufficiali e per i graduati di truppa, quando si è trattato del soldo e di tutti quei modesti benefici che abbiamo cercato di dare loro, per coerenza debbo insistere sul fatto che questo personale anche dei gradi più elevati viene trattato male, viene privato di un diritto che gli era stato riconosciuto dallo stesso Governo in base al suo stato giuridico. Vorrei sperare che il Governo, sotto la spinta del Parlamento e dell'opinione pubblica, cominci ad esaminare veramente sul serio tutti i problemi che riguardano il personale perchè — lo ripeterò ancora una volta, fino alla noia — l'efficacia delle forze armate dipende fondamentalmente dalla serenità, dalla buona volontà, dall'entusiasmo del personale. E non si può creare entusiasmo quando si disconoscono dei diritti che lo stesso Governo aveva riconosciuto al personale stesso.

Voglio sperare che arriveremo a qualche cosa di più concreto: altrimenti non facciamo delle illusioni; il problema che risolviamo oggi è contingente ma si ripeterà inevitabilmente in futuro. Abbiamo inventato la legge n. 1137 che è una legge-ghigliottina, cioè abbiamo preso gli organici per ciascun grado, abbiamo stabilito una certa frazione che deve venire esaminata ogni anno e di questa frazione tutti quelli idonei, che sono la grande maggioranza, sono stati tagliati: una piccola fetta viene promossa e tutti gli altri vengono emarginati, vengono messi, come si diceva una volta, nelle sacche, nelle quali poi vivacchiano in attesa di arrivare ai limiti di età. Questa è una legge immorale perchè divide il corpo degli ufficiali in una maniera del tutto arbitraria che crea i più giustificati malcontenti all'interno del corpo stesso.

Cosa bisogna fare? I rimedi sono estremamente semplici. Bisogna ridurre la base attraverso un migliore impiego dei sottuf-

ficiali che sono pienamente qualificati a svolgere le funzioni dei gradi inferiori degli ufficiali. Bisogna promuovere più sottufficiali al grado di ufficiali: naturalmente i migliori, facendo dei corsi o trovando altri sistemi per selezionare appunto i migliori. Anche questi possono riempire i gradi inferiori e poichè debbono certamente trascorrere un certo periodo della loro carriera nel grado di sottufficiali automaticamente si trovano svantaggiati rispetto agli ufficiali che nascono già ufficiali, cioè che vengono in pratica dalle accademie; e quindi il loro grado può venire facilmente limitato, senza nessuno svilimento, al grado di tenente colonnello. Questi sono problemi di estrema semplicità ai quali nessuno ha voluto ancora mettere mano e ai quali invece è necessario mettere mano subito.

Per concludere, vista anche l'ora tarda, credo che questa legge non sia buona e non lo possa essere. Ma tutto sommato forse non è peggiore di qualunque legge che si possa immaginare, in quanto si cerca di rimediare con correttivi economici al fatto che vengano disconosciuti dei diritti degli ufficiali: una magra consolazione dal punto di vista spirituale e morale. Ebbene, si cerca di rimediare dando a questi ufficiali un trattamento meno peggiorativo. Pertanto personalmente voto a favore della legge.

D E Z A N . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E Z A N . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il mio Gruppo è favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

Sappiamo che il dibattito in Commissione non è stato facile, non tanto perchè esistessero divergenze di rilievo tra i Gruppi politici, quanto perchè la problematica sollevata dal disegno di legge è apparsa sin dall'inizio complessa, aperta a molte incertezze e a molti interrogativi.

Gli emendamenti approvati dalla Commissione, su proposta del relatore, che io ringrazio per l'impegno svolto con la massima

obiettività di giudizio, hanno risposto ampiamente a quegli interrogativi, conferendo in larga misura al disegno di legge quello che si chiede innanzi tutto ad una legge: la certezza.

Le lacune maggiori della legge n. 804 del 1973 sono state colmate. Quella legge partiva da un giusto presupposto: snellire gli organici degli ufficiali superiori e generali, inflazionati da un sistema di promozioni troppo corrivo e comunque assai distante dalle procedure e dalle consuetudini di altri paesi europei nostri alleati. In questa operazione di taglio alcune previsioni si sono rivelate errate ed alcuni diritti acquisiti sono parsi ingiustamente intaccati. I cinque anni trascorsi hanno consentito di avere un quadro più esatto delle conseguenze di quella legge. I numeri chiusi hanno subito modifiche anche sostanziali, tali da alterare i tempi e i modi previsti cinque anni prima; l'esodo effettivo, tenuto conto di quanti saranno trattenuti in servizio, dovrà essere assai meno consistente di quanto allora si pensasse; una più meditata considerazione ha suggerito altresì di modificare in modo più equo il trattamento economico degli ufficiali che rimarranno in aspettativa.

Tutto questo è sicuramente positivo. Ad un certo punto, di fronte alle difficoltà scaturite dal disegno di legge originario, era sembrato opportuno rinviare di qualche mese il termine perentorio del 31 dicembre posto dalla legge n. 804. Ma i chiarimenti apportati dal Ministro della difesa e la nuova formulazione del disegno di legge ne hanno consigliato l'approvazione. Ci rammarica il fatto che, per divergenze più pregiudiziali che di merito, il Gruppo comunista non ritenga di dare il suo consenso; ci rammarica altresì il fatto che i tempi brevi rendano più ardua per l'altro ramo del Parlamento l'approvazione in tempo utile del provvedimento. Riteniamo tuttavia che il Governo, e più direttamente il Ministro della difesa, possa trovare un punto di riferimento certo, per i necessari tempestivi adempimenti, nel voto che ci accingiamo a dare.

Occorrerà affrontare in prosieguo di tempo, come qui è stato più volte detto, sulla base di una documentazione il più possibile

esatta ed aggiornata, tutto il problema dell'avanzamento e dello sviluppo di carriera degli ufficiali.

Le ingiustizie presenti nell'attuale sistema nascono dal fatto che, secondo un'immagine icastica cara al presidente Schietroma, la piramide è troppo larga alla base e, rispetto alla base, troppo stretta al vertice per l'inevitabile falcidia che i giusti intendimenti della legge n. 804 determinano. Poiché il vertice non può non rimanere stretto, dovremo forse pensare ad una struttura più cilindrica? È l'interrogativo che nasce da questo dibattito. Meglio deludere talune attese all'inizio che alla fine della carriera. (*Applausi dal centro*).

M A R G O T T O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R G O T T O . Dichiaro che ci asterrò dalla votazione, intendendo in questo modo cogliere due esigenze: quella di manifestare l'atteggiamento critico sul modo come è stato affrontato il problema e quella di lasciare aperta la prospettiva per trovare risposte adeguate in un futuro ravvicinato. Prendiamo atto degli impegni assunti dal Governo per l'immediata prospettiva ma riteniamo che il non raggiungimento di una posizione unitaria non sia da imputare al Gruppo comunista, che ha compiuto un serio sforzo in sede di Commissione, ma all'ostinazione con cui si è voluto insistere nella presentazione di un testo di legge che affronta parzialmente alcuni problemi e nella sostanza ne apre molti altri.

Il nostro giudizio critico, pur con la scelta del voto di astensione che dovrebbe essere apprezzata tenendo conto delle nostre valutazioni, nasce dal fatto che i problemi che qui sono stati da tutti ricordati potevano trovare una soluzione migliore e funzionale partendo dalle esigenze immediate, in un contesto di prospettiva ravvicinata ed organica. In sostanza, se vogliamo andare al fondo della questione, il fatto è che affrontiamo ancora una volta i problemi con il metodo del provvedimento parziale che

chiude una questione e ne apre un'altra, e non convincono le considerazioni svolte dal rappresentante del Governo, che al contrario confermano la validità della nostra critica.

Detto questo, mi pare di dover dire, per quanto riguarda lo sforzo per il miglioramento del testo del Governo, che vi è stato un emendamento peggiorativo che lascia aperto un problema sul quale vorrei sollecitare la riflessione del Governo. Mi riferisco all'acquisizione del disegno di legge n. 1049, il cui testo in origine prevedeva la promozione alla vigilia dell'età pensionabile a 40 anni di servizio e 3 anni di permanenza in grado. La modifica ha stabilito 30 anni di servizio e 4 anni di permanenza in grado, il che significa semplicemente escludere i più anziani, che sono in numero consistente. Di questo abbiamo preso conoscenza e sarebbe opportuno valutare questo dato perchè noi eravamo del parere che il disegno di legge numero 1049 dovesse essere visto a parte, nel contesto più generale del meccanismo di avanzamento. Visto che si è voluto inserire il 1049 nel 1296, si sappia che abbiamo escluso chi aveva maggiore bisogno di essere preso in considerazione in rapporto all'età. Questo conferma quanto sia sbagliato seguire la linea dei provvedimenti parziali.

Detto questo, dichiariamo che il nostro voto di astensione vuole essere anche un modo per verificare, in rapporto alle nostre considerazioni coerenti e responsabili, se il riferimento ai numeri chiusi sia quello giusto al fine di valutare gli organici funzionali. Nutriamo serie perplessità; abbiamo dimostrato che non è così e che rimane aperto il problema relativo all'esigenza di giungere per legge ad un aggiornamento degli organici funzionali, perchè questo è il modo per mettere, una volta per sempre, dei punti fermi alle forze politiche, al Governo, a coloro che guardano in positivo alle risposte che si vogliono dare ai problemi del personale militare.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge n. 1296 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Avverto che restano assorbiti i disegni di legge nn. 1130, 1049 e 1463.

Deliberazione su domanda di autorizzazione a procedere in giudizio

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca l'esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del signor Perriello Salvatore per il reato di vilipendio delle Assemblee legislative (articolo 290 del codice penale) (*Doc. IV, n. 59*).

Ha facoltà di parlare il relatore.

G U A R I N O , relatore. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere e mi rimetto alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

B A L B O , segretario:

LABOR. — Al Ministro della difesa. — Le popolazioni delle Valli di Fiemme e di Fassa da tempo hanno espresso la loro opposizione alle esercitazioni annuali che l'esercito svolge nella loro zona e ripetutamente hanno richiesto che il calendario delle esercitazioni di tiro non coincidesse con le stagioni turistiche.

Attualmente le popolazioni stesse sono molto allarmate dalla notizia che l'intera zona di San Pellegrino diverrebbe zona militare permanente, in particolare con l'inse-diamento di un poligono di tiro per armi pesanti.

Molte e notissime stazioni turistiche si sentono minacciate e violenta si esprime la opposizione degli operatori economici, dei responsabili del turismo, dei pubblici amministratori.

Va tenuto presente che il Passo San Pellegriano, insieme all'Alpe Lusia, doveva tra l'altro venire inserito nelle decisioni prese per la costituzione del Parco naturale di Paneveggio, allo scopo di salvaguardare le caratteristiche ambientali.

Va, altresì, tenuto presente che la Comunità di valle, per incrementare il turismo invernale, ha realizzato nella zona notevoli impianti con ingenti investimenti e sacrifici.

L'interrogante chiede di sapere se la notizia corrisponde a reali decisioni delle autorità militari e se il Ministero non ritenga opportuno intervenire per evitare un disastro economico ed ecologico di quella stupenda zona dolomitica.

(3 - 01165)

PACINI, SANTONASTASO, GUSSO, SANTALCO, MIROGLIO, TONUTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei trasporti.* — Per sapere quale iniziativa il Governo ha assunto o intende assumere per la rimessa in efficienza degli Uffici del centro elettronico della Motorizzazione civile di recente così gravemente danneggiati dall'attentato perpetrato da ignoti; ciò in considerazione dell'estrema importanza che riveste tale centro ai fini della conoscenza di un settore così delicato per il corretto sviluppo del sistema dei traffici nel nostro Paese.

(3 - 01166)

PACINI, GUSSO, SANTONASTASO, SANTALCO, MIROGLIO, TONUTTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se intende fornire al Parlamento notizie dettagliate sugli ultimi attentati verificatisi a Roma presso sedi di Amministrazioni pubbliche e sulla veridicità di alcune notizie comparse sulla stampa circa alcune telefonate di preavviso fatte dagli attentatori.

Per sapere, in particolare, dati più precisi sullo stato delle indagini relative all'atten-

tato perpetrato in via Bacciarini alla sede del centro elettronico della Motorizzazione civile e sui sistemi di sicurezza che erano stati adottati o saranno adottati per la difesa del centro stesso, tenuto conto dell'importanza della funzione da esso svolta al servizio di vari Ministeri per assicurare il controllo ed il massimo di sicurezza nel delicato settore dei traffici stradali.

(3 - 01167)

MURMURA. — *Al Ministro dei trasporti.* — I costanti ritardi dei treni viaggiatori lungo il percorso Roma-Reggio Calabria, che raggiungono, specie nelle ore notturne, punte assai alte — spiacevolissime per gli utenti, ma assai negative per l'Azienda ferroviaria — esigono qualche concreto rimedio finalmente serio e tale da rimuovere le cause della vergognosa situazione.

L'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Governo intenda assumere.

(3 - 01168)

MURMURA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere cosa il Governo intenda fare perchè sia finalmente realizzato il metanodotto della SNAM in Calabria, concedendo la priorità a quei centri urbani ed industriali della regione maggiormente suscettibili di progresso economico.

(3 - 01169)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

SCAMARCIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere la situazione giuridica in cui attualmente trovansi i non docenti (precari) della provincia di Bari che dovevano essere collocati nei ruoli a scapito della legge n. 463 del 9 agosto 1978.

Infatti il Provveditorato agli studi di Bari non poté compilare la graduatoria dei precari per l'anno scolastico 1977-78 perchè tutta la documentazione relativa a detto personale era stata sottoposta a sequestro penale da parte della Procura della Repubblica di Bari. Impossibile fu, quindi, rilevare il

personale in servizio alla data del 5 settembre 1978 per la sua immissione in ruolo, ed a tutt'oggi la situazione resta aperta all'incertezza: il personale avente diritto non ha ancora alcun riconoscimento giuridico e corre il paventato rischio di restar fuori dei ruoli per fatti e cause ad altri imputabili.

V'è necessità, pertanto, di mettere fine a tale perplessità attribuendo ai precari del Provveditorato barese la collocazione giuridica loro spettante.

Per conoscere — attesa la narrativa dinanzi articolata — quali provvedimenti intende adottare il Ministro per ovviare a quanto lamentato.

(4 - 02321)

ANDÒ. — *Al Ministro della difesa.* — Pre-
messo:

che in quasi dieci anni il numero dei dipendenti dell'Arsenale militare marittimo di Messina risulta essere pressochè dimezzato, passando da oltre 1.000 unità a poco più di 500;

che notizie di stampa di queste settimane danno per decisa la soppressione dell'Arsenale militare marittimo di Messina ed il trasferimento delle attività di questo presso l'Arsenale di Augusta;

che peraltro è di questi giorni una comunicazione del sottosegretario alla difesa Petrucci relativa all'apertura di una scuola per 100 unità di allievi operai presso l'Arsenale militare marittimo di Messina;

che mentre tale ultima decisione è motivo di soddisfazione, è necessario chiarire quali siano le prospettive di lungo periodo per l'Arsenale di Messina, definendo il suo destino anche in relazione alle scelte di politica industriale del Ministero della difesa;

che inoltre nello stesso periodo sono apparse notizie di trasferimento della sede del Comando militare marittimo autonomo della Sicilia (Marisicilia) da Messina ad Augusta e che indiscrezioni sostengono che detto trasferimento sia imminente;

rilevato:

che Messina, grande centro urbano del meridione, è colpita, come l'intero Mezzo-

giorno, dalla grave crisi economica attuale e che nella città i problemi occupazionali hanno assunto particolare gravità, per la consistenza dei fenomeni della disoccupazione e dei licenziamenti succedutisi in questi ultimi tempi;

che il Comando di Marisicilia costituisce, oltre che ovvio motivo di prestigio per la città, elemento economicamente rilevante per il settore terziario — predominante a Messina — sia per la presenza dei militari addetti, sia per le frequenti occasioni di visite di unità italiane e straniere alla città, con il conseguente movimento commerciale;

che l'esistenza a Messina del Comando di Marisicilia, il cui ammiraglio comandante è capo del Presidio militare della città, è uno dei presupposti logici perchè Messina sia sede di Legione dei carabinieri, di Legione della Guardia di finanza, di Ospedale militare, tutte strutture a carattere interprovinciale e talvolta interregionale, e che il loro allontanamento dalla città costituirebbe occasione di grave ed irreparabile depauperamento economico e sociale;

considerato:

che a Messina esistono funzionali infrastrutture dell'Arsenale e del Comando militare marittimo autonomo della Sicilia, alcune delle quali di recente costruzione e realizzazione, che hanno determinato considerevoli investimenti da parte del Ministero della difesa;

che sembra opportuno che i Comandi militari abbiano sede in centri cittadini almeno capoluogo di provincia al fine di consentire rapidi raccordi con le altre autorità civili, governative e rappresentative, importanti in ispecie nei momenti di emergenza civile, di contribuire alla vita socio-culturale della città e di evitare l'isolamento delle Forze armate e dei Comandi militari, contrario allo spirito popolare che informa l'attività militare nella Costituzione e non positivo per lo spirito democratico che ad esse presiede;

che Augusta è già centro e riferimento di attività industriali con ampie capacità occupazionali;

che nelle aree portuali militari di Augusta, già non eccessive, sembra difficile reperire idonee aree per un funzionale potenziamento delle attività dell'Arsenale esistenti e per l'installazione dei locali necessari per il trasferimento della sede del Comando militare marittimo della Sicilia;

che non si comprende perchè lo Stato debba abbandonare infrastrutture esistenti per duplicarle in altra sede, con investimenti consistenti tali da condurre a sprechi inammissibili soprattutto nella condizione attuale;

che l'estrema facilità di collegamenti viabili e con elicotteri da Messina ad Augusta nega rilevanza ad ipotesi di opportunità operative per il conglobamento di tutte le attività direzionali di Marisicilia presso la base di Augusta;

che voci ed ipotesi incontrollate sussistono sulla destinazione delle aree della zona falcata del porto di Messina lasciata libera dall'Arsenale e dal Comando militare marittimo autonomo della Sicilia,

per conoscere se rispondano al vero le notizie di chiusura dell'Arsenale militare marittimo di Messina e del trasferimento del Comando militare marittimo autonomo della Sicilia da Messina ad Augusta e quali provvedimenti intenda comunque il Governo assumere in merito alle future attività dell'Arsenale di Messina.

(4 - 02322)

ROMEO, MIRAGLIA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — al fine di dare certezza ai produttori — quali iniziative urgenti intende assumere per definire (in attuazione della delibera numero 1562/68 del Consiglio della CEE relativa al settore dei grassi) la nuova regolamentazione dell'aiuto comunitario alla produzione dell'olio d'oliva per la campagna 1978-79.

(4 - 02323)

CIFARELLI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere se sia a conoscenza che nel comune di San Giovanni a Piro, località Spineto, sono in corso da

circa tre anni lavori per la costruzione di un « complesso agricolo », trasformato, senza una diversa utilizzazione *medio tempore*, in un complesso turistico residenziale, e questo malgrado si tratti di una zona sottoposta a vincolo paesaggistico, onde è necessario il nulla osta della Soprintendenza ai monumenti della Campania, secondo le norme vigenti.

L'interrogante chiede, altresì, di sapere se risponda a verità:

a) che a tutt'oggi non sono stati corrisposti al comune i contributi commisurati agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione, a norma degli articoli 3, 5 e 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

b) che non esiste una dichiarazione d'obbligo del concessionario a realizzare direttamente (totalmente o parzialmente) le opere di urbanizzazione (con le modalità e le garanzie deliberate dal Consiglio comunale) regolarmente trascritta (articolo 2, legge n. 10 del 28 gennaio 1977);

c) che per alcuni dei fabbricati in questione sono stati chiesti ed ottenuti da alcuni istituti di credito speciale mutui a titolo di costruzione e ristrutturazione di case agricole o coloniche.

L'interrogante sottolinea che il complesso in questione, risultante da ben nove concessioni edilizie, oltre a superare di molto i limiti di cubatura previsti dalla legge-ponte, si configura come una lottizzazione del tutto abusiva, non potendo la successione nel tempo di più iniziative costruttive nella medesima zona — che pur singolarmente non presentino il carattere di intervento lottizzatorio — eludere il disposto dell'articolo 8 della legge-ponte.

(4 - 02324)

SPARANO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere se le seguenti imprese:

- 1) IPIM s.a.s. - Buonabitacolo (Salerno);
- 2) calzaturificio « Foemina » - Buonabitacolo (Salerno);
- 3) ditta fratelli Mariniello - Costruzione macchine agricole - Sala Consilina (Salerno),

hanno richiesto ed ottenuto finanziamenti o contributi, e, in caso affermativo, rispettivamente in quale data ed in quale misura.

(4 - 02325)

SEGNANA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia a conoscenza delle vivissime preoccupazioni della popolazione di Moena (Trento) a seguito della notizia che un'ampia superficie in località Passo di San Pellegrino sarebbe trasformata in zona permanente di esercitazioni a fuoco.

Il Passo di San Pellegrino, che si trova nelle montagne dolomitiche note in tutto il mondo per la straordinaria bellezza, fa parte del comune di Moena, la cui economia è basata fundamentalmente sull'attività turistica.

La predetta località è stata già oggetto di costosi investimenti e costituisce un'importante zona di sviluppo, per cui appare inconcepibile che essa venga sacrificata per scopi militari quando esistono delle zone prive di qualsiasi prospettiva di sviluppo ed insignificanti dal punto di vista paesaggistico.

L'interrogante chiede, pertanto, di sapere quali siano gli intendimenti del Ministro e se non ritenga, conoscendo personalmente la località interessata, di intervenire presso i competenti comandi militari affinché orientino la scelta verso zone prive di interesse economico e paesaggistico.

(4 - 02326)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

P R E S I D E N T E . A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3 - 01153 del senatore Di Marino;

3 - 01164 dei senatori De Simone e Federici.

Ordine del giorno

per le sedute di mercoledì 6 dicembre 1978

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 6 dicembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Comunicazioni del Governo, e conseguente dibattito, sulla revisione del Concordato tra lo Stato italiano e la Santa Sede.

La seduta è tolta (ore 21,45).

Dott. PAOLO NALDINI

Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari